

Università degli studi di Salerno
Facoltà di giurisprudenza

*Tesi di laurea
in
criminologia*

Il sequestro di persona:
genesi, fenomenologia criminale
e risposte ordinamentali

Relatore:
Chiar.mo Prof.
Francesco Schiaffo

Candidato:
Domenico D'Andrea
mat. n. 11/105287

Anno accademico 2003/2004

“Il volgo ed anche il mondo scientifico credono di buona fede che il carcere, specie il cellulare, sia un organismo muto e paralitico o privo di lingua e di mani, perché la legge gli ha imposto di tacere e di restare muto. Ma siccome nessun decreto, per quanto sostenuto dalla forza, può contro la natura delle cose, così quest’organismo parla, si muove e qualche volta ferisce ed uccide a dispetto di tutti i decreti.

Solo che, come avviene sempre quando una necessità umana è in conflitto con una legge, esso si applica per le vie meno note e sempre sotterranee e nascoste: sulle mura del carcere, sugli orci da bere, sui legni del letto, sui margini dei libri che loro si concedono nell’idea di moralizzarli, sulla carta che avvolge i medicinali, perfino sulle mobili sabbie delle gallerie aperte al passaggio, perfino sui vestiti, in cui imprimono i loro pensieri col ricamo.”

Cesare LOMBROSO, *Introduzione,*
in *Palinsesti dal carcere.*
Storie, messaggi, iscrizioni, graffiti
di detenuti delle carceri alla fine dell’800.
Le voci di una realtà senza tempo.

*Dedico questo lavoro
a Donato Cefola
con l'atroce rammarico
di non aver potuto evitare
ciò che doveva essere evitato.*

Indice - Sommario

SEZIONE PRIMA

Gli aspetti giuridici delle varie forme del sequestro di persona

Capitolo primo

L'ipotesi generale: la fattispecie di cui all'art.605 c.p.

1. L'evoluzione storica del delitto di sequestro di persona	p.	3
2. La fattispecie generale del delitto di sequestro di persona (art.605 c.p.)	"	4
3. Il sequestro di persona: il soggetto passivo e l'elemento materiale	"	7
4. L'elemento soggettivo	"	8
5. Le aggravanti e i rapporti con altri reati	"	10
6. Brevi cenni su altre fattispecie limitative della libertà personale	"	11

Capitolo secondo

Il sequestro di persona a scopo politico

1. Le ipotesi di sequestro di persona a dolo specifico	p.	13
2. Il <i>Tatbestand</i> nell'ipotesi di cui all'art. 289 <i>bis</i> c.p.	"	13
3. Generalità	"	14
4. L'elemento soggettivo: il dolo specifico	"	16
5. L'oggetto della tutela	"	18
6. La fattispecie di cui all'art.289 bis come delitto soggettivamente politico	"	20
7. L'ambito di rilevanza della dissociazione	"	22
8. Il giudizio di comparazione tra circostanze	"	25
9. L'applicabilità delle disposizioni generali sui delitti politici. Limiti	"	25
10. L'equiparazione ai fini penali al sequestro di persona a scopo di estorsione	"	26

Capitolo terzo

Il sequestro di persona a scopo di estorsione

1. Sequestro di persona a scopo di estorsione. L'art. 630 c.p.	p.	31
2. Generalità	"	31
3. Interesse protetto	"	34
4. Soggetto attivo	"	36
5. Elemento oggettivo. Consumazione e tentativo	"	38
6. Le ipotesi aggravanti della morte del sequestrato	"	40
7. L'elemento soggettivo	"	44

8. Le circostanze attenuanti	"	46
------------------------------------	---	----

Capitolo quarto
La normativa nella legislazione speciale

1. L'evoluzione normativa dell'art. 630 c.p.	p.	55
2. La legge 15 marzo,1991, n. 82	"	58
3. Considerazioni critiche sulla legge 15.3.91, n. 82	"	60
4. Gli strumenti operativi	"	53
5. Proposte legislative	"	67
6. Il "pagamento controllato" del sequestro Soffiantini: la richiesta del magistrato del pubblico ministero	"	76
7. La normativa del sequestro di persona: prospettive di diritto comparato	"	79

SEZIONE SECONDA
Aspetti sociologici e criminologici del sequestro di persona

Capitolo primo
Il sequestro di persona: le specificità italiane di un fenomeno criminale.

1. La costituzione del Comitato parlamentare per i sequestri di persona	p.	92
2. La prima relazione del Comitato sui sequestri di persona	"	92
3. La particolarità del sequestro di persona in Italia	"	93
4. Sequestro di persona e criminalità comune	"	93
5. Sequestro di persona e tradizioni culturali nei popoli nomadi	"	94
6. La matrice politica	"	95
7. Il sequestro di persona in Sardegna	"	96
8. Mafia, 'ndrangheta e camorra	"	102
9. Il sequestro di persona di origine cinese	"	107
10. Altri moventi del sequestro di persona	"	107
11. Andamento statistico del fenomeno	"	109
12. Considerazioni sull'andamento dei sequestri di persona	"	110
13. I recenti mutamenti e la nuova percezione del fenomeno	"	113

Capitolo secondo
Struttura, dinamiche e fenomenologia di un sequestro

1. Struttura e dinamica del sequestro di persona	p.	118
2. Fenomenologia del sequestro di persona	"	125
3. Il sequestro gangheristico-metropolitano	"	126

4. Considerazioni conclusive	"	129
------------------------------------	---	-----

SEZIONE TERZA
Implicazioni psicologiche nelle fasi di un sequestro

Capitolo primo
Psicodinamica del sequestro di persona

1. Le dinamiche relazionali nel sequestro di persona	p.	136
2. La sindrome di Stoccolma	"	145
2.1. Il fenomeno	"	147
2.2. Le fasi di reazione dell'ostaggio	"	150
2.3. La durata del sequestro	"	151
2.4. L'isolamento	"	152
2.5. Contatto positivo	"	153
2.6. Reazione del sequestratore	"	154
2.7. Interazione ostaggio-sequestratore	"	154
2.8. Sintesi dei meccanismi di difesa degli ostaggi	"	156
3. Psicodinamica del sequestro di persona a scopo politico	"	157
3.1. Il carnefice	"	157
3.2. La vittima	"	157
4. Psicodinamica del sequestro a scopo di estorsione	"	158

Nota bibliografica

Dottrina	p.	161
Giurisprudenza	"	163
 <i>Indice</i>	 p.	 164
<i>Ringraziamenti</i>	"	165

SEZIONE PRIMA

Gli aspetti giuridici delle varie forme del sequestro di persona

Capitolo primo

L'ipotesi generale: la fattispecie di cui all'art.605 c.p.

SOMMARIO: 1. L'evoluzione storica del delitto di sequestro di persona. - 2. La fattispecie generale del delitto di sequestro di persona (art.605 c.p.). - 3. Il sequestro di persona, il soggetto passivo e l'elemento materiale. - 4. L'elemento soggettivo. - 5. Le aggravanti e i rapporti con altri reati. - 6. Brevi cenni su fattispecie limitative della libertà personale.

1. *L'evoluzione storica del delitto di sequestro di persona.*

L'Illuminismo e le rivoluzioni liberali divampate in Europa dalla fine del secolo XVIII alla metà del XIX, limitando il potere assoluto del principe, avevano fatto emergere una società civile che attribuiva un nuovo ruolo al cittadino e alle sue libertà fondamentali. Il rapporto di supremazia dell'autorità sull'individuo aveva pertanto subito un secco ridimensionamento.

Si apriva così una nuova stagione in cui la libertà dell'individuo veniva intesa come valore autonomo, tutelabile in quanto tale e non più come momento del potere del *dominus*, seppure non ancora completamente svincolato da altre. L'offesa alla libertà del suddito cessa di essere lesione alla maestà del principe, del padrone, del padre o del marito, per diventare offesa diretta alla persona del cittadino, unico titolare della sua stessa libertà.

Dal V secolo dell'Impero fino al sec. XVIII dell'era moderna, pandette, codici, statuti e opere testimoniano tale evoluzione giuridica.

Tuttavia, se è vero che i codici europei del sec. XIX tutelarono le libertà quali autonomi valori dell'individuo, è anche vero che una qualche soggezione all'antico concetto si protrasse nel tempo, fino a giungere ai nostri giorni.

Per rendersene conto, è sufficiente considerare i fatti di sequestro di persona commessi a fine di matrimonio o di libidine (artt. 522, 523 e 524) previsti nel codice penale del 1930, nei quali risulta evidente, nonostante tali fattispecie siano inserite nel Capo I del titolo IX "dei delitti contro la libertà sessuale" (e, quindi, tra i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume e non tra i delitti contro la persona), che in realtà l'offesa risulta ancora considerata contro il *clan* familiare cui appartiene la vittima.

Il tutto è reso ancor più evidente sia dalla singolare mitezza dei limiti massimi delle pene (che non superano i tre anni di reclusione) sia dalle disposizioni contenute nell'art. 525 c.p., per le quali non basta la spontanea restituzione in libertà della persona rapita per godere delle attenuanti ivi previste, ma occorre altresì che sia ripristinato il rapporto di appartenenza violato nei confronti della famiglia.

Tale impostazione sembra che si sia fermata al disposto, ormai abrogato, del codice penale del 1930. L'intero capo del codice penale del 1930 contenente gli articoli dal 519 al 526, tra cui gli articoli sopra citati (522, 523, 524 e 525 c.p.), è stato abrogato dall'art. 1 L. 15 febbraio 1996 n. 66, recante norme contro la violenza sessuale, la quale ha altresì ricompreso nei delitti contro la libertà personale i delitti di violenza sessuale.

2. *La fattispecie generale del delitto di sequestro di persona (art. 605 c.p.).*

L'art. 605 c.p. dispone: "chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni se il fatto è commesso:

- a) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
- b) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni".

L'arresto è facoltativo in flagranza di reato, non è consentito il fermo di indiziato di delitto, la procedibilità è d'ufficio e la competenza è del Tribunale monocratico.

Qui verrà esaminata innanzitutto l'ipotesi base del "sequestro di persona" comune (art. 605 c.p.).

Il codice penale del 1930 distingue vari aspetti della libertà personale quale possibile oggetto di aggressione, nel quadro generale dei delitti contro la persona.

Si assiste così alla suddivisione dei delitti contro la libertà individuale in cinque categorie, caratterizzate da precise scelte ideologiche e politiche.

Il codice penale del 1889, agli artt. 145-156, manteneva ancora il reato di schiavitù, di illegittima privazione della libertà personale, nonché gli attuali reati di violenza privata, ratto a fini vari e minaccia, oltre a punire una serie di abusi commessi da parte di pubblici ufficiali.

Il sistema del codice precedente è stato poi più volte rimaneggiato ma il nucleo centrale della disciplina resta ancora oggi, da un lato, la previsione della generica privazione della libertà personale e, dall'altro, la previsione delle condotte illegalmente restrittive di libertà altrui poste in essere da un pubblico ufficiale.

Appare evidente che l'oggetto giuridico della fattispecie in esame è la libertà della persona fisica, oggettivamente tutelata da ogni restrizione che non sia espressamente prevista dalla legge o da provvedimenti giurisdizionali comunque adottati nei casi e modi previsti dalla legge.

Si parla di libertà fisica, poiché quella morale è tutelata da altre fattispecie penali.

In via di fatto, anche il privato cittadino può essere legittimato a limitare provvisoriamente la libertà di un'altra persona fisica, in via di necessità o di urgenza, salvo a rimetterla nelle mani del magistrato entro termini brevissimi.

Il primo intervento legislativo sulla fattispecie in esame si è avuto proprio nell'attuale codice Rocco.

Il legislatore del 1930, infatti, ha soppresso l'avverbio "illegittimamente" che nel vecchio codice Zanardelli contrassegnava la cosiddetta "illiceità speciale", considerata dalla più autorevole dottrina come una affermazione superflua.

Dal 1930 in poi, la formula della legge è aperta in ordine ai modi di attuazione della privazione della libertà personale, essa può commettersi in qualunque modo e con qualsiasi mezzo idoneo, quali coazione fisica, violenza, minaccia o inganno.

Può commettersi coazione diretta o indiretta, positiva o negativa, mediante azioni od omissioni, giacché è possibile cagionare la limitazione o l'ulteriore illecita limitazione della libertà personale che aveva avuto inizio in situazione di legittimità, a prescindere dai casi già previsti dall'art. 40 c.p., che disciplina i casi di omissione in relazione al rapporto di causalità materiale.

Occorre però tenere ben distinti il reato omissivo "proprio" dall'"improprio" (o commesso mediante omissione). Il principio dell'art. 40 c.p. co. 2 (*rapporto di causalità*) riguarda i reati commissivi mediante omissione e prevede solo l'obbligo di attivarsi a contrastare il risultato dannoso che la legge penale vuole evitare.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la rilevanza del fatto postuli un'apprezzabile durata della restrizione della libertà: il che comporta

la discrezionale valutazione del giudice circa detta apprezzabilità o nella ragionevolezza della durata.

D'altronde, è proprio la durata minima a caratterizzare al suo termine l'inizio di quella permanenza che pacificamente contraddistingue la fattispecie in esame: ed è importante poiché al termine di quel minimo lasso di tempo da cui dipende l'apprezzabilità della durata, si verifica la consumazione del reato.

Prima di quel momento, vi può essere solo un tentativo, in presenza delle condizioni di cui all'art. 56 c.p.

Non si concorda perciò con quanti sostengono che la consumazione è da collocare "nel momento in cui cessa la condotta volontaria del mantenimento" della situazione offensiva; questo, infatti, è solo il momento in cui cessa la permanenza del reato.

La consumazione, quindi, si verifica una volta e per sempre nel momento stesso in cui è trascorso il tempo minimo necessario a rendere apprezzabile la durata del sequestro.

Una siffatta problematica può avere notevoli riflessi in tema di concorso di persone nel reato. Infatti, colui che intervenga in un momento successivo, senza alcun precedente accordo (per esempio, fornendo il vitto al sequestrato), dovrà rispondere soltanto di favoreggiamento e non già di concorso nel sequestro di persona. Se, invece, si sostenesse che la consumazione non si è ancora verificata, allora l'ipotesi di cui sopra assumerebbe carattere di partecipazione nel reato.

Per quanto finora detto, non c'è una convinzione generale che il sequestro di persona sia un reato di mera condotta, nonostante che a prima vista si possa prospettare tale opinione. In realtà, a ben vedere, la norma non descrive soltanto un'azione, ma un fatto tipico e cioè sintetizza - con l'espressione "*priva taluno della libertà personale*" - un complesso di elementi materiali che, certamente riferibili alla condotta dell'agente, non si esauriscono però in essa. Infatti, privare taluno della libertà personale significa compiere tutta una serie di atti che cagionano la privazione della libertà della vittima: fatti diversissimi, a seconda delle modalità esecutive, che consentono di definire il reato "a forma libera".

La giurisprudenza ha contribuito alla delimitazione della fattispecie.

L'oggetto della fattispecie penale a prima vista si individua nella libertà fisica - in opposizione a quella psichica - meglio precisata quale facoltà di muoversi liberamente nello spazio ed intesa variamente come libertà di locomozione e di movimento, come possibilità di determinare l'azione dei propri

organi secondo la propria volontà o come autonoma disposizione delle proprie energie corporali.

E', quindi, penalmente garantita l'autonomia della persona considerata in una delle sue possibili manifestazioni.

Fondamentale risulta essere la lettura dell'art. 13 Cost. in materia di libertà personale, il quale collega tale concetto all'ambito delle libertà-situazioni (dove vi si ricomprendono tutte le possibili facoltà esercitabili nell'ambito di libertà) cioè la persona non è libera "di" (agire, muoversi) ma libera "da" (misure coercitive sul proprio corpo).

3. *Il sequestro di persona: il soggetto passivo e l'elemento materiale.*

L'art. 605 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a otto anni chi priva taluno della libertà personale.

Soggetto attivo può essere 'chiunque' .

La problematica circa le possibili vittime (soggetti passivi) dell'azione delittuosa ha dato luogo a notevoli contrasti circa gli incapaci, gli infanti, i dormienti, i paralitici e in genere coloro che non sarebbero in grado di percepire alcuna lesione alla sfera di autodeterminazione nell'ambito spaziale.

La giurisprudenza ritiene applicabile anche a costoro l'art. 605 c.p., reputando sufficiente la limitazione della libertà del soggetto passivo non espressamente consentita dallo stesso.

Una concreta parte della dottrina, tuttavia, non ritiene configurabile il reato in esame in danno di soggetti che non abbiano la naturale capacità di volere in relazione all'esercizio delle libertà personale . Alcune sentenze di merito e di legittimità, ad esempio, hanno ipotizzato nel caso di rapimenti di bambini appena nati o di pochi mesi, solo il reato di sottrazione di incapaci ex art. 574 c.p., ma da più lati giunge l'infondatezza di tale assunto.

Tale infondatezza viene accentuata dal confronto con l'art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione), nel senso che un'opinione contraria porterebbe ad una assurda inapplicabilità all'infante anche di tale ultima norma. Per converso, qualificando il sequestro non come impedimento di movimenti volontari autonomi ma come "imposizione coercitiva di un ambito spaziale circoscritto", non si esclude la contemporanea incriminazione del soggetto attivo

sia per l'art. 605 c.p. che per l'art. 574 c.p.(sottrazione di incapaci), sotto il profilo del concorso formale di reati.

Sempre in relazione ai possibili soggetti passivi, possono essere tali anche persone già sottoposte a restrizione della libertà, come i detenuti, quando viene ulteriormente compromessa la loro sfera di autonomia.

Trattandosi di delitto a forma libera esso può essere commesso sia con azioni che con omissioni, ma appare ovvio l'uso implicito della violenza o la minaccia e quest'ultima può anche essere tacita, purché assuma la forma della violenza morale e sia seria.

Sono ipotizzabili però anche attività indirette volte a questo scopo e l'uso di mezzi fraudolenti quale, ad esempio, un falso certificato medico per ottenere un ricovero in ospedale psichiatrico.

Quando all'elemento cronologico della durata della privazione della libertà, si propende a considerarlo poco rilevante: anche una breve durata integra il reato, purché essa sia giuridicamente considerabile di un certo rilievo, in quanto non riguarda un singolo atto ma uno stato della persona.

Tale tendenza, che esclude solo la rilevanza delle limitazioni "momentanee e fugaci", è stata contestata soprattutto sul piano della distinzione tra consumazione e tentativo e dell'individuazione delle intenzioni dell'agente, per le quali non sarebbe corretto rifarsi al momento in cui comincia a realizzarsi la condotta.

Il fattore volitivo, infatti, è determinato dalla univocità di tale condotta.

Non è neppure necessario che la libertà di movimento sia del tutto annullata perché basta che il soggetto passivo sia posto in condizioni tali da imporgli la rinuncia a detta libertà (come nel caso della moglie costretta in casa da tutta una serie di intimidazioni o di chi, condotto su di una moto in corsa è impossibilitato a scendere).

Anche le eventuali opportunità favorevoli che abbia la vittima non escludono il reato: la possibilità di avvertire la polizia, quella di chiedere aiuto, la stessa autoliberazione.

E' stato inoltre precisato non essere necessario che la vittima sia sin dall'inizio dissenziente perché basta che essa si opponga successivamente alla volontà di essere trattenuta dai suoi accompagnatori.

Non è accolta pienamente l'affermazione secondo cui l'aver posto in libertà volontariamente il sequestrato faccia semplicemente cessare l'azione esecutiva, ma non realizzi l'attenuante dell'art. 62 n.6 c.p.

4. *L'elemento soggettivo.*

Il dolo nel reato di sequestro di persona consiste nel prevedere e volere la privazione della libertà del soggetto passivo in assenza di condizioni legittimanti quali, ad esempio, l'esercizio dei poteri pubblici o di potestà private ai fini di giustizia, di cura, ecc.

Il requisito della "illegittimità del fatto", previsto dal codice Zanardelli, fu eliminato nella formulazione del codice Rocco, come già detto, perché considerato superfluo ed implicito nella struttura della condotta delittuosa.

Sia la dottrina che la giurisprudenza considerano sufficiente il dolo generico, restando irrilevante il motivo che ha indotto all'azione.

Essenziale, invece, è lo scopo cui viene finalizzata la condotta di sequestro: solo in base ad esso, infatti, è possibile stabilire se ricorrano, di volta in volta, gli estremi di altre fattispecie la cui struttura richiede uno specifico fine: è il caso dell'art. 522 c.p. "ratto a fine di matrimonio" (oggi abrogato dalla citata legge n. 66/1996), dell'art. 630 c.p. "sequestro di persona a scopo di estorsione" e dell'art. 289 bis c.p. "sequestro di persona a scopo di terrorismo ed eversione".

Si afferma così la ricorrenza di un concorso tra il reato di sequestro di persona (art. 605 c.p.) ed il reato di estorsione (art. 629 c.p.), con conseguente esclusione del reato di cui all'art. 630 c.p., ogni qualvolta tra sequestro ed estorsione vi sia un mero legame di occasionalità. In tal senso, il sequestro di persona a scopo di estorsione è escluso quando la limitazione della libertà personale sia posta in essere al fine di ottenere il pagamento di una somma di danaro precedentemente dovuta ma non azionabile, in quanto derivante da causa illecita (nella specie, vendita di sostanze stupefacenti).

Per chi ritiene necessaria la sussistenza di un dolo specifico, il fine di esercitare un preteso diritto, quando l'agente compie il fatto nell'opinione della legittimità del fatto stesso, escluderebbe la punibilità ex artt. 51 e 59 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, circostanze non conosciute o erroneamente supposte), salva l'ipotesi in cui sia stata usata violenza o minaccia verso la persona, nel qual caso sarebbe applicabile l'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone).

Si tratta di una interpretazione isolata che porterebbe ad un risultato aberrante, consentendo, ad esempio, ad un creditore di privare il suo debitore della libertà per indurlo a pagare il suo debito.

La giurisprudenza, tuttavia, ha precisato che l'art. 393 c.p. ha alla base la pretesa di esercitare un diritto soggettivo e non una potestà pubblica, per cui l'agente non risponde di tale addebito, bensì del ben più grave reato di sequestro di persona, quando priva della libertà il sospetto autore di un furto per farlo confessare o per recuperare la refurtiva.

E' stato considerato possibile anche il concorso tra i due reati (art. 393 c.p. e 605 c.p.) quando uno sia stato commesso per eseguire l'altro.

5. *Le aggravanti e i rapporti con altri reati.*

Le aggravanti del sequestro di persona sono, rispetto a quelle del precedente codice, ridotte alle due previste dal capoverso dell'art. 605 c.p.: commissione del fatto in danno di ascendente, discendente o coniuge, e commissione del fatto da parte di un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni.

La prima ipotesi trova la sua giustificazione nella maggior facilità con cui può essere attuata la privazione della libertà in relazione al vincolo parentale. In tal caso, la tutela nei confronti dei congiunti sarebbe accentuata anche dall'eventuale ricorrere della circostanza aggravante dell'abuso di relazioni domestiche di cui all'art. 61 n. 11 c.p.

La seconda aggravante di cui all'art. 605 co. 2 c.p., è originata dalla duplice offensività della condotta del pubblico ufficiale, nei confronti sia della libertà personale che della pubblica amministrazione. Tuttavia, deve trattarsi di sequestro con finalità private, perché l'intenzione di mettere il sequestrato a disposizione dell'autorità competente farebbe degradare il fatto all'ipotesi meno grave di arresto illegale ai sensi dell'art. 606 c.p.

La natura di questa aggravante è soggettiva, riferendosi alla qualità personale del colpevole e non alla persona del colpevole, per cui non è soggetta al regime dell'art. 118 c.p. (valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti) bensì a quello dell'art. 59 c.p..

Anche il privato che utilizzi il potere di arresto conferitogli dall'art. 383 c.p.p. assume temporaneamente la figura di pubblico ufficiale, commettendo il

reato di sequestro di persona aggravato se non consegna immediatamente il fermato alle autorità competenti.

Le numerose possibilità di frizione con altre norme incriminatrici hanno reso necessarie numerose puntualizzazioni.

Tra le situazioni più frequenti, vi è la rapina accompagnata dall'immobilizzazione o segregazione della vittima, per la quale si ravvisa non un sequestro di persona ma solamente un'aggravante ex art. 628 c.p. nel caso in cui la condotta di sequestro costituisce il mezzo per commettere il reato principale e si esaurisce con esso.

Per contro, sussisterebbe il concorso con l'art. 605 c.p. se tale condotta preceda o segua la rapina per un tempo non strettamente necessario alla consumazione della stessa, con autonomo scopo criminoso, come quello di assicurarsi l'impunità.

6. *Brevi cenni su altre fattispecie limitative della libertà personale.*

Altre forme anomale di sequestro di persona possono essere considerate: l'arresto illegale, l'indebita limitazione della libertà personale, perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie.

L'art. 606 c.p. punisce con la reclusione fino a tre anni il pubblico ufficiale che proceda ad un arresto abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Si tratta pertanto di un reato "proprio", salvo che si agisca nell'erronea supposizione dell'esercizio di un diritto.

La norma prevede che il fatto sia commesso in concomitanza con un arresto (artt. 380, 381, 383 c.p.p.) ma non è escluso anche nel caso di fermo mentre l'incriminazione non ne comprenderebbe altri, come "l'accompagnamento coattivo".

Nel sequestro di persona l'agente è mosso da uno scopo personale mentre nell'arresto illegale vi è pur sempre una finalità pubblicistica, quindi affinché sussista il reato di cui all'art. 606 c.p. vi deve essere altresì la consapevolezza di agire con abuso dei poteri inerenti alle proprie funzioni: ove manchi la consapevolezza dell'abuso, infatti, verrebbe meno la volontà stessa del reato.

Come per l'arresto illegale, di scarsa applicazione sono le norme di cui agli artt. 607 (indebita limitazione della libertà personale), 608 (abuso di autorità

contro arrestati o detenuti) e 609 (perquisizione e ispezione personale arbitrarie)
c.p..

Capitolo secondo

Il sequestro di persona a scopo politico.

SOMMARIO: 1. Le ipotesi di sequestro di persona a dolo specifico. - 2. Il *Tatbestand* nell'ipotesi di cui all'art.289 *bis* c.p. - 3. Generalità. - 4. L'elemento soggettivo: il dolo specifico. - 5. L'oggetto della tutela. - 6. La fattispecie di cui all'art.289 *bis* c.p. come delitto soggettivamente politico. - 7. L'ambito di rilevanza della dissociazione. - 8. Il giudizio di comparazione tra circostanze. - 9. L'applicabilità delle disposizioni generali sui delitti politici. Limiti. - 10. L'equiparazione ai fini penali al sequestro di persona a scopo di estorsione.

1. *Le ipotesi di sequestro di persona a dolo specifico.*

Abbiamo già detto che il dolo specifico assume funzione specializzante per l'applicazione preferenziale di talune fattispecie.

Rispetto alla norma base del sequestro di persona, più di una sono nel codice penale le fattispecie a dolo specifico: sono tali ad esempio i reati descritti negli artt. 522, 523 e 524 c.p., (di cui abbiamo già parlato nel primo capitolo) ormai abrogati dalla L. 15.02.1996 n. 66.

Noi ci occuperemo però principalmente delle figure base del reato di sequestro di persona a dolo specifico e cioè del sequestro di persona a scopo di estorsione (trattato in una maniera più approfondita nel capitolo quarto) e del sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione (art. 289 bis c.p.), oggetto di analisi nel presente capitolo.

2. *Il Tatbestand nell'ipotesi di cui all'art.289 bis c.p.*

Negli anni Sessanta l'attività delle organizzazioni terroristiche si manifesta in Italia attraverso numerose azioni dimostrative alquanto eclatanti, ivi comprese forme di sequestro di persona che, pur rientrando nella fattispecie base e pur caratterizzate da finalità specifiche, non suscitarono un intervento del legislatore proprio per il loro carattere raro e/o sconosciuto.

Le finalità di tali azioni possono essere plurime: vuoi per conseguire finanziamenti, vuoi per terrorizzare il Paese, vuoi per destabilizzare le istituzioni.

I sequestri del magistrato Sossi e di un dirigente della Fiat, Amerio, furono i primi, esemplari episodi che aprirono la tragica stagione detta degli "anni di piombo" cui seguì, il 16 marzo 1978, il rapimento drammatico e cruento dell'on. Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. A seguito di tale episodio, il Governo intervenne con il d.l. 21 marzo 1978 n. 59 "Norme penali e processuali

per la prevenzione e la repressione di gravi reati”, convertito dalla legge 18.05.1978 n. 191.

Il progetto di legge originario prevedeva una modifica della fattispecie base in modo da ricomprendervi anche il sequestro a scopo di terrorismo e di eversione, con l’aggiunta di tutta una serie di circostanze aggravanti ed attenuanti che proseguiva ed ampliava le prospettive inaugurate con la legge precedente: veniva invece soppressa l’originaria circostanza aggravante concernente il conseguimento del prezzo del riscatto.

A detta commistione però seguirono molte critiche sia dottrinali che parlamentari: così la legge di conversione 18 maggio 1978 n. 191 provvide opportunamente a scorporare la fattispecie politica, configurando un analogo e separato sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione nell’ambito dei delitti contro la personalità dello Stato mediante l’introduzione dell’art. 289 bis c.p..

Da questo momento le due fattispecie di cui agli artt. 630 e 289 bis c.p. conservano una struttura sostanzialmente comune, salvo talune varianti quali l’entità della pena, la liberazione della vittima e il concetto di “dissociazione”.

3. *Generalità.*

L’art. 289 bis c.p., come già detto, è stato introdotto con l’art. 2 d.l. 21 marzo 1978 n. 59 recante norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati, quale risulta dopo la conversione con modificazione nella L. 18 maggio 1978 n. 191, e punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (oggi ordine costituzionale ai sensi dell’art. 11 l. 29 maggio 1982 n. 304) sequestra una persona.

La pena è della reclusione da venticinque a trenta anni con la previsione della pena fissa della reclusione di anni trenta se dal sequestro deriva, comunque, come conseguenza non voluta dal reo, la morte della persona sequestrata. Infine, è prevista la pena dell’ergastolo se il colpevole cagiona la morte dell’ostaggio.

La previsione legislativa si completa con una serie di prescrizioni regolanti le incidenze delle circostanze attenuanti e la rilevanza della dissociazione dei concorrenti.

Sotto il primo profilo, relativo alle circostanze attenuanti, è specificato che quando si debba procedere all’attenuazione della pena, se si è verificata la morte

della vittima quale conseguenza non voluta, la reclusione di anni trenta è sostituita con la reclusione da venti a ventiquattro anni, se ricorre una sola circostanza attenuante, e non può comunque essere inferiore ai dieci anni, se concorrono più attenuanti.

Nel caso in cui sia stata cagionata la morte del sequestrato e ricorra una circostanza attenuante, la pena dell'ergastolo è sostituita dalla reclusione da ventiquattro a trent'anni e comunque non può essere inferiore a quindici anni di reclusione, se concorrono più attenuanti.

Sotto il secondo profilo, relativo alla dissociazione dei concorrenti, è prevista una sensibile riduzione di pena (reclusione da due a otto anni, che passa alla reclusione da otto a diciotto se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione) per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che l'ostaggio riacquisti la libertà.

In relazione a quest'ultima previsione, va precisato che il fenomeno della dissociazione ha assunto una dimensione, sul piano legislativo, molto più consistente, formando oggetto di ben due interventi. Il primo, diretto ad ampliare la gamma dei comportamenti dissociativi penalmente rilevanti, l'altro, a dettare una disciplina transitoria, riferita ad un momento storico particolarmente cruento.

Il d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica", convertito con modificazioni dalla l. 6 febbraio 1980 n. 15, stabilisce all'art. 4 che "per i delitti commessi con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto dall'art. 289 bis c.p., nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta delle prove decisive per l'individuazione e la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà; e l'art. 5, che "fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'art.56 c.p., non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e l'individuazione degli eventuali concorrenti".

Il regime transitorio (per i reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31.1.1982, purché i comportamenti ai quali è condizionata l'applicazione delle norme siano stati tenuti entro centoventi giorni dalla data del 3.6.1982), è fissato dalla L. 29.5.82 n. 304, recante misure per la

difesa dell'ordinamento costituzionale, i cui artt. 2 e 3 ridisegnano le attenuanti, definite rispettivamente "dissociazione" e "collaborazione".

La complessità del quadro di riferimento normativo richiede qualche ulteriore chiarimento.

E' necessario richiamare infatti anche le vicende legislative subite dall'altra figura di sequestro di persona a dolo specifico, cioè il delitto per finalità estorsiva, per il quale si fa rinvio ad apposito capitolo, nel seguito della trattazione.

4. *L'elemento soggettivo: il dolo specifico.*

La particolare origine legislativa del sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, inserito con d.l. n. 59/1978 nella disposizione sul sequestro di persona a scopo di estorsione e poi separata solo per ragioni di ordine sistematico - senza che alla trasmigrazione nei delitti contro la personalità interna dello Stato conseguisse alcuna differenziazione di disciplina - sta ad evidenziare che la nuova figura di reato si distingue da quella descritta nell'art. 630 c.p., così come risulta riformulato, unicamente in ragione del fine specifico che qualifica l'azione del colpevole, che nella prima è di natura politica mentre nella seconda s'identifica in uno scopo estorsivo.

La specificità del dolo è l'elemento della tipicità che assume rilievo anche ai fini dell'individuazione dell'oggetto giuridico della tutela penale, necessariamente diverso nell'uno e nell'altro caso.

L'aspetto innovativo di più rilevante interesse è costituito proprio dall'espressa previsione del fine che l'agente si propone di conseguire quando pone in essere la condotta delittuosa. Si tratta ora di fissare il significato che deve essere attribuito alle espressioni "terrorismo" ed "eversione dell'ordine democratico", per stabilire in base a quali elementi si possa considerare integrato il modello legale.

E' evidente che nessun aiuto può essere offerto, nella risoluzione della questione, dal riferimento al solo soggetto passivo del reato, che non viene individuato come il rappresentante di una particolare istituzione dello Stato, ma, genericamente, in qualsiasi persona. Ciò vuol dire che il conseguimento dello scopo politico del delitto non può essere denunciato *ictu oculi* dalle specifiche attribuzioni della persona che viene privata della libertà.

Il delitto previsto dall'art. 289 bis c.p. si distingue, nella sistematica del vigente codice, da molti reati contro la personalità dello Stato, sia interna che internazionale, che si qualificano per la direzione dell'attacco aggressivo contro i rappresentanti o simboli delle istituzioni.

La circostanza che soggetto passivo del reato possa essere qualsiasi persona, comporta la necessità che l'agente estrinsechi diversamente il fine che si propone di raggiungere. Ciò può avvenire in maniera quanto mai diversa, nel senso che possono essere le modalità di esecuzione del delitto ad evidenziare lo scopo, così come può verificarsi che l'intenzione sia espressa attraverso il compimento di un'attività ulteriore, manifestata nel corso della permanenza del reato, esplicitativa appunto del fine terroristico od eversivo.

Il fine specifico si può cogliere dall'esame delle modalità dell'azione, atteso che quando essa è terroristica quasi sempre l'esecuzione del delitto si caratterizza per la violenza eccessiva, spietata, gratuita, dimostrativa di un assoluto disprezzo per il bene penalmente tutelato.

Viceversa, lo scopo eversivo dell'ordine democratico sembra si debba manifestare con un comportamento programmato e diretto a dimostrare l'inefficienza dei poteri costituiti a salvaguardia dell'ordine democratico, nella prospettiva di guadagnare consensi sul piano della critica, consensi che sarebbero diretti ad indebolire la fiducia collettiva nelle istituzioni e preparare il terreno ad un'azione diretta a sovvertirle.

La distinzione suddetta, se può trovare un riferimento puntuale, sul piano dell'esperienza, in episodi di cronaca verificatisi, non risulta in linea di principio assolutamente precisa e tale da assegnare alle due finalità tipiche di questa figura delittuosa, un diverso contesto comportamentale.

Proprio l'esperienza dimostra che, se nell'esecuzione del delitto si esprime con molta chiarezza la finalità terroristica della condotta, la prosecuzione di quest'ultima tende appunto ad uno scopo eversivo.

La confluenza nella stessa azione criminosa delle due finalità comporta la necessità di determinare con esattezza cosa significhi "terrorismo" o quale concetto il legislatore intende esprimere quando finalizza il sequestro "all'eversione dell'ordine democratico".

E' agevole definire l'azione terroristica come un qualsiasi atto di violenza posto in essere indiscriminatamente nei confronti di uomini o cose, preannunciato o no, sempre caratterizzato dalla spietatezza nell'esecuzione, terrificante per la

precisione dell'obiettivo e per la potenzialità aggressiva e distruttiva del mezzo adoperato.

Quando ci si richiama alla finalità eversiva dell'ordine democratico, inevitabilmente il riferimento cade sulla definizione di "democrazia", che storicamente ha ricevuto diverse e contrastanti qualificazioni.

E' ben nota che all'originaria concezione unitaria di democrazia si è venuta gradualmente sostituendo la contrapposizione tra democrazia occidentale e orientale, liberale o individualistica, socialista o di massa. Tutte le concezioni hanno un fondamento comune, in quanto si prospettano come fine ultimo ed essenziale la realizzazione della libertà individuale in armonia con le esigenze della collettività, ma divergono quanto ad analisi della situazione preesistente e a modalità di raggiungimento del fine.

L'ordine democratico al cui sovvertimento può tendere la condotta delittuosa descritta nell'art. 289 bis c.p., non può essere altro che l'ordine costituzionale, vale a dire quell'ordine nel quale, secondo la carta costituzionale, le libertà individuali coesistono con le esigenze della collettività.

L'esattezza dell'impostazione è confermata dalla disposizione interpretativa inserita con l'art. 11 l. n. 304/1982, secondo cui all'espressione "eversione dell'ordine democratico" usata nelle disposizioni di leggi precedenti, corrisponde, per ogni effetto giuridico l'espressione "eversione dell'ordinamento costituzionale".

5. *L'oggetto della tutela.*

La fattispecie è stata inserita nei delitti contro la personalità dello Stato, trattandosi di un'ulteriore ipotesi delittuosa mediante la quale si può scardinare l'ordinamento istituzionale dello Stato, che è appunto un ordinamento costituzionalmente regolato e tutelato.

La posizione sistematica della norma che inserisce la nuova figura di reato subito dopo l'art. 289 c.p., dedicato alla previsione di attentati contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali, costituisce un argomento interpretativo di notevole rilevanza per intendere il significato dell'espressione "ordine democratico", anche in considerazione del fatto che sempre nel capo II tit. I c.p. ha trovato posto altresì l'art. 283 c.p. che prevede l'attentato contro la costituzione dello Stato.

In effetti non sembra si possa prescindere, nell'esatta determinazione dell'interesse tutelato dalla fattispecie dell'art. 289 bis c.p., dalle due previsioni enunciate appunto dall'art. 289 c.p. e nell'art. 283 c.p.. Tra queste due descrizioni esiste senza dubbio un rapporto di specialità, perché nel caso in cui l'attentato contro gli organi costituzionali rappresenta il mezzo diretto a mutare illegalmente la costituzione dello Stato, il solo titolo applicabile è quello dell'art. 283 c.p., atteso che nell'art. 289 c.p. è contenuta la riserva "qualora non si tratti di un più grave delitto".

Ponendo a confronto la fattispecie contenuta nell'art. 289 bis c.p. e quella contenuta nell'art. 283 c.p., si può constatare che per entrambe si registra una notevole affinità, se non addirittura un'identità nell'oggetto della tutela penale, vale a dire l'ordinamento legittimo dello Stato. Infatti, mentre con la previsione dell'art. 283 c.p. il legislatore tende a proteggere "l'elemento formale costitutivo dello Stato italiano contro mutamenti che vogliono ottenersi all'infuori delle norme costituzionalmente previste", con l'introduzione della nuova figura di reato si è inteso ribadire che lo scopo di eversione dell'ordine democratico, come contenuto specifico del delitto di sequestro di persona, non può consistere in altro che nel mutare violentemente l'ordinamento costituzionale, ad un tempo fondamento e regolamentazione dell'ordine democratico.

A questo punto, appare evidente che allo scopo terroristico non può assegnarsi una rilevanza autonoma rispetto a quella caratterizzante il fine eversivo dell'ordine democratico, perché l'atto terroristico rappresenta null'altro che

una forma violenta dell'eversione, ponendosi quindi in funzione strumentale rispetto all'obiettivo della trasformazione, per vie illegali, dell'ordinamento costituzionale.

Si deve concludere, pertanto che, presentandosi unico l'oggetto della tutela penale per entrambe le ipotesi descritte nell'art. 289 bis - oggetto che, anche con riferimento alle ipotesi criminose formulate in relazione alla personalità dello Stato, è stato definito "il complesso delle leggi e delle consuetudini che stabiliscono come si eserciti la sovranità per mezzo dei vari organi dello Stato stesso, e quali diritti e interessi siano dalla sovranità riconosciuti e protetti nei singoli" - la specificazione adottata dal legislatore nel distinguere finalità terroristica e di eversione dell'ordine democratico, sia di mero valore esemplificativo. In tal senso, si deve ritenere che la distinzione abbia l'unico scopo di puntualizzare che, se l'elemento materiale del delitto consiste nella privazione della libertà del soggetto passivo e tale può essere qualsiasi persona, il

dolo si qualifica solo per la specifica intenzione di sovvertire l'ordine democratico costituzionalmente protetto, s'identifichi oppure no il motivo-fine in una finalità terroristica.

6. *La fattispecie di cui all'art.289 bis c.p. come delitto soggettivamente politico.*

La finalizzazione della condotta ad uno scopo terroristico od eversivo dell'ordine democratico fa assumere a questa particolare figura di sequestro di persona una connotazione specifica, che ha giustificato il suo inserimento tra i delitti contro la personalità dello Stato, vale a dire tra i delitti politici in senso stretto, anche se non sembra che possa essere definito delitto oggettivamente politico .

L'analisi della definizione normativa del delitto politico, enunciata “agli effetti della legge penale” nell'art. 8 c.p., ha portato la dottrina ad operare una duplice distinzione: “delitto politico diretto” e “delitto politico indiretto” da un lato e “delitto politico vero e proprio” e “delitto soggettivamente politico” dall'altro .

La prima diversificazione trae spunto dalla titolarità dell'interesse: è considerato delitto politico diretto, quello che offende un interesse politico dello Stato, vale a dire l'interesse che è proprio dello Stato come tale, in quanto attiene alla vita dello Stato nella sua essenza unitaria.

E' considerato delitto politico indiretto, il comportamento criminoso che offende il diritto politico di un cittadino, cioè il diritto “che il cittadino abbia a partecipare immediatamente e attivamente alla vita dello Stato ricoprendo un ufficio pubblico o adempiendo ad una pubblica funzione”.

La distinzione tra delitto politico diretto e delitto politico indiretto ha perduto ogni attualità ed ha senso solo in un significato storicamente condizionato.

L'ulteriore specificazione tra delitto oggettivamente politico e delitto soggettivamente tale ha, al contrario, una portata ben precisa, derivando direttamente dalla tecnica di normazione seguita nell'individuazione della fattispecie legale.

Nella prima categoria si ricomprendono tutti quei reati, elencati appunto nel titolo I del libro II del codice penale, che tendono a tutelare non solo la

sicurezza dello Stato, ma anche tutto quel complesso di interessi politici fondamentali, di altra indole, rispetto ai quali lo Stato intende affermare la sua personalità e che vanno dalla saldezza e dalla prosperità economica al migliore assetto sociale del Paese e perfino al diritto di conseguire e consolidare quel maggiore prestigio politico che allo Stato possa competere in un determinato momento storico. Si è in presenza, quindi, di reati che si caratterizzano per la peculiare oggettività giuridica: l'incriminazione si giustifica in ragione della specificità dell'oggetto della tutela che, di volta in volta, è rappresentato da organi o istituzioni che compongono l'ordinamento costituzionale dello Stato.

Nella seconda categoria trovano collocazione, invece, i reati comuni che sono considerati politici perché determinati, in tutto o in parte, da motivi politici.

Il modello legale descritto nell'art. 289 bis c.p. si caratterizza, rispetto a quello che prende in considerazione la privazione dell'altrui libertà, unicamente in ragione del peculiare fine politico, definito terroristico od eversivo dell'ordine democratico, che qualifica il dolo dell'agente. Il reato previsto dall'art. 605 c.p. così come si trasforma da delitto contro la persona in delitto contro il patrimonio quando si priva un soggetto della libertà per conseguire un profitto che si impone come prezzo della liberazione (art. 630 c.p.), allo stesso modo va ad inquadrarsi tra i delitti politici quando l'intenzionalità dell'autore trascende la coscienza e volontà di restringere la sfera della libertà di una persona, per identificarsi in una finalità terroristica ed eversiva.

Perché si configuri il delitto di cui all'art. 289 bis c.p. è richiesto, oltre alla corrispondenza del fatto alle componenti oggettiva e soggettiva della fattispecie astratta di cui all'art. 605 c.p., l'ulteriore requisito della direzione dell'azione al raggiungimento di un fine politico che, nel porsi come scopo ultimo della condotta - qualificando, così, il dolo dell'agente - conferisce ad essa una connotazione peculiare, caratterizzante rispetto a qualsiasi altra forma di privazione dell'altrui libertà personale.

L'inquadramento del sequestro terroristico od eversivo tra i delitti soggettivamente politici poggia quindi esclusivamente sull'analisi della struttura del fatto esaminato e prescinde dalla collocazione sistematica che non può non indurre, se ritenuta decisiva, a definire il reato come delitto oggettivamente politico. Se si prescinde, invece, da tale riferimento che, peraltro, ha un valore meramente indiziante nell'ambito dei momenti dell'interpretazione, non si può disconoscere che il sequestro terroristico od eversivo è delitto politico in ragione della specifica intenzionalità dell'agente, vale a dire dal punto di vista soggettivo.

In tale categoria di delitti il fine politico, costituisce proprio la *ratio* della estensione della punibilità, sulla base del principio di difesa di preminenti interessi statuali ai quali risulta legato il fine per cui è commesso il delitto comune. In effetti, il delitto di sequestro di persona, determinato da un fine terroristico od eversivo dell'ordine democratico, s'inquadra tra i reati contro la personalità interna dello Stato con una sua autonomia peculiare, vale a dire come delitto comune compiuto per un fine politico.

A seguito di questa innovazione, si estende, tra i reati elencati nel capo II titolo I del Libro II del codice penale, il numero dei reati comuni determinati da motivo politico.

7. *L'ambito di rilevanza della dissociazione.*

La consistente attenuazione di pena per il concorrente che si dissocia dagli altri si inquadra, nella struttura della fattispecie, nella direttiva seguita dal legislatore nella descrizione dei delitti politici commessi da una pluralità di soggetti, riuniti in bande od organizzazioni criminali: il fatto incriminato si perfeziona nella sua struttura tipica in un momento anteriore e a prescindere dalla successiva condotta del reo che rimette in libertà il sequestrato, la quale può assumere rilevanza esclusivamente ai fini di una diversa misura della pena.

Tuttavia non si può fare a meno di constatare che l'aspetto più pericoloso dell'attività delittuosa non è tanto il fatto obiettivo dell'attacco al bene individuale, quanto l'inviolabilità dell'organizzazione suscettibile di produrre effetti destabilizzanti. La disponibilità dell'ostaggio da parte dei criminali, via via che scorre il tempo diventa sempre più allarmante per la sensazione di impotenza che inevitabilmente si diffonde nell'opinione pubblica, indotta a considerare con sfiducia i tentativi volti a scardinare la compattezza del gruppo eversivo.

La dissociazione come segno di cedimento nella contrapposizione al sistema legale e di recupero da parte di quest'ultimo della prerogativa dell'esclusività nella disciplina della convivenza sociale, è apprezzata più della stessa liberazione dell'ostaggio.

Il riferimento alla dissociazione o al recesso dall'accordo lo si trova, come presupposto per l'applicabilità di cause di non punibilità, proprio con riguardo specifico ai delitti oggettivamente politici.

L'art. 308 c.p., ad esempio, stabilisce che non sono punibili, per i reati di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) o mediante associazione (art. 305 c.p.) o di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) coloro che, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita e anteriormente all'arresto o al procedimento, non essendo promotori o capi, recedano dall'accordo o dall'associazione. Analogamente con riferimento alla banda armata (art. 306 c.p.) ed ancora al delitto di assistenza ai partecipi di essa (art. 307 c.p.), l'art. 309 c.p. stabilisce la non punibilità per coloro che, non essendo promotori o capi, si ritirano dalla banda oppure si arrendano prima che sia commesso il delitto costituente l'obbiettivo della banda armata. In quest'ottica vanno lette pure le disposizioni dell'art. 5 d.l. n. 625 del 1979 che introduce una nuova causa di non punibilità per i delitti commessi per finalità terroristiche od eversive e quella dell'art. 5 l. n. 304 del 1982 che si sostituisce alla prima per i casi tassativamente indicati.

In una prospettiva più ampia, l'art. 1 della citata legge n. 304/1982 nell'introdurre una nuova causa di non punibilità per i reati previsti dagli artt. 270, 270 bis, 304, 305 e 307 c.p. rende inapplicabili gli artt. 308 e 309 c.p. limitatamente alle situazioni e per i tempi in essa indicati.

Non potendo estendere i limiti della non punibilità sino a comprendervi pure le attività illecite cruente come il sequestro di persona, il legislatore è ricorso al criterio della prospettazione della massima agevolazione, in termini di pena, per il concorrente che ritorni sui suoi passi. Analogamente a quanto disposto per il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), il dissenso manifestato da taluno dei concorrenti può assumere forme diverse, dall'adoperarsi per far acquistare la libertà all'ostaggio o per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, all'aiuto concretamente prestato all'autorità di polizia e giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione e la cattura dei concorrenti.

Assume carattere di eccezionalità il regime transitorio dettato per reati commessi sino ad una certa epoca.

La legge n. 304/1982 ha introdotto nuove cause di non punibilità e, accanto ai benefici di vario genere, pure più consistenti diminuzioni di pena per il recesso dall'accordo criminoso, sia nella forma della dissociazione (art. 2) sia in quella della collaborazione (art. 3). A prescindere dalle varie previsioni, dissociazione o collaborazione, ciò che si richiede come elemento essenziale è

“un’immediata disponibilità” di incidenza processuale, consistente nella piena confessione di tutti i reati commessi con l’ulteriore requisito dell’estrinsecazione di comportamenti specifici ai quali è subordinata l’applicazione della causa di non punibilità.

Si tratta di un intervento legislativo di notevole complessità e, per rendersene conto, basta por mente alla difficoltà di intendere il collegamento normativo con l’art. 1 che si ritrova tanto nell’art. 2 quanto nell’art. 3 .

Nel primo caso, si definiscono come necessari per l’applicabilità delle cause di esclusione della punibilità, tre distinti comportamenti, a seconda che l’imputato: 1) disciolga o comunque determini lo scioglimento dell’associazione o della banda; 2) receda dall’accordo, si ritiri dall’associazione e dalla banda, si consegna senza resistenza o abbandoni le armi e fornisca, in tutti i casi, ogni informazione sulla struttura e sull’organizzazione dell’associazione o della banda ; 3) impedisca, comunque, che sia compiuta l’esecuzione dei reati per cui l’associazione o la banda si è formata (comma 2).

Si tratta di un provvedimento legislativo di contenuto eminentemente amnistiale pure se la tecnica seguita - dell’intervento mediante istituti quali le cause di non punibilità e le circostanze attenuanti - tende ad esprimere una scelta di politica criminale che non si identifica *tout court* nella concessione di un’amnistia. Anche se non si è trattato di un atto ablativo, i livelli della pretesa punitiva sono stati abbassati così marcatamente da stravolgere la dimensione che le circostanze attenuanti solitamente assumono nel sistema penale vigente.

Non si comprende, ad esempio, quale differenza si possa ipotizzare tra l’attenuante della dissociazione in funzione dell’elisione delle ulteriori conseguenze dell’attività delittuosa indicata nell’art. 4 d.l. n. 625 e quella richiamata dall’art. 2 co.1 L. 304, sol perché in quest’ultima figura l’avverbio “efficacemente” per caratterizzare l’attività di chi si adopera per elidere o attenuare le conseguenze del reato o impedire la commissione di fatti connessi.

Per quanto concerne poi il caso di collaborazione, non si richiede più che l’aiuto agli investigatori si manifesti “concretamente” ma si pone, come alternativa all’impegno nella raccolta delle prove decisive, l’indicazione di elementi di prova rilevanti.

Le cose si complicano ancora di più quando si prevede, nell’art. 3 comma 2, un’ulteriore diminuzione di pena per i comportamenti di collaborazione in chiave processuale che assumono una dimensione di “eccezionale rilevanza”.

8. *Il giudizio di comparazione tra circostanze.*

I limiti posti con riferimento al sequestro terroristico od eversivo sono stati enunciati in termini chiari: si prevede una riduzione della pena indicata per le due ipotesi dell'evento della morte dell'ostaggio quando ricorre una sola circostanza attenuante e si fissano dei margini di pena insuperabili in presenza di più circostanze attenuanti.

Si è in proposito chiarito che la circostanza speciale introdotta con l'art. 4 d.l. n. 625, per un verso, esclude la concorrente applicazione dell'art. 62 n. 6 c. p. relativamente alla spontanea ed efficace elisione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, per altro verso, cede di fronte alla speciale attenuazione descritta nell'art. 289 bis co. 4 c.p. quando si realizzi integralmente la condotta prevista.

Il legislatore ha combinato criteri diversi con la l. 304/82, allorché, nel qualificare i vantaggi derivabili sul piano sanzionatorio, dall'applicabilità dell'attenuante per il caso di dissociazione e delle altre per il caso di collaborazione, ha introdotto la sostituzione della pena con quella variabile da un minimo ad un massimo (in luogo dell'ergastolo, la reclusione da quindici a ventuno anni nell'art. 2 e da dieci a dodici nell'art. 3) ha indicato un tetto insuperabile di quindici anni, nell'art. 2 e di dieci anni, nell'art. 3, nella riduzione delle altre pene in misura, rispettivamente, di un terzo e della metà ed ha previsto l'abbattimento fino ad un terzo di tutte le pene per i comportamenti di collaborazione di eccezionale rilevanza.

9. *L'applicabilità delle disposizioni generali sui delitti politici. Limiti.*

Alla figura del sequestro di persona politico si applicano le norme contenute nel capo V, titolo I, libro II c.p. relative alle disposizioni generali e comuni a tutti i reati contro la personalità dello Stato.

In primo luogo, si deve ritenere estesa anche alla previsione dell'art. 289 bis c.p. l'operatività delle norme di cui agli art. 302 e 303 c.p., che puniscono, rispettivamente, l'attività di istigazione individuale e di istigazione pubblica ed apologia dei delitti previsti dai capi I e II.

Tuttavia, a seguito dell'abrogazione dell'art. 303 c.p. (Pubblica istigazione ed apologia) ad opera dell'art. 18 della L. 25 giugno 1999 n. 205, rimane in vigore la sola disposizione di cui all'art. 302 c.p. La deroga alla non punibilità alla mera istigazione non accolta, prevista da tale disposizione, riguarda, quindi, anche il caso in cui essa abbia ad oggetto la commissione di un sequestro di persona a scopo di terrorismo od eversione.

In secondo luogo, non vi sono ragioni per escludere che, quando il sequestro di persona risulti di lieve entità - per la natura, la specie, i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione - le pene siano diminuite secondo quanto disposto dall'art. 311 c.p.

In terzo luogo, anche in relazione al delitto di cui all'art. 289 bis c.p. opera la disposizione dell'art. 312 c.p., nel senso che lo straniero che sia stato condannato ad una pena restrittiva della libertà per aver preso parte al delitto di sequestro di persona politico, è espulso dallo Stato.

Non è prevista, infine, alcuna autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento per gli autori del reato di cui all'art. 289 bis c.p., in quanto quest'ultimo articolo non è stato incluso in nessuno degli elenchi nei quali si specifica la disposizione dell'art. 313 c.p. L'esclusione del reato di cui all'art. 289 bis c.p. da tale elenco si comprende agevolmente perché, mentre l'autorizzazione o la richiesta riguardano delitti oggettivamente politici, il sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione, si presenta come delitto comune, ricompreso fra quelli contro la personalità dello Stato solo per la peculiarità del fine che muove la condotta criminosa e, quindi, come delitto soggettivamente politico.

10. *L'equiparazione ai fini penali del sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, al sequestro di persona a scopo di estorsione.*

L'art. 9 *ter* del richiamato d.l. n. 59 del 1978 stabilisce che “le disposizioni del codice penale che richiamano l'art. 630 si applicano anche in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione”. La norma non figura nel testo originario del d.l. n. 59/78 in quanto, in quel contesto, di essa non vi era assolutamente bisogno, dal momento che le due fattispecie erano state incluse nell'unico art. 630 c.p..

Tale scelta se, per un verso, sottraeva il sequestro politico a quel complesso di disposizioni direttamente riguardanti i delitti contro la personalità dello Stato, comportava, per altro verso, la completa equiparazione, quanto ad effetti penali, tra i due casi di sequestro di persona a dolo specifico.

Una volta stabilito, in sede di conversione del decreto legge, di sganciare la nuova figura criminosa dalla preesistente, mediante l'allestimento di un articolo da inserire subito dopo l'art. 289 c.p., si è inteso evitare che - per effetto della collocazione sistematica assunta dal reato, incluso tra i delitti contro la personalità dello Stato - non potesse più estendersi ad esso la disciplina prevista per il sequestro di persona a scopo di estorsione.

Se è chiara la norma di raccordo non altrettanto può dirsi per la sua formulazione, la quale, letteralmente considerata, appare superflua. I richiami del codice all'art. 630 c.p. nulla hanno a che vedere con il sequestro di persona a scopo politico e, anche se fosse venuto a mancare l'art. 9 *ter* d.l. n.59/78, non si sarebbe avvertita nessuna carenza di collegamento.

Non si rinvengono nel codice norme dall'esame delle quali si possa desumere l'esistenza di un particolare regime legislativo, fissato per il delitto estorsivo, e applicabile al sequestro politico.

Anche se l'espressione adoperata è imprecisa, soccorre il raffronto tra l'art. 9 *ter* d.l. 59/78 ed il successivo art. 10 in cui, con maggiore precisione, sono richiamate le disposizioni processuali in vigore per il delitto previsto dall'art. 630 c.p., delle quali si estende l'applicazione del sequestro di persona politico. Se il secondo tende ad uniformare il trattamento processuale, siano le norme contenute oppure meno nel codice, purché processuali, ciò non può non significare che, pure con il primo, sotto l'aspetto del diritto sostanziale, si vuole perseguire l'identico risultato, indipendentemente dalla circostanza che le disposizioni di carattere penale si trovino nel codice o appartengono a leggi per effetto delle quali siano stati modificati istituti da esso regolati.

Viene in evidenza, in primo luogo, il regime della sospensione della prescrizione del reato.

L'art. 16 l. 22 maggio 1975 n° 152 "disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" ha previsto alcune ulteriori ipotesi sospensive, individuate: *a)* nella latitanza e per tutta la sua durata della stessa *b)* nel tempo necessario per la notifica all'imputato che non abbia provveduto alla comunicazione prevista nel c.p.p. sino al giorno dell'avvenuta notificazione o dell'emissione del decreto di

irreperibilità. c) in tutto il tempo del rinvio chiesto dall'imputato o dal suo difensore, di un atto del dibattimento.

L'innovazione si riferisce non a qualsiasi reato, bensì a quelli previsti dalla l. 14.10.74 n. 497 e ad altri elencati, sia pure per fine diverso, nell'art. 14 della stessa legge. Tra i primi rientra sicuramente il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Si debbono applicare anche al sequestro a scopo politico le cause sospensive riguardanti l'altra figura di sequestro finalizzato.

In secondo luogo è applicabile all'ipotesi disciplinata dall'art. 289 bis c.p. l'art. 18 l. n. 152/75. In forza di questa disposizione coloro che, operanti in gruppo o isolatamente, pongono in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei delitti di comune pericolo mediante violenza (artt. 422- 437 c.p.) o dei reati di insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.) di devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), guerra civile (art. 286 c.p.), formazione di banda armata e partecipazione alla stessa (art. 306 c.p.), epidemia (art.438 c.p.), avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.), sequestro di persona (art. 605 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) sono sottoposti alle misure di prevenzione regolate dalla L. 31.5.65 n.575 "disposizioni contro la mafia", destinate agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.

Nell'elenco dell'art. 18 l. 152/75 va incluso ora anche il reato previsto dall'art.289 *bis* c.p. che entra, pertanto, a far parte di quel gruppo di reati, individuabili nell'ambito di quei delitti contro la personalità dello Stato, sanzionati più gravemente e selezionati altresì per finalità preventive, per la maggiore carica di pericolosità sociale insita nella loro commissione.

Si ripropongono per effetto dell'inserimento dell'art. 289 bis c.p., le questioni sollevate dalla non felice formula racchiusa nell'art. 18 l. 152/75 circa i criteri per identificare le situazioni in presenza delle quali è consentito applicare misure preventive. La norma indurrebbe a ritenere passibili di tali misure soltanto coloro che abbiano già compiuto uno dei reati specificati, apparendo la verifica del delitto come il presupposto di fatto dal quale dedurre la rilevanza obbiettiva dell'attività preparatoria, diretta a sovvertire l'ordinamento dello Stato. La soluzione è stata però scartata, in base alla logica considerazione che sarebbe assurdo richiedere la commissione di un reato per rendere operante un intervento volto proprio ad apprestare una difesa preventiva.

La formula legislativa va interpretata, quindi, nel senso che possono essere applicate le misure di prevenzione a quanti abbiano posto in essere atti preparatori, rilevanti dal punto di vista oggettivo, di uno dei delitti menzionati al fine di sconvolgere l'ordinamento dello Stato.

Questo peculiare scopo deve caratterizzare il compimento di atti preparatori, perché possa farsi luogo all'adozione di quelle misure.

Se tale è la ragion d'essere della norma, bisogna concludere che, rispetto a tutte le altre ipotesi delittuose richiamate, il reato punito dall'art. 289 bis c.p. assume - ai fini dell'applicabilità della misura di prevenzione - una posizione autonoma nel senso che è sufficiente, affinché scatti il meccanismo preventivo, il compimento di atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti ad eseguire il sequestro di persona. Poiché il contenuto del dolo specifico è costituito proprio dal fine di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, il sovvertimento dell'ordinamento dello Stato non può rappresentare qualcosa di diverso da tale finalità, ma si identifica nella specificità del dolo.

Ciò vuol dire che se, in apparenza, per l'irrogazione di una misura preventiva si richiede meno di quanto sia necessario in tutti gli altri casi, in realtà è essenziale che la rilevanza obbiettiva degli atti di preparazione interessi non solo l'elemento materiale del reato ma anche quello soggettivo, dovendo risultare da esso la specifica finalità terroristica od eversiva.

In altri termini, si è in presenza di una situazione in cui è ancora più difficile individuare la linea di demarcazione tra attività rilevante ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione ed attività integrante un tentativo di delitto di sequestro di persona a scopo politico (art.56 e 289 *bis* c.p.).

Capitolo terzo

Il sequestro di persona a scopo di estorsione.

SOMMARIO: 1. Il sequestro di persona a scopo di estorsione. L'art. 630 c.p. - 2. Generalità. - 3. Interesse protetto. - 4. Soggetto attivo. - 5. Elemento oggettivo. Consumazione e tentativo. - 6. Le ipotesi aggravanti della morte del sequestrato. - 7. L'elemento soggettivo. - 8. Le circostanze attenuanti.

1. *Sequestro di persona a scopo di estorsione.*

Maggiore approfondimento sarà dedicato al sequestro a scopo di estorsione di cui all'art.630 c.p., poiché si tratta di un reato dai mille volti, atto ad assumere connotati circostanziali trasformativi così rapidi da anticipare l'attenzione dello stesso legislatore. Aldilà dell'aspetto giuridico sanzionatorio, a cui sarà dedicato tutto il capitolo presente, la fattispecie del delitto in questione verrà meglio analizzata in seguito sotto l'aspetto sociologico e puramente clinico-psicologico.

2. *Generalità.*

Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), dopo un lungo periodo di vigenza secondo la sua formulazione originaria, ha subito numerosi interventi legislativi tesi a fronteggiare l'incremento di attività delittuose rientranti in tale schema e che ne hanno profondamente modificato l'originaria struttura.

Il testo del codice del 1930 "sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione" prevedeva due commi: nel primo si comminava una pena da otto a quindici anni di reclusione e la multa da lire quattrocento mila a ottocento mila per il sequestro di persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione; nel secondo comma si prevedeva la reclusione da dodici a diciotto anni se il colpevole conseguiva l'intento (in ciò innovando il codice del 1889 che all'art. 410 "ricatto" formulava l'incriminazione del sequestro estorsivo in termini simili, punendolo con la reclusione da cinque a quindici anni, ancorché il colpevole non conseguisse l'intento).

Un primo intervento legislativo, che si ha con gli artt. 5 e 6 L. 14.10.1974 n. 497 (nuove norme contro la criminalità) ha agito su due direttrici, inasprendo le

pene da un lato e introducendo una circostanza speciale, dall'altro. Infatti, l'art. 5 cit. ha elevato le pene, per l'ipotesi semplice, alla reclusione da dieci a vent'anni e della multa non inferiore a lire quattrocentomila e, per l'ipotesi aggravata, quando cioè il colpevole consegue l'intento, portando la reclusione da dodici a venticinque anni e la multa alla misura non inferiore a lire un milione.

L'art. 6 ha però aggiunto un ulteriore comma all'art. 630 c.p., stabilendo che, nel sequestro estorsivo per conseguire un profitto di natura patrimoniale, se l'agente o il concorrente si adopera in modo da far riacquistare al soggetto passivo la libertà, senza che ciò sia conseguenza del versamento del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste per l'art. 605 c.p., cioè quelle più miti comminate per il sequestro di persona comune.

Di maggior rilievo sono le modificazioni apportate con l'art. 2 d.l. 21.3.1978 n. 59 (norme penali e processuali per la repressione di gravi reati), convertito in legge 18.5.1978 n. 191, che ha completamente riformulato il sequestro con finalità estorsiva. Il decreto legge prevedeva, in unica fattispecie, il sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo o di eversione, ed è stata la legge di conversione, nel suo articolo unico (l. 18.5.78 n. 191) a distinguere il sequestro di persona a scopo di estorsione dal sequestro di persona a scopo di terrorismo od eversione (art. 289 *bis* c.p.).

Tuttavia, la comune matrice di politica criminale - volta a spezzare la spirale crescente dell'industria dei sequestri e ancora più a superare l'emergenza del terrorismo eversivo - ha determinato parallelismi tra le due fattispecie. Queste hanno, nonostante la diversità dei fini, patrimoniale l'uno e politico l'altro, molteplici affinità strutturali sicchè si può ben dire che sono state proprio le esigenze di interrompere la catena dei sequestri politici con apposite disposizioni, a condizionare una parallela formulazione del sequestro estorsivo.

Il solo primo comma dell'art. 630 c.p. è rimasto quasi immutato perché è stato inasprito solo il trattamento sanzionatorio, che va da venticinque a trent'anni di reclusione; la pena pecuniaria è stata eliminata e così anche la circostanza aggravante del conseguimento dell'intento, cioè "il versamento del prezzo della liberazione".

Le analogie con il sequestro politico sono molteplici.

L'evento della morte del sequestrato non voluta dal reo ma comunque derivata dal sequestro, è punito con trent'anni di reclusione; se la morte è cagionata è punita con la pena dell'ergastolo.

E' mantenuta la diminuzione di pena per la liberazione dell'ostaggio senza pagamento del riscatto, ma la più tenue pena prevista dall'art. 605 c.p. ora è riservata al concorrente che a ciò si adopera, dissociandosi dagli altri così come è analogamente previsto per il sequestro politico, usando cioè una terminologia, quella della dissociazione, coniata per coloro che abbandonavano le associazioni di criminalità politica.

Se il sequestrato muore dopo la liberazione e in conseguenza del sequestro, al dissociato è riservata la pena da sei a quindici anni. Le pene stabilite per la morte dell'ostaggio sono diminuite quando ricorrono le circostanze attenuanti, con dei limiti minimi diversificati (non meno di dieci e di quindici) a seconda che la morte del sequestrato non sia voluta o sia stata cagionata.

Si giunge, quindi, alla formulazione vigente dell'art. 630 c.p. con l'articolo unico della L. 30.12.80 n. 894 "modifiche all'articolo 630 del codice penale" Fermo quanto già stabilito al primo comma e nei due successivi per l'evento della morte del sequestrato, viene esclusa la diminuzione di pena per la sola liberazione del sequestrato senza il conseguimento del riscatto e si calca l'accento sulla dissociazione, cui si aggiunge la collaborazione processuale.

Infatti, è mantenuto il particolare trattamento di favore per il dissociato che si adopera perché il sequestrato riacquisti la libertà senza che ciò sia conseguenza del prezzo della liberazione e così anche se muore dopo la liberazione, in conseguenza del sequestro.

A ciò si affianca una sensibile diminuzione di pena - l'ergastolo è sostituito con la reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi - per il dissociato che si adopera, al di fuori del caso già detto, per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze ovvero aiuti concretamente le autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione e la cattura dei concorrenti.

Sono mantenute le diminuzioni di pena in caso di morte dell'ostaggio concorrendo circostanze attenuanti, pur con i limiti minimi già fissati nella precedente formulazione; tuttavia, anche qui si dà risalto al ravvedimento operoso e alla collaborazione processuale del dissociato, di cui si è appena detto, stabilendo che quei limiti minimi di pena, fissati per la morte del sequestrato quando concorrono circostanze attenuanti, possono essere ancora superati allorché sussistano le ulteriori circostanze attenuanti della dissociazione.

Conclude il quadro normativo l'art. 6 d.l. 15.1.91 n. 8 convertito in legge 14.3.1991 n. 82 "nuove misure in materia di sequestro di persona a scopo di

estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia” che stabilisce che, nei casi di dissociazione che dia luogo alla liberazione dell’ostaggio o che eviti che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze o di collaborazione processuale, se il contributo fornito è di ‘eccezionale rilevanza’, anche con riguardo alla durata del sequestro e alla incolumità della persona sequestrata, le pene possono essere ulteriormente diminuite in misura non eccedente ad un terzo.

La stessa legge del 1991 tende inoltre ad impedire il pagamento del riscatto, con il sequestro dei beni della persona sequestrata e dei familiari, colpendo quale favoreggiamento reale chi si adoperi al fine di far conseguire ai colpevoli il prezzo della liberazione della vittima (art. 1) e configurando quale reato il fatto del cittadino italiano che stipuli, anche all’estero, contratti di assicurazione che coprano il rischio del pagamento del riscatto (art. 2).

Infine è obbligatoria per ogni cittadino la denuncia all’autorità, del reato o di altre circostanze di cui si sia a conoscenza in ordine alla richiesta o al pagamento del riscatto o di altre circostanze utili per la cattura dei colpevoli o la liberazione del sequestrato (art. 3).

3. *Interesse protetto.*

L’oggetto della tutela penale nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ha subito modifiche a seconda del mutamento della struttura della fattispecie. Nella versione del codice del 1930 l’oggetto specifico della tutela penale era concordemente ravvisato nell’invulnerabilità del patrimonio, associato all’interesse riguardante la libertà personale. La classificazione del reato tra i delitti contro il patrimonio può far ritenere che il legislatore dell’epoca abbia considerato prevalente la tutela della proprietà sulla libertà personale.

D’altro canto, può notarsi che nel codice non mancano casi di inquadramento sistematico determinati essenzialmente dalla direzione offensiva del dolo specifico e non dal contenuto della lesione obbiettiva.

Circa la struttura del delitto, si osserva in genere che la fattispecie è a doppia specialità o a specialità reciproca perché ha in sé sia un sequestro di persona specializzato dal fine del conseguimento dell’ingiusto profitto come prezzo della liberazione, sia una estorsione specializzata dalla particolare e specifica modalità della condotta.

Tale rilievo sulla struttura del reato non centra il disvalore del reato sotto il profilo degli interessi che tutela: infatti le modalità della fattispecie rivelano un interesse qualitativamente diverso rispetto a quello oggetto di tutela nel sequestro di persona e nell'estorsione. La stessa lettera della legge, richiedendo che il reo agisca allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, fa convergere l'interesse sulla strumentalizzazione della persona, in tutte le sue dimensioni, comprese quelle affettive e patrimoniali, rispetto al fine dell'agente. E' proprio la stretta correlazione posta tra il fine del sequestro, che è il profitto ingiusto ed il suo titolo, cioè il prezzo della liberazione, a porre in evidenza che al centro della tutela vi è la mercificazione della persona.

Dalle vicende normative è agevole rilevare infatti una progressiva attenuazione della dimensione patrimonialistica della fattispecie.

Nel testo del 1930 l'interesse prevalente è quello della tutela del patrimonio: l'eventuale conseguimento del profitto era previsto, infatti, come circostanza aggravante. La legge n. 497 del 1974, inasprisce le pene sia per il reato base che per la circostanza aggravante ed introduce l'attenuante del recesso attivo per l'agente o il concorrente ("liberazione del sequestrato senza il pagamento del riscatto").

Nel caso di sequestro per conseguire un profitto di natura patrimoniale, il conseguimento dell'intento di ottenere il riscatto era considerato una circostanza aggravante.

Con la più incisiva riforma di cui al d.l. n. 59 del 1978 conv. L. n. 191/78, che contempla nella stessa fattispecie la morte dell'ostaggio e la dissociazione del concorrente, la liberazione del sequestrato senza il pagamento del riscatto, viceversa, dava luogo ad una attenuante.

In sintesi, si era passati da una forma aggravata dal conseguimento del profitto ad una forma attenuata per il suo mancato conseguimento.

E sin qui non era ancora consentito affermare che la tutela penale fosse orientata esclusivamente verso la protezione della libertà personale, perché la previsione di una riduzione di pena, per l'ipotesi della liberazione dell'ostaggio senza pagamento del riscatto, dava rilevanza, anche se in forma negativa, al conseguimento del profitto.

La prospettiva cambia radicalmente con la legge n. 894 del 1980 che, con l'abolizione del primo alinea del co. 4 dell'art. 630 c.p. ("quando la persona sequestrata sia stata liberata senza conseguire il prezzo della liberazione, la pena prevista dal co.1 è diminuita), elimina l'attenuante per il mancato conseguimento

del riscatto, stabilendo così l'irrelevanza sul piano sanzionatorio del profilo patrimoniale del reato.

Se poi si considera che l'ingiusto profitto che il reo vuole conseguire come prezzo della liberazione può essere comprensivo anche di utilità di natura non patrimoniale, e che la locuzione "prezzo della liberazione" trova il suo più appropriato significato nella mercificazione della persona, si giunge alla conclusione che neppure il dolo specifico, non più teso esclusivamente ad aggredire l'altrui patrimonio, può giustificare che sia mantenuta l'attuale collocazione del delitto tra quelli che offendono il patrimonio, piuttosto che tra quelli contro la libertà individuale.

4. *Il soggetto attivo.*

Il reato può essere commesso da chiunque, non essendo richiesta una particolare qualifica dell'agente.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio non si realizza il delitto di concussione (317 c.p.), ma quello di ricatto aggravato dalla circostanza comune di cui all'art. 61 n. 9 c.p.

Quanto ai rapporti familiari indicati nell'art. 649 c.p., va precisato che la causa di esclusione della punibilità ivi prevista in ragione di tali rapporti non si applica perché il sequestro estorsivo vi è espressamente escluso.

Nel delitto in esame assume particolare rilievo il concorso di persone nel reato, perché anche se eventuale nel fatto tipico, esso nella fenomenologia empirica è pressoché costante.

Realisticamente, quindi, il legislatore ne ha preso atto con disposizioni di favore per il concorrente che si dissocia, creando una fattispecie del tutto originale nel sistema (parallela all'art. 289 bis c.p.) nella quale si realizzano due distinti regimi penali in ragione delle diverse forme di manifestazione del reato, concorsuale o non concorsuale.

Trova specifica disciplina, nel caso di reato concorsuale, il fatto che taluno, all'insaputa degli altri, cagioni la morte del sequestrato, perché tale evento cagionato o comunque derivato, è espressamente previsto dalla figura criminosa in esame. Per contro, trovano applicazione le regole generali, e in particolare l'art. 116 c.p., per altri fatti, quale potrebbe essere l'evenienza che un partecipante rapini il sequestrato di ciò che possiede, perché il fatto deve essere posto anche a

carico degli altri sequestratori che non possono non rendersi conto che tale ulteriore delitto rientra nel possibile sviluppo, logico e prevedibile, del sequestro e della conseguente segregazione.

Soccorre poi il dolo specifico, che conferisce tipicità al fatto, per l'eventualità che solo alcuni degli autori di un sequestro di cui all'art. 605 c.p. abbiano un fine estorsivo, perché in tal caso si applicherà a tutti la più grave ipotesi di cui all'art. 630 c.p., per la disposizione di cui all'art. 116 c.p.

Il problema è più complesso quando alcuni dei concorrenti agiscano a fine estorsivo ed altri per fine eversivo o terroristico.

Vi sono infatti perplessità nel ritenere che ai compartecipi sia applicabile un solo titolo di reato e non piuttosto che ciascun partecipe risponda per il fine specifico che ha segnato la sua condotta.

A ciò induce innanzitutto il diverso regime sanzionatorio che caratterizza le due fattispecie le quali, pur avendo lo stesso trattamento quanto a fatto tipico e ad evento aggravante della morte dell'ostaggio, sono soltanto simili nella pena riservata al concorrente che si dissocia, più mite nel sequestro estorsivo rispetto a quello politico.

In secondo luogo, l'unica possibilità di configurare il concorso di persone quando i compartecipi perseguono diverse finalità criminose, è quella di ritenere concepibile una partecipazione avente rilevanza quale concorso causale in un fatto conforme alla sola parte oggettiva del reato, senza che abbia rilievo la volontà del concorrente.

Ma si è in proposito osservato che proprio per la relazione con l'art. 110 c.p., l'art. 113 c.p. dimostra che il termine reato comprende anche l'elemento psicologico: infatti, se è espressamente prevista la cooperazione nel delitto colposo ciò significa che "il concorso non presuppone un fatto obiettivamente lesivo di un bene o interesse, ma un fatto di reato nell'insieme dei suoi elementi oggettivi e psicologici".

Quindi, a ben vedere, nel caso prospettato in cui alcuni dei partecipanti agiscano a fini estorsivi ed altri a fini politici, ciascuno risponde del reato che ha voluto proprio perché non c'è accordo, nel senso di volontà di concorrere con altri alla realizzazione di un reato comune e non essendoci comune volontà di concorrere "nel medesimo reato" (art. 110 c.p.) si è fuori del concorso di persone nel reato e delle regole che lo governano.

5. *Elemento oggettivo: estremi, consumazione e tentativo.*

La norma base del sequestro estorsivo è rimasta immutata nel tempo, nonostante le ripetute modifiche apportate in tempi piuttosto recenti all'art. 630 c.p., con disposizioni volte a favorire la liberazione del sequestrato, la resipiscenza del reato, la dissociazione e la collaborazione del compartecipe.

Il fatto, dunque, consiste in un sequestro di persona finalizzato, con dolo specifico, diretto a conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Rispetto al testo originario si è solo inasprita la sanzione e si è eliminata la circostanza aggravante del conseguimento dell'intento.

Per lungo tempo questo fatto è stato scomposto: da una parte l'elemento materiale, comune al sequestro di persona, dall'altra l'elemento psicologico comune all'estorsione; tant'è che la dottrina lo ha ritenuto indifferentemente come sequestro di persona qualificato dal fine estorsivo o come estorsione caratterizzata dal mezzo usato, consistente nel sequestro di persona. Si è in tal modo rinunciato ad una sua analisi particolareggiata, per la quale valeva quanto osservato per i due delitti di sequestro di persona e di estorsione.

Questa visione bivalente è stata all'origine di soluzioni interpretative, con il ricorso talvolta alle peculiarità dell'art. 605 c.p., tal'altra a quelle proprie del delitto di cui all'art. 629 c.p.

Sempre in quest'ottica, il sequestro estorsivo, includendo in sé sequestro di persona ed estorsione tentata o consumata, è stato ritenuto rientrare nello schema del reato complesso. A ciò però si obietta che il sequestro estorsivo ha in sé solo il sequestro di persona, perché il legislatore attribuisce rilievo esclusivamente alla privazione della libertà personale finalizzata a conseguire il prezzo della liberazione del sequestrato e questa specifica intenzione di per sé non integra alcun reato e tanto meno quello di estorsione, nemmeno tentata.

Vero è, invece, che i dati normativi non possono essere scomposti, pena la perdita della tipicità della fattispecie e ciò avviene quando il fatto di sequestro si separa dal dolo, che nella sua specificità orienta la fattispecie. Per individuare la esatta ragione d'essere dell'incriminazione occorre considerare che la condotta di sequestro di persona è rilevante in quanto sorretta dalla specifica intenzione dell'agente e che tale intenzione non è una semplice qualificazione della condotta, ma è indispensabile perché essa acquisti rilievo per la corrispondenza all'ipotesi legale di cui all'art. 630 c.p. Il che equivale a dire che il dolo specifico è il dato centrale della tipicità del sequestro estorsivo.

Ciò premesso, non v'è dubbio che l'elemento materiale consiste in un fatto di sequestro di persona, con la medesima materialità dell'ipotesi delittuosa del sequestro di persona comune di cui all'art. 605 c.p. sicchè, quanto al fatto, vi è comunanza di nozione e, quindi, di problemi interpretativi.

Il fatto costitutivo del sequestro di persona consiste nel privare taluno della libertà personale. La persona deve essere fisicamente libera da interventi coattivi sul corpo che impediscono o limitino tutte quelle espressioni che costituiscono il contenuto di tale libertà, che possono essere non solo la libertà di relazioni spaziali, ma anche interpersonali.

Certo la più importante e percepibile delle facoltà fisiche personali è quella di locomozione, ma la libertà fisica deve essere considerata in tutte le sue possibili estrinsecazioni, sia statiche che di movimento e di relazione, sicchè in tal senso deve essere rivista la tradizionale concezione che identifica la privazione della libertà personale alla privazione della libertà di movimento. Concezione questa, che manifesta i suoi vistosi limiti nel lasciar privi di tutela della libertà personale tutti coloro che non sono fisicamente capaci di movimenti, quali gli infanti, i paralitici totali, i comatosi, i dormienti, etc..

E', infatti, irrilevante che la persona non voglia o non possa esercitare le sue facoltà ed è invece determinante che la libertà personale sia compressa da un potere altrui esercitato sul corpo. Solo così, concependo la libertà fisica della persona non solo come libertà "di" muoversi, spostarsi, agire ecc., ma anche come libertà "da" misure coercitive sul corpo, la libertà del soggetto troverà indistinta tutela.

Quando vi sia la materialità del sequestro di persona e lo scopo sia incerto deve ritenersi l'ipotesi di reato per cui vi è certezza di prova, cioè il sequestro di persona di cui all'art. 605 c.p.

Il reato è a forma libera (o casualmente orientato), normalmente plurisussistente e può commettersi con varietà di modi e mezzi attuativi della privazione della libertà personale.

Il reato è commissivo; può però verificarsi anche una condotta omissiva impropria in virtù della cosiddetta clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. c.p., secondo la quale "non impedire l'evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"; sicché non impedire il sequestro estorsivo equivale a cagionarlo nei confronti di chi ha il relativo obbligo di garanzia. E' il caso, ad esempio, delle guardie private che non intervengono per impedire il sequestro della persona che avevano l'obbligo di proteggere.

L'evento consiste nella perdita della libertà fisica del soggetto passivo per effetto delle misure coercitive esercitate sul suo corpo.

Il delitto di sequestro estorsivo è un reato permanente, caratterizzato dalla compressione della libertà personale a cagione della coazione esercitata sul corpo della vittima. Perché il reato si verifichi è necessario che tale stato antigiuridico sia attuato per un tempo apprezzabile, da valutare in relazione alle concrete modalità del fatto, essendo irrilevanti le sole privazioni di libertà momentaneamente fugaci, salvo il loro significato per la realizzazione del tentativo.

Verificatasi la consumazione, perché trascorso quel minimo lasso di tempo necessario perché la privazione della libertà sia apprezzabile, la situazione antigiuridica si protrae a cagione della condotta del reo di mantenimento della lesione del bene e cessa quando viene meno tale comportamento volontario.

La visione bivalente del sequestro estorsivo riaffiora ancora quando si deve stabilire se sia un reato di danno o di pericolo.

Certamente è di danno relativamente al bene giuridico della libertà personale, mentre è arduo individuare un pericolo di lesione del bene patrimonio perché il fatto non ha alcun dato oggettivo orientato rispetto a tale bene: è solo l'elemento psicologico che, essendo diretto a conseguire il prezzo della liberazione, ha una notevole carica di pericolo.

E' configurabile il tentativo fino a quando il soggetto passivo non abbia perduto la libertà fisica per un tempo apprezzabile, sicché si sia instaurato il dominio altrui sul suo corpo. Per la sussistenza del tentativo è necessario che gli atti posti in essere abbiano direzione inequivoca e attitudine causale a produrre l'evento facendo desumere l'intenzione del reo.

E' possibile la desistenza volontaria fino a quando il soggetto passivo non abbia perduto la libertà fisica, mentre non è configurabile il recesso attivo perché l'evento non è separabile dalla condotta compressiva della libertà della vittima.

6. *Le ipotesi aggravanti della morte del sequestrato.*

L'art. 630 c.p. prevede, ai co. 2, 3 e 4, le ipotesi della morte del sequestrato a causa del sequestro.

La prima ipotesi, descritta nel secondo comma, commina la reclusione di trent'anni, "se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta del reo, della persona sequestrata".

La seconda ipotesi, formulata nel terzo comma, dispone che si applica l'ergastolo "se il colpevole cagiona la morte del sequestrato".

La terza ipotesi infine, relativa al dissociato che si adoperi per far riacquistare la libertà al sequestrato, stabilisce che "se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni".

La fattispecie di cui al co. 3 è una figura commessa dall'autore del sequestro nei confronti del sequestrato. La sua costruzione come ipotesi casualmente orientata, con le stesse espressioni dell'omicidio comune, non consente dubbio alcuno sull'elemento psicologico, che è il dolo.

In ordine alla ipotesi prevista dal terzo comma, va detto che un intervento della Cassazione a Sezione Unite (Cass. Sez. Unite 13.10.1984, Cass. pen. Mass. 85, 306) ha da tempo risolto il contrasto giurisprudenziale delineatosi in passato in ordine alla natura giuridica di tale figura di reato. In particolare, si è affermato che il delitto di sequestro di persona con volontaria uccisione dell'ostaggio è configurato dalla legge come un reato complesso che comprende quali elementi costitutivi condotte che di per sé realizzerebbero figure autonome di reato, quali il sequestro di persona e l'omicidio, sicchè va escluso che esso concorra con il delitto di omicidio volontario.

A tal proposito, conviene però notare che questa ipotesi delittuosa, come quella che punisce la morte dell'ostaggio comunque cagionata, dà particolare rilievo alla vita della persona che si trovi già in stato di sequestro, di una persona cioè che è già inerme.

Invero, il fatto che le ipotesi di morte cagionata o di morte comunque derivata dal sequestro, rispettivamente del secondo e terzo comma dell'art. 630 c.p. abbiano come oggetto dell'azione criminosa una persona la cui sfera di libertà e autodifesa è notevolmente ridotta e il fatto che il legislatore richieda esplicitamente che i delitti siano commessi nei confronti di persona sequestrata ("...se il colpevole cagiona la morte del sequestrato", "se...dal sequestro deriva comunque la morte"), rende evidente che perché le figure di omicidio siano realizzabili è necessario il possesso sulla persona.

Ciò fa ritenere, quindi, che il tentativo sia configurabile, ovviamente nelle ipotesi di morte cagionata, solo quando la situazione di sequestro sia stata già

completamente instaurata, perché se ciò non sia avvenuto e il sequestro si sia arrestato allo stadio del tentativo e sia sopraggiunta la morte della vittima designata quale conseguenza non voluta, si avrà concorso tra sequestro estorsivo tentato e omicidio punito a titolo di colpa ex art. 83 c.p.

Consideriamo ora la fattispecie prevista dal capoverso dell'art. 630 c.p., che punisce il colpevole con la reclusione di anni trenta se dal sequestro derivi comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata.

Questa ipotesi rientra tra i reati aggravati dall'evento, considerati da una parte della dottrina come figure autonome di reato e non come ipotesi circostanziate.

A parte i rilievi che possono muoversi alla concezione di siffatti eventi quali circostanze, soggette quindi a giudizio di bilanciamento anche con le sole circostanze attenuanti generiche, con l'effetto di elidere il peso dell'evento morte e anche volendo considerare irrilevante (ai fini della natura da assegnare a tale evento), il fatto che il legislatore nell'art. 630 c.p. abbia dato alle circostanze una disciplina autonoma (ritenendo che tale autonomia abbia la sua ragione d'essere nella strategia differenziata che impronta la norma che fa affidamento sulla dissociazione per far salva la vita del sequestrato) appare decisivo considerare che, sino a quando nel codice rimane una disposizione quale quella di cui all'art. 42 co.3 - secondo cui la legge può porre a carico dell'agente un evento quale conseguenza della sua azione od omissione, ancorché non ricorra né dolo né colpa - l'interprete non può rifiutarsi di riconoscere la presenza nell'art. 630 c.p. di una ipotesi di responsabilità oggettiva come titolo di imputazione.

E ciò tanto più nel caso in esame in cui, con avverbi rafforzativi, il legislatore rende evidente di voler porre a carico del sequestratore la morte del sequestrato "comunque" sia derivata quale conseguenza non voluta dal reo.

Sembra però naturale considerare che il secondo comma preveda un ampio ventaglio di titoli di imputazione, che hanno come limite estremo quello dell'attribuzione oggettiva, ma che comprendono senz'altro anche quella soggettiva per colpa, anche con previsione, come induce a ritenere il riferimento al rapporto di causalità psichica, quando si precisa che la morte deve derivare dal sequestro quale conseguenza "non voluta" dal reo, rimanendo così escluso il dolo, in tutte le sue forme, contemplato invece nel successivo co.3, che incrimina appunto la morte "cagionata" del sequestrato.

Il rigore di una mera interpretazione oggettiva risulta in ogni caso attenuato quando si ritenga, in coerenza con le prescrizioni della Corte Costituzionale cui si è uniformata la costante giurisprudenza, che l'evento più grave deve presentarsi come prevedibile, cosicché pure nell'imputazione oggettiva deve essere necessariamente presente un coefficiente di colpevolezza.

Pertanto, la rilevanza dell'evento morte può essere esclusa solo se l'evento stesso sia totalmente al di fuori del nesso causale col sequestro e così anche se la morte sia dovuta a caso fortuito che escluderebbe il derivare della morte dal sequestro.

La formulazione dei co.2 e 3 dell'art.630 c.p. relativi, come più volte detto, alla morte del sequestrato, comunque derivata dal sequestro ovvero cagionata, richiede qualche ulteriore considerazione per l'ipotesi della realizzazione plurisoggettiva del delitto, evenienza questa quasi costante nei casi concreti, dato che il sequestro estorsivo richiede un'organizzazione tale, cui non può provvedere una sola persona. Tale realtà costante impronta l'intera fattispecie che, mentre commina pene esemplarmente severe per i sequestratori, offre via di uscita proprio al concorrente che, dissociatosi, salvi la vita all'ostaggio o comunque collabori per evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa ovvero per l'individuazione e la cattura dei concorrenti.

Orbene, qualora tutti i concorrenti vogliano la soppressione dell'ostaggio tutti ovviamente rispondono del delitto di cui al comma 3, cioè di omicidio doloso. Ma può anche accadere che qualche concorrente nel sequestro non partecipi a tale deliberazione oppure manifesti la sua volontà contraria: in tal caso se si dovesse applicare nei suoi confronti la diminuzione di cui all'art. 116 c.p. per essere il reato diverso da quello voluto, la pena da irrogare sarebbe da ventiquattro a trent'anni di reclusione (art. 630 co.6).

Irragionevolmente inferiore cioè a quella inflitta quando nessuno dei sequestratori vuole la morte, ai sensi del co.2 dell'art. 630 c.p., che è di trent'anni di reclusione. a coerenza di disciplina dell'unitario reato concorsuale dovrebbe far ritenere che entrambe le disposizioni regolino il fatto commesso da più persone e che quindi il secondo comma deroghi all'art. 116 c.p. per il concorrente che non abbia voluto la morte dell'ostaggio.

Pertanto ciascun concorrente risponde dell'evento morte, secondo il proprio atteggiamento psicologico, per dolo oppure oggettivamente, pur con i temperamenti già visti.

Qualche considerazione conclusiva sui giudizi di valore che risultano espressi nella successione dei primi due capoversi dell'art. 630 c.p.. Infatti, enunciati i termini della figura base del sequestro estorsivo, il secondo comma, che irrigidisce la pena ad anni trenta per la morte del sequestrato "comunque derivata", ha soprattutto la funzione fondamentale di far presente al sequestratore, la cui condotta criminale già di per sé espone a pericolo la vita dell'ostaggio, che la pena sarà gravissima e predeterminata in misura fissa in caso di morte.

Con ciò il legislatore ha formulato un giudizio di disvalore superiore a quello dell'omicidio volontario comune, che è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno (art. 575 c.p.), e ciò in considerazione della particolare situazione nella quale si trova il soggetto passivo, sicché ne consegue la punizione con l'ergastolo del sequestratore che volontariamente cagiona la morte dell'ostaggio.

La terza ed ultima ipotesi aggravata della morte del sequestrato è, come già accennato, quella di cui al quarto comma, relativa al dissociato che si adopera perché il sequestrato riacquisti la libertà senza che ciò sia l'effetto del pagamento di un riscatto e a cui si applica la pena prevista per il sequestro di persona semplice. "Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni".

Anche questo è un caso di reato aggravato dall'evento in cui al dissociato che si trovi nella situazione descritta si applica la pena del sequestro semplice (il richiamo all'art. 605 c.p. è *quoad poenam*). Tale pena viene sostituita dalla reclusione da sei a quindici anni, nonostante il ravvedimento operoso, se il soggetto passivo muore dopo la liberazione in conseguenza del sequestro. Sicché, in sintesi, l'attenuante del ravvedimento operoso che dia luogo alla liberazione del sequestrato senza il pagamento del riscatto, ha la risposta penale prevista per il sequestro semplice, se però sopraggiunge l'evento morte, il ravvedimento non è sufficiente a degradare la valutazione della quantità offensiva del sequestro estorsivo, che riacquista la sua autonomia sanzionatoria.

L'evento morte deve essere conseguenza del sequestro e, pertanto deve avere una diretta e rigorosa derivazione causale dal sequestro.

7. *L'elemento soggettivo.*

E' essenziale, per la configurabilità del delitto, il dolo specifico consistente nello scopo di conseguire dal sequestro, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Ed è proprio questo particolare scopo che conferisce la tipicità al fatto, differenziandolo sia dal sequestro di persona di cui all'art. 605 c.p. sia da quello a scopo di terrorismo od eversione di cui all'art. 289 bis c.p.

L'ingiusto profitto cui tende il colpevole costituisce il prezzo della liberazione ed è, quindi il corrispettivo che condiziona la liberazione dell'ostaggio. Tale corrispettivo può consistere in denaro o altri elementi patrimoniali, del sequestrato o di terzi ed anche altre utilità peculiarmente non valutabili, purché giuridicamente rilevanti e costituenti un vantaggio per il soggetto attivo.

Il fine estorsivo può sopraggiungere nel corso del sequestro avvenuto per altro motivo e, dal momento in cui si rileva tale dolo specifico, il colpevole risponderà del reato di cui all'art. 630 c.p..

Quando invece lo scopo di conseguire l'ingiusto profitto è estraneo alla liberazione della vittima, non ponendosi come prezzo della liberazione di questa, non si configura il delitto di cui all'art. 630 c.p. ma si ha concorso delle ipotesi delittuose di cui agli artt. 605 e 629 c.p.; così pure non si configura quando tra il sequestro e l'estorsione ricorra soltanto un rapporto di mera occasionalità.

Il reato di cui al 630 c.p. non è configurabile neppure nella ipotesi in cui l'ostaggio abbia comunque già riacquistato la libertà: in tal caso qualsivoglia coazione posta in essere successivamente per conseguire il prezzo sperato o atteso integrerà il distinto reato di estorsione consumata o tentata; egualmente l'ingiusto profitto non costituisce prezzo della liberazione qualora una somma di denaro sia data dalla vittima ai suoi aggressori prima che il sequestro assuma consistenza, anzi proprio con lo scopo di evitarlo.

La nota di "ingiustizia" del profitto è requisito del delitto in esame, che non si realizza quando essa manchi, come nel caso in cui un creditore sequestri un debitore condizionando la liberazione al pagamento di quanto dovuto: in tal caso il soggetto commette un fatto ingiusto per ottenere un profitto giusto, sicché non risponderà di sequestro estorsivo ma del delitto di cui all'art. 393 c.p. in concorso con il sequestro di persona di cui all'art. 605.

Inoltre, va rilevato che l'ingiusto profitto che il sequestratore vuole ottenere quale prezzo della liberazione può essere corrisposto dal sequestrato stesso o, come più frequentemente accade, da terzi legati all'ostaggio da vincoli di

qualsiasi tipo. In tale evenienza, quando cioè il pagamento del prezzo è richiesto ad un terzo, nel sequestro da parte del creditore che si è ipotizzato, il profitto sarebbe sempre ingiusto poiché nessun titolo di credito potrebbe rendere non ingiusto il pagamento preteso dal terzo, e così anche nella ipotesi in cui si privi della libertà un terzo estraneo al rapporto debitorio.

Conviene, infine, ricordare che l'erronea convinzione che il profitto sia giusto esclude il dolo del sequestro estorsivo, salva la responsabilità per ogni altro reato.

8. *Le circostanze attenuanti.*

I commi 4 e 5 dell'art. 630 c.p. prevedono due circostanze applicabili al concorrente che, dissociandosi dagli altri, tenga dati comportamenti.

E' qui che si manifesta la strategia politico-criminale differenziata, che contrappone a inasprimenti sanzionatori, quali quelli già visti per la morte dell'ostaggio, diminuenti premiali nell'intento di disgregare dall'interno le associazioni criminali dedite al sequestro estorsivo. Trattamenti di favore, infatti, sono previsti per colui che, rompendo il patto associativo con i concorrenti, determini la liberazione dell'ostaggio senza pagamento del riscatto (co.4), oppure, al di fuori di questa ipotesi, eviti che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuti l'autorità di polizia o quella giudiziaria all'individuazione o alla cattura dei concorrenti (co. 5).

Nella prima ipotesi, la prospettiva premiale tende a reintegrare il bene della libertà personale, violato dal permanere del sequestro e, quindi, agisce sullo stesso piano dell'offesa e così anche nel caso che il dissociato si adoperi per evitare conseguenze ulteriori dell'attività criminosa; invece, nell'ultima ipotesi, il premio non può ritenersi omogeneo rispetto all'offesa perché è il corrispettivo di una collaborazione processuale.

La matrice comune di tali circostanze è la dissociazione, intendendosi per tale la rottura del vincolo associativo con gli altri partecipi, perché la disposizione richiede che l'associato si dissoci "dagli altri", il che può avvenire solo se il dissociato scinde la propria condotta da quella dei partecipi.

Tale requisito non può ritenersi superfluo o avente la semplice funzione di sottolineare il requisito della volontarietà della condotta del reo. Del resto, se non fosse richiesta la rottura del vincolo, l'attenuante sarebbe applicabile anche a

condotte mosse da spirito di vendetta verso i complici o determinate da errori sulla vittima prescelta, che potrebbe essere liberata in attesa di occasioni più propizie.

Le disposizioni sulla dissociazione, ad una prima lettura, sarebbero inapplicabili all'autore isolato, che in quanto tale non può dissociarsi dagli altri, e così anche a tutti i concorrenti che unanimemente recedano dal loro progetto delittuoso, liberando il sequestrato.

Tuttavia la Corte Costituzionale, cui aderisce analogo orientamento giurisprudenziale, ha chiarito che il termine concorrente è stato usato in senso amplissimo, comprensivo anche dell'agente, sicché dal beneficio non è esclusa né l'ipotesi dell'unico agente che receda dal proposito criminoso rilasciando l'ostaggio, né quella dell'unanime decisione di tutti i concorrenti di dissociarsi dal disegno criminoso liberando il sequestrato.

Non vi è concordia sulla qualificazione giuridica delle diminuenti incentrate sulla dissociazione, sé cioè siano delle attenuanti vere e proprie o siano inquadrabili nei casi di recesso attivo, secondo quanto ritiene la prevalente opinione.

Il problema si fa dipendere dalla dibattuta questione della consumazione dei reati permanenti, perché il recesso di cui all'art. 56 ult. co. c.p. è possibile solo quando l'evento non si sia ancora verificato. Ma si nota risolutivamente in proposito che si tratta appunto di una forma particolare di recesso che presenta la caratteristica di manifestarsi durante la permanenza del reato. E infatti trattasi di una ipotesi di ravvedimento attivo *post patratum delictum* del quale il codice presenta vari casi: a parte l'analogia previsione dell'art. 289 *bis*, possiamo ricordare quelli di cui agli articoli 62 n. 6 (elisione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose), 385 ultimo co. (costituzione dell'evaso), 386 (procurata cattura successiva alla procurata evasione) art. 390 e 391 (procurata inosservanza di pena e di misura di sicurezza detentiva).

Per quanto concerne, in particolare, la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p. per il colpevole che si adoperi spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze del reato che, peraltro la giurisprudenza ritiene inapplicabile ai reati permanenti e quindi anche al sequestro estorsivo, essa risultava manifestamente inadeguata al reato in esame.

Infatti, per favorire la rottura del patto associativo, era necessario operare delle diminuzioni di pena in misura notevolmente superiore e aver di mira in primo luogo la liberazione dell'ostaggio, sicché, anche solo a fronte di tale

risultato, era sufficiente pretendere la volontarietà del comportamento del concorrente e non anche la sua spontaneità, come invece richiesto dalla circostanza attenuante.

Pertanto, la dissociazione non deve essere spontanea, non richiedendo cioè la legge, né derivare da pentimento o resipiscenza, ma deve essere volontaria, nel senso che il dissociato deve poter avere una qualche possibilità di scelta, ancorché utilitaristica e la sua volontà deve essere libera, non coartata né necessitata.

Tuttavia la dissociazione di per sé non è sufficiente per le attenuazioni di pena: essa è un dato subbiettivo fondante le condotte tipizzate in ragione di dati risultati.

Infatti, il dissociato deve realizzare almeno una delle seguenti condotte:

- a) adoperarsi in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà;
- b) adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze;
- c) aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione e la cattura dei concorrenti.

Esaminando la prima ipotesi, essa richiede, non solo come già notato, che il dissociato si adoperi perché il sequestrato riacquisti la libertà, ma richiede anche che tale risultato non sia il prezzo della liberazione.

L'attenuante, quindi, ha natura mista perché pur dovendo essere qualificata come soggettiva - essendo strutturata in prevalenza su aspetti psicologici e di impegno personale dell'agente - esige l'effettiva liberazione dell'ostaggio come risultato della volontà del concorrente dissociato.

La costruzione sintattica del periodo e il considerare il riacquisto della libertà come risultato della condotta non consentono dubbi in proposito e, pertanto, anche quando la condotta del dissociato sia idonea, l'attenuante non è applicabile qualora la liberazione sia il risultato di fattori estranei.

La condizione negativa espressa dall'ipotesi in esame consiste nel richiedere che il risultato della liberazione non sia conseguenza del pagamento del prezzo, perché in tal caso la liberazione sarebbe consequenziale all'avvenuto successo dell'impresa criminale. In proposito, è stato ritenuto che la condizione non possa dirsi realizzata nell'ipotesi di pagamento parziale del riscatto perché in tal caso si può ritenere in parte realizzato il fine estorsivo, essendo stato comunque pagato un prezzo.

Tuttavia, se si considera che la persona è "mercificata" - tant'è che, realisticamente, il legislatore parla di prezzo della liberazione - bisogna

innanzitutto appurare qual è stato il prezzo richiesto e convenuto e, in secondo luogo, il significato del pagamento parziale che, nei limiti in cui non esaurisce la pretesa, non sarebbe di ostacolo alla configurabilità dell'attenuante. Occorre infatti considerare che il caso ipotizzato di pagamento di una *tranche* del prezzo può essere un'occasione di crisi per l'associazione criminale in quanto potrebbe essere più probabile la dissociazione; inoltre, in tale evenienza potrebbe risultare ancora più critica la posizione dell'ostaggio.

Il legislatore con la diminuzione si prefigge il risultato oggettivo della liberazione che non sia conseguenza fisiologica del pagamento del prezzo, sicché non vi sarebbe motivo di ritenere ostativo un pagamento parziale in costanza di sequestro.

In sintesi, occorre verificare caso per caso se la liberazione sia ricollegabile, anche in parte, al pagamento parziale del prezzo, sempre che il sequestro sia opera di più persone e taluna si dissoci perché, se il sequestro sia opera di una persona isolata o il recesso dall'impresa criminosa sia di tutti gli associati, l'accettazione di un pagamento parziale cui segua la liberazione esclude la configurabilità dell'attenuante, in quanto il crimine ha avuto un risultato, ritenuto soddisfacente dagli autori e dai singoli associati.

Naturalmente la diminuzione di pena non è applicabile quando la liberazione della vittima non sia stata preceduta dal pagamento, ma sia avvenuta all'espressa condizione che tale pagamento debba effettuarsi in un momento successivo; in tal caso, infatti, il rilascio dell'ostaggio deve essere considerato solo un'operazione tattica, talora necessitata, posta in essere dagli autori del sequestro.

Quanto ai tempi, è sufficiente che la dissociazione sia anteriore alla liberazione e la determini senza pagamento del prezzo, sicché può beneficiare dell'attenuante anche il concorrente arrestato per l'avvenuto sequestro. Ricorrendo l'attenuante di cui all'art. 630 co. 4, al dissociato si applicano le pene previste dall'art. 605 c.p., cioè quelle poste per il sequestro comune. Il rinvio alle sanzioni di questo reato è *quoad poenam* e il richiamo a quella figura delittuosa indica esclusivamente una ritenuta omogeneità offensiva tra fattispecie e non una omogeneità strutturale, sicché la dissociazione il cui risultato sia la liberazione, ha il significato di ridurre il sequestro estorsivo così attenuato, ad un sequestro di persona comune.

Sensibili riduzioni di pena sono previste al co. 5 dell'art. 630 anche dalle altre due attenuanti, che ricorrono quando il dissociato si adopera per evitare che

l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze ovvero aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione e la cattura dei concorrenti. In tali casi, la pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Queste due attenuanti alternative sono entrambe soggettive, secondo i criteri di prevalenza delle note di soggettività già enunciati per la precedente circostanza. La prima di queste due circostanze svolge una funzione residuale rispetto a quella concernente la liberazione dell'ostaggio, cui si connette oltre che per identità lessicale ("il concorrente che si adopera") soprattutto per espressa eccezione di tale ipotesi ("al di fuori del caso previsto dal comma precedente"). Queste indicazioni servono per la delimitazione della condotta rilevante che è quella di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. Vi rientra l'attività posta in essere per far acquistare la libertà al sequestrato, senza riuscire nell'intento, altrimenti si applicherebbe la precedente attenuante. Certamente vi rientrano condotte quali l'impedire l'eliminazione dell'ostaggio, le sue mutilazioni dirette a far pervenire ai destinatari del riscatto messaggi persuasivi, il pagamento del riscatto e in genere i reati connessi strutturalmente al sequestro, con eccezione di quei comportamenti volti a rendere meno dure le condizioni del sequestrato, sia perché questi non sono compatibili in linea di fatto con la dissociazione, sia perché tale condotta non è volta ad impedire conseguenze del sequestro penalmente rilevanti, ma riguarda le modalità di esecuzione del sequestro stesso.

La seconda attenuante prevista dal co.5 riguarda il concorrente dissociatosi dagli altri che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta delle prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. L'aiuto prestato agli inquirenti deve essere concreto, deve essere volto alla raccolta delle prove che devono avere il requisito della decisività rispetto al risultato alternativo della individuazione o cattura dei concorrenti.

Questa fattispecie di collaborazione *post delictum* richiede che l'associazione sia ancora in atto e che i colpevoli non siano stati ancora individuati o catturati e anche in questa ipotesi non ha rilievo alcuno che la collaborazione del concorrente dissociato con l'autorità sia frutto di un calcolo utilitaristico.

Requisito preliminare posto dalla legge alla collaborazione richiesta al dissociato per beneficiare dell'attenuante è che la collaborazione deve essere

finalizzata alla raccolta delle prove e non già alla ricerca delle prove, che devono essere offerte almeno in gran parte dal concorrente medesimo.

La collaborazione può essere data all'autorità di polizia, all'autorità giudiziaria o ad entrambe e quando ci si riferisce all'autorità di polizia ci si include in essa non solo la polizia giudiziaria ma anche quella di sicurezza, mentre il rapporto con tali autorità non deve essere necessariamente diretto ma potrebbe essere anche mediato o anonimo.

L'aiuto prestato deve essere concreto, nel senso che deve consistere in una collaborazione oggettivamente qualificata dal conseguimento di specifiche prove e queste devono essere decisive, cioè determinanti nell'individuazione dei colpevoli; non rientrano quindi nell'ambito della previsione attenuativa quei contributi successivi all'individuazione o alla cattura autonomamente operate dalle autorità inquirenti che possono concorrere all'apporto di ulteriori elementi di prova per acclarare singole responsabilità e che possono avere rilievo solo al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Le due circostanze ora esaminate, previste nella stessa disposizione di legge e con unica previsione sanzionatoria, pur essendo ontologicamente dissimili - agendo l'una sul piano dell'offesa o della ulteriore offesa e l'altra su quello della collaborazione processuale - sono alternative e, quindi, anche in caso che si verificano entrambe si avrà un solo dato circostanziale. Tuttavia il giudice di ciò potrà tenere conto nella determinazione della diminuzione della pena; a ciò fa propendere il valore subordinato di tale previsione rispetto a quella principale della liberazione dell'ostaggio, che ha indotto il legislatore ad accorpate su un piano paritario qualsiasi effetto positivo concreto ricavabile dalla dissociazione.

L'attenuante della liberazione dell'ostaggio è compatibile con quella della collaborazione processuale prevista in altra disposizione, ma non lo è con quella dell'elisione delle conseguenze ulteriori, che è sussidiaria per clausola espressa rispetto alla prima.

Infine, l'art.6 d.l. 15.1.1991, n. 8 conv. con modif. dalla legge 15.3.1991, n.82 (nuove misure in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), prevede che le pene stabilite all'art. 630 c.p. co. 4 e 5 (oltre che all'art. 289 bis co.4) possono essere ulteriormente diminuite in misura non eccedente a un terzo se il contributo fornito dal dissociato "è di eccezionale rilevanza anche con riguardo alla durata del sequestro e alla incolumità della persona sequestrata". Questa attenuante opera

soltanto in seconda battuta rispetto a quelle già esaminate, perché non può essere mai applicata automaticamente.

Il tipo di contributo fornito dal concorrente dissociato, che deve essere di eccezionale rilevanza, per avere la necessaria determinatezza deve essere riferito ai dati fattuali delle circostanze di cui al co. 4 e 5 dell'art. 630 c.p., dal momento che la relazione posta con la durata del sequestro e la incolumità dal sequestrato (la legge usa l'espressione "anche con riguardo alla durata") non ha carattere di esclusività, ma è semplicemente indicativa delle ipotesi più pregnanti.

Il co. 6 dell'art. 630 c.p. si occupa delle circostanze attenuanti comuni, predeterminando la pena. Sicché, sussistendo una circostanza attenuante, la pena prevista dal co. 2 (morte dell'ostaggio comunque derivata) è sostituita dalla reclusione da venti a ventiquattro anni; la pena prevista dal co.3 (morte cagionata) è sostituita dalla reclusione da ventiquattro a trent'anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni nel primo caso e a quindici nel secondo.

Il co. 7, infine, dispone che i detti limiti di pena possono essere superati allorché ricorrano le circostanze attenuanti di cui al co.5., cioè quelle relative al dissociato che si adoperi per evitare conseguenze ulteriori o aiuti nelle indagini.

Incerti sono i rapporti tra le attenuanti della dissociazione e quella della elisione o attenuazione delle conseguenze del reato di cui alla seconda ipotesi dell'art. 62 n. 6 c.p., che sono tra loro in rapporto di specialità reciproca, le une per la dissociazione e l'altra per la spontaneità e la cui riconducibilità al concorso apparente di norme è problematica.

Ricordato che l'attenuante comune presuppone che il reato sia stato consumato e conseguentemente l'evento dannoso o pericoloso si sia realizzato, sicché non è applicabile sinché il sequestro è in atto, va aggiunto che, quando la permanenza sia cessata, residuano spazi per il contestuale intervento delle due circostanze, quella speciale e quella comune, sussistendo le rispettive note qualificanti.

Al delitto di sequestro estorsivo concorsuale sono applicabili le circostanze aggravanti e attenuanti di cui agli art. 112 e 114 c.p.

In caso di concorso di circostanze attenuanti con circostanze aggravanti si deve compiere il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. perché il legislatore ha solo disciplinato il concorso di "ulteriori attenuanti" ponendo dei limiti alle diminuzioni di pena negli ultimi due commi dell'art. 630 c.p., ma non ha regolato il concorso di circostanze aggravanti. Pertanto, è sufficiente la sussistenza di

un'aggravante comune perché il giudice possa azzerare il sistema premiale con una valutazione discrezionale ritenendo prevalente l'aggravante.

Ciò però rientra in un coerente disegno del legislatore che, in una norma improntata ad una strategia differenziata, si è servito delle sanzioni più gravi e anche di pene fisse per valorizzare così un sistema premiale che ha voluto minutamente dosare, riducendo gli spazi di discrezionalità giudiziale nelle diminuzioni di pena; garantito questo obiettivo di assicurarsi che le pene non potessero scendere sotto certi livelli se non a date condizioni, il legislatore non poteva togliere al giudice la possibilità di valorizzare dati di particolare gravità che la fattispecie concreta imponesse di considerare prevalenti rispetto agli aspetti premiali.

Capitolo quarto

La normativa nella legislazione speciale.

SOMMARIO: 1. L'evoluzione normativa dell'art. 630 c.p. - 2. La legge 15 marzo 1991, n. 82. - 3. Considerazioni critiche sulla legge 15.3.91, n. 82. - 4. Gli strumenti operativi. - 5. Proposte legislative. - 6. Il "pagamento controllato" del sequestro Soffiantini: la richiesta del magistrato del pubblico ministero. - 7. La normativa del sequestro di persona: prospettive di diritto comparato.

1. *L'evoluzione normativa dell'art. 630 c.p.*

Come si evince da quanto sopra esposto, l'originaria formulazione dell'art. 630 c.p. prevedeva il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, già presente nel codice del 1889 con la denominazione di ricatto.

Secondo il testo originario, chiunque sequestrava una persona allo scopo di conseguire per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, era punito con la pena della reclusione da 8 a 15 anni. La pena aumentava da 12 a 18 anni di reclusione nel caso di conseguimento del profitto da parte del reo.

Il reato, collocato nel codice penale tra i delitti contro il patrimonio, appariva strutturato in modo da garantire prevalentemente la tutela del patrimonio piuttosto che la libertà e l'incolumità della persona.

Fra il 1950 e il 1970, ma soprattutto fra il 1970 e il 1974, tuttavia, si verificò non soltanto un aumento vertiginoso del numero dei sequestri di persona, ma anche un mutamento delle motivazioni che erano alla base dei rapimenti e all'originario fine patrimoniale si aggiunsero i c.d. "motivi politici".

Sotto la spinta di avvenimenti allarmanti e delle reazioni dell'opinione pubblica, il legislatore dettò una nuova normativa finalizzata al contenimento del fenomeno. La fattispecie del sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione di cui all'art. 630 c.p., rimasta immutata per un gran numero di anni, subì a partire dal 1974 numerose modificazioni.

Con la l. 14.10.74 n. 497 "Nuove norme contro la criminalità", il legislatore perseguì, dunque, un duplice obiettivo: da un lato fece leva sulla forza intimidatoria e deterrente derivante dall'inasprimento delle sanzioni: la pena della reclusione fu aumentata da 8-15 anni a 10-20 anni nell'ipotesi base (chiunque sequestrava una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione) e da 12-18 anni a 12-25 anni nell'ipotesi in cui l'intento (e cioè, l'ingiusto profitto) fosse conseguito; dall'altro cercò di incentivare la liberazione del sequestrato concedendo all'agente che si fosse

adoperato per rilasciare l'ostaggio senza contropartite una cospicua riduzione della pena: fu prevista l'applicazione delle pene di cui all'art. 605 c.p., e cioè la reclusione da 6 mesi a 8 anni se l'agente o il concorrente si adopererà in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà senza che tale risultato sia la conseguenza del versamento del prezzo della liberazione".

Inoltre la legge stabilì l'attribuzione del delitto in questione (insieme a quelli di rapina e di estorsione aggravata), prima di competenza della Corte d'Assise, alla competenza del Tribunale e l'obbligatorietà del rito direttissimo nel caso in cui non fossero necessarie speciali indagini.

Negli anni successivi al 1974 si ebbe modo di constatare che né gli aggravamenti di pena né il mite trattamento previsto nel caso di liberazione del sequestrato erano serviti a far diminuire il numero dei sequestri di persona.

Fu in occasione del rapimento e della morte dell'onorevole Aldo Moro che la struttura dell'art.630 c.p., rimasta in sostanza invariata fino al cambiamento avvenuto nel 1974, fu rivoluzionata, con l'emanazione in tutta fretta da parte del Governo del d.l. 21 marzo 1978, n. 59 "norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati" convertito con la legge 18 maggio 1978 n. 191.

Come si è già visto, il nuovo provvedimento introdusse nel codice penale, con l'art. 289 *bis*, fra i delitti contro la personalità dello Stato, la nuova figura del sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, colmando così una lacuna dell'ordinamento. Si rese in questo modo concreta la possibilità di sanzionare quei sequestri determinati da motivi politici e diretti ad ottenere vantaggi o utilità di carattere non economico.

In teoria, ipotesi del genere sarebbero anche potute rientrare nella fattispecie dell'art. 630 c.p., ma, quanto ai fini della condotta punita dalla norma citata, dovrebbe intendersi per ingiusto profitto qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, purché si risolva in una situazione che abbia rilevanza per il diritto e che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato.

In mancanza, però, di finalità del genere, i sequestri politici non sarebbero stati punibili ai sensi dell'art. 630 c.p. e perciò la previsione del nuovo reato di cui all'art.289 *bis* serviva, sia pure con ritardo, a colmare una lacuna dell'ordinamento rispetto al fenomeno dei sequestri a scopo eversivo.

Oltre all'introduzione dell'art. 289 *bis*, la legge del 1978 apportò numerose ed importanti modifiche.

La rubrica dell'art. 630 c.p. fu modificata e dalla formula "sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione" fu eliminata la formula "a scopo di rapina". Sia la dottrina che la giurisprudenza, infatti, erano concordi nel ritenere errata la rubrica nella parte comprendente lo scopo della rapina: ciò che caratterizza il sequestro, infatti, è la volontà di conseguire un ingiusto profitto "come prezzo della liberazione". Se il reo avesse tolto da sé alla vittima ciò che possedeva, si sarebbe avuto non ricatto, ma rapina, mancando al profitto conseguito il carattere di prezzo della liberazione.

Anche in giurisprudenza si era affermato che "il fatto rapina non rientra nella struttura di sequestro. Il suddetto delitto è essenzialmente un'estorsione e deve essere commesso non già per impossessarsi di una cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, ma per conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione della persona sequestrata".

La pena prevista per l'ipotesi base fu ulteriormente aumentata e fissata da 25 a 30 anni di reclusione. Fu stabilita una distinzione fra il caso in cui la morte del sequestrato derivasse dal sequestro (caso per il quale fu stabilita la reclusione di anni trenta) ed il caso in cui, invece, la morte fosse volontariamente cagionata (caso per il quale veniva previsto l'ergastolo).

Fu eliminata l'aggravante del conseguimento dell'intento da parte del colpevole: aumentata la pena prevista per l'ipotesi base fino a 30 anni, infatti, venne meno la necessità di aggravarla nel caso in cui l'intento patrimoniale fosse effettivamente conseguito.

Furono previste due ipotesi di ravvedimento attivo: la prima consistente nel mero fatto oggettivo della liberazione dell'ostaggio prima del pagamento del riscatto, la seconda consistente nel comportamento "del concorrente che, dissociandosi dagli altri", si fosse adoperato in modo tale da far riacquistare al soggetto passivo la libertà, anche in questo caso senza pagamento del riscatto.

Infine, fu previsto il caso di morte del rapito dopo la liberazione "in conseguenza del sequestro".

Con la legge 30.12.80 n. 384 (modifiche dell'art. 630 c.p.) il legislatore interviene nuovamente per modificare l'art. 630 c.p.

Con quest'ultimo intervento, però, il legislatore si è limitato a disciplinare la parte premiale dell'articolo in questione, lasciando inalterate sia la struttura ed il trattamento del reato-base, sia le circostanze aggravanti.

E' da sottolineare l'introduzione di una nuova ipotesi di ravvedimento, a favore del concorrente che si adopera "per evitare che l'attività delittuosa sia

portata a conseguenze ulteriori”, ovvero “aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria”.

Inoltre, la legge ha eliminato l’attenuante consistente nella liberazione dell’ostaggio prima del pagamento del riscatto lasciando invece inalterata l’attenuante, già prevista dalla citata legge del 1978, per il concorrente che dissociandosi contribuisca a far riacquistare la libertà del sequestrato.

In seguito alle modifiche di disciplina apportate con il d.l. 59/78 dalla legge n. 894/80, l’oggetto della tutela tende prevalentemente ad incentrarsi sul bene della libertà personale del sequestrato, con conseguente ridimensionamento della prospettiva patrimonialistica sottesa alla originaria conformazione normativa della fattispecie incriminatrice. Un simile assunto è, in realtà, supportato sia dalla soppressione dell’aggravamento di pena precedentemente previsto per l’ipotesi di un effettivo conseguimento del riscatto, che dalla sua sostituzione con la circostanza aggravante della morte dell’ostaggio, nonché dall’esclusione di una attenuazione della pena in caso di mancato conseguimento del profitto, e dal completo sganciamento della prospettiva premiale dalle vicende relative al pagamento del prezzo.

2. *La legge 15 marzo 1991 n. 82.*

In mancanza di una legge che disciplinasse la materia, la misura del blocco dei beni del soggetto passivo è stata adottata, prima del 1991, da singoli magistrati in modo del tutto discrezionale, sulla base di quanto disposto dall’allora vigente art. 219 c.p.p. nella parte in cui obbligava la polizia giudiziaria ad evitare che il reato venisse portato a conseguenze ulteriori: poiché il pagamento del riscatto doveva considerarsi conseguenza ulteriore del sequestro, era considerato legittimo un sequestro preventivo dei beni che presumibilmente avrebbero costituito il prezzo della liberazione.

Era però evidente come simili decisioni non potessero essere lasciate all’iniziativa del singolo: solo l’intervento del legislatore avrebbe consentito il passaggio da una prassi giudiziaria ad una regola normativa generale, valida cioè per tutti ed in ogni caso.

La *ratio* di tale intervento legislativo è facilmente comprensibile: “se fosse già certo prima del sequestro che il riscatto non potrebbe essere pagato e che in nessun caso sarebbe pagato, non si comprende davvero per quale ragione i

criminali dovrebbero imbarcarsi in imprese che non potrebbero dare il lucro sperato”.

Sulla base di queste considerazioni, con il d.l. del 15.1.91 n.8 “nuove misure in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia” convertito, con modificazioni, nella legge 15.3.91 n. 82, il legislatore ha innanzitutto previsto la obbligatorietà del sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti e affini conviventi, con provvedimento del giudice su richiesta del pubblico ministero.

Accanto al sequestro obbligatorio, il legislatore ha previsto un sequestro facoltativo da disporre nei confronti di altre persone nel caso in cui vi sia “fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione della vittima” .

Oltre alle disposizioni sul sequestro preventivo dei beni oggetto del riscatto, il legislatore ha previsto delle vere e proprie nuove figure di reato, pur senza inserirle nell’impianto codicistico.

La prima figura rappresenta un’ipotesi di favoreggiamento reale: viene infatti punito con le stesse pene previste dall’art. 379 c.p., “chi si adopera, con qualsiasi mezzo”, al fine di far conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione.

La seconda figura si riferisce ad un obbligo di denuncia penalmente sanzionato a carico di chiunque sia a conoscenza non solo di atti o fatti concernenti il delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione ma anche di circostanze relative alla richiesta o al pagamento del prezzo della liberazione “o comunque di altre circostanze utili per l’individuazione o la cattura dei colpevoli o per la liberazione del sequestrato”.

La terza figura riguarda la stipula di contratti di assicurazione contro il rischio del sequestro: per evitare che tali contratti possano costituire, per i sequestratori, un incentivo a commettere il sequestro, il legislatore non solo ne sancisce la nullità, ma addirittura punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque li ponga in essere.

Il legislatore, poi, introduce una disposizione che incide, sia pure in minima parte, sugli articoli relativi al sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione ed al sequestro di persona a scopo di estorsione: è prevista, infatti, un’ulteriore diminuzione delle pene stabilite nel caso di dissociazione del

sequestratore (art. 289 *bis* co. 4 e art. 630 co. 4 e 5) “se il contributo fornito dal concorrente del reato dissociatosi dagli altri è di eccezionale rilevanza, anche con riguardo alla durata del sequestro e alla incolumità della persona sequestrata”.

3. *Considerazioni critiche sulla legge n.82 del 15.3.91.*

La conclusione dei sequestri di Silvia Melis e di Giuseppe Soffiantini ha riaperto una discussione pubblica su tre punti particolari: la validità ed efficacia della legge 82/91, la controversa figura dell'emissario e la legislazione premiale per i detenuti condannati per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il comitato per i sequestri di persona (v.§ 1, cap. 1, sez. 2) ha avuto l'opportunità di ascoltare, su questi argomenti, opinioni e pareri diversi che trovano origine dalla diversa esperienza e sensibilità degli interlocutori. Se la maggior parte degli auditi ha apprezzato i risultati ottenuti e il calo del numero dei sequestri che molti hanno ritenuto essere una delle conseguenze della legge, altri ne hanno criticato alcuni aspetti, suggerendo delle parziali correzioni, altri ancora ne hanno chiesto una radicale modifica, mettendo in discussione gli aspetti centrali della legge stessa.

L'apprezzamento più netto è venuto da quasi tutti i componenti dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, mentre opinioni diverse e a volte contrastanti sono emerse tra i magistrati auditi e tra gli ex sequestrati.

Una delle ragioni che aveva spinto il legislatore del 1991 ad approvare la legge che obbligava il magistrato a bloccare i beni nella disponibilità del sequestrato e dei suoi familiari conviventi, stava nel fatto che si riteneva necessario impedire ogni discrezionalità in capo al magistrato procedente che fino a quel momento era stato libero di decidere, sulla base delle sole convinzioni personali e in rapporto al sequestro che stava trattando, se bloccare o meno i beni. Ne erano nate vivaci discussioni tra i fautori della c.d. linea “dura” e quelli della c.d. linea “morbida” cioè tra i magistrati che decidevano di bloccare i beni, pur in assenza di una vincolante prescrizione di legge e magistrati che non adottavano analoghe misure. Questo comportamento difforme e opposto aveva creato non pochi turbamenti e drammi nei familiari delle vittime e aveva aumentato una ricorrente polemica attorno a sequestri che la stampa definiva, con indubbia efficacia, “di serie A” e “di serie B”, cioè sequestri che richiamavano l'attenzione

della grande stampa nazionale - e per i quali si faceva di tutto per ottenere la liberazione dell'ostaggio compreso, come si è spesso sospettato, il pagamento del riscatto da parte di uomini degli apparati dello Stato - e sequestri che invece rimanevano pressochè ignorati.

I fautori della “linea morbida” erano convinti che qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria potesse compromettere la vita dell'ostaggio, per cui si riteneva che la migliore via fosse quella del non intervento durante la permanenza dell'ostaggio nelle mani dei sequestratori. Le cose cominciarono a cambiare quando ci si avvide che non sempre il pagamento del riscatto assicurava il ritorno a casa del sequestrato. Dapprima timidamente poi con più nettezza, diverse autorità giudiziarie iniziarono ad intervenire a partire dalla fase iniziale del sequestro.

Il clima di quegli anni è stato così sintetizzato dal dott. Fleury:

“In Toscana abbiamo vissuto una fase in cui i sequestrati non tornavano più a casa. Questi fatti hanno in qualche misura condizionato il nostro modo di agire nei sequestri successivi. In alcuni sequestri l'ostaggio non è stato rilasciato ed è stato soppresso. Il riscatto era stato pagato lo stesso e soltanto dopo si è saputo che l'ostaggio era stato soppresso. Dopo queste prime esperienze in cui la magistratura aveva lasciato alle famiglie del sequestrato ampia libertà nel condurre le trattative ed evitando indagini per non disturbare le stesse - e in cui, ripeto, i sequestri si erano conclusi così tragicamente - si è cominciato a pensare a metodologie diverse. Già a partire dalla prima metà degli anni Settanta, sulla base della normativa vigente all'epoca e ad una sua interpretazione un po' forzata, abbiamo iniziato ad applicare il blocco dei beni e, più spesso ancora, il sequestro delle somme che la famiglia destinava al pagamento del riscatto, oltre ad un intervento delle forze di polizia tendente ad intercettare i rapitori nel momento della riscossione del riscatto. Questo tipo di metodologia ha avuto in Toscana dei risultati positivi in quanto si sono cominciati a scoprire gli autori dei sequestri di persona. Non vi sono state conseguenze negative per gli ostaggi salvo forse il fatto che in certi casi si è prolungata la durata del sequestro”.

La scelta della Procura della Repubblica fiorentina ha fatto sì che, almeno in parte, i sequestri si spostassero nella vicina Emilia Romagna, confidando nel fatto che in quella regione la magistratura adottasse la linea meno rigida.

Prima dell'approvazione della legge sul blocco dei beni, le autorità statali erano state messe nella condizione di doversi piegare di fronte al ricatto e a dover “assistere, a far quasi da notaio all'evolversi delle trattative”.

In definitiva, la scelta del non intervento degli inquirenti induceva a considerare che il sequestro fosse un fatto privato tra famiglie del sequestrato e sequestratori; tra questi due soggetti - e solo tra loro - doveva svolgersi una trattativa privata che aveva come elemento centrale un baratto: la libertà della vittima in cambio del pagamento; una compravendita intercorrente con chi, attraverso l'uso della violenza, si appropriava di un bene -la vita e la libertà dell'ostaggio- costringendo altri al pagamento del 'prezzo della liberazione'.

Si rileva inoltre che il "sequestrato viene considerato dai banditi un bene; purtroppo diviene un oggetto con un suo valore. Quindi la trattativa per un sequestro di persona diventa in realtà una compravendita". La persona nelle mani dei sequestratori, infatti, si trasforma in una merce, in un mero strumento di baratto e ciò crea spesso un particolare stato d'animo in chi subisce il sequestro.

Che i sequestratori abbiano inteso il sequestro nei termini di una trattativa privata è cosa nota. Lo testimoniano i racconti degli ex sequestrati quando parlano delle reazioni dei loro carcerieri alle notizie che i familiari delle vittime intrattengono rapporti con gli inquirenti. Negli ultimi anni sono andate aumentando via via le iniziative pubbliche a sostegno dei sequestrati di cui si chiedeva il rilascio, esse sono attestazioni di solidarietà che aiutano le vittime e i loro familiari, sono anche il segno che il sequestro di persona comincia a toccare vasti strati di popolazione che prendono a considerare il sequestro come un fatto che riguarda tutti e non più come un fatto privato relegato nella sfera dei rapporti tra familiari della vittima e sequestratori.

Il sequestro, così, appare per quello che è: un delitto odioso che colpisce l'intera comunità e non soltanto le vittime occasionali di quel determinato momento. Tra l'altro questo tipo di manifestazioni risultano importanti anche per un altro motivo: creano una cultura diversa da quella finora prevalente, sottraggono consenso ai sequestratori e li isolano nella coscienza pubblica.

Alla discrezionalità dei magistrati, quindi, si pose un limite con l'entrata in vigore della nuova legge. E' comprensibile che ciò abbia prodotto nell'immediato una reazione dei familiari delle nuove vittime che ha prodotto una serie di difficoltà nella gestione dei rapporti tra gli inquirenti e le famiglie. Si può dire che da allora il rapporto tra la famiglia del sequestrato, le forze di polizia e l'autorità giudiziaria è andato progressivamente logorandosi e complicandosi.

A complicare il rapporto tra i familiari e gli inquirenti è stata anche la radicata convinzione che vi fossero obiettivi diversi proprio tra familiari ed inquirenti. Sicuramente la famiglia mira a tutelare la vita e la libertà del rapito,

mentre gli inquirenti mirano anche all'individuazione e alla cattura dei responsabili: l'obiettivo delle famiglie è riportare a casa il congiunto; quello delle forze dell'ordine è, oltre a quest'ultimo, anche quello di evitare che vengano organizzati altri sequestri Al di là dei contenuti della legge, ciò che in moltissimi casi ha determinato una vera e propria crisi di fiducia tra familiari delle vittime ed inquirenti è stata, da una parte, la fuga di notizie riservate che ha rischiato di mettere in pericolo la vita dell'ostaggio, dall'altra la qualità delle indagini e la professionalità degli inquirenti che non sempre è stata adeguata.

Tuttavia, non sempre i rapporti tra familiari e inquirenti sono stati conflittuali o caratterizzati dalla sfiducia: molto spesso i familiari dei sequestrati hanno dato e ricevuto la massima collaborazione e in molti hanno mostrato gradimento per il blocco dei beni anche perché si è ritenevano che questo servisse quantomeno a ridimensionare le pretese dei rapitori.

4. *Gli strumenti operativi.*

Durante il periodo caldo dei sequestri di persona, tra la fine degli anni settanta e i primi anni ottanta, si sono verificati numerosi problemi di coordinamento nel corso delle indagini. Per queste ragioni la legge n. 82/91 ha previsto la possibilità, con decreto del Ministero dell'Interno, di costituire, allorché si verifica un sequestro, un nucleo interforze alle dipendenze dell'autorità giudiziaria competente.

L'art. 8 co. 2, della legge 15.3.91 n. 82 prevede, infatti, che per le esigenze connesse alle indagini concernenti i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione, sono costituiti appositi nuclei interforze.

Questi nuclei, di solito formati da personale delle forze dell'ordine operanti già nella località dell'avvenuto sequestro e rafforzati da elementi di provata esperienza, hanno il compito di garantire uno scambio circolare di informazioni mettendo assieme i tasselli delle investigazioni.

La costituzione di un nucleo interforze, così come hanno dichiarato diversi "comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica" è essenziale per evitare sprechi di energia e per evitare che l'indagine possa disperdersi in più filoni.

Il nucleo si riunisce periodicamente sotto la direzione del procuratore distrettuale con i magistrati che seguono il sequestro e decidono di volta in volta le strategie investigative.

Solo a partire dal 1991, quando per legge sono stati attivati alcuni organismi giudiziari, c'è stato un coordinamento che ha consentito una circolazione di dati da utilizzare in funzione dell'esercizio dell'azione penale. In precedenza, il livello minimo di coordinamento era assicurato solo dagli organismi investigativi centrali che, disponendo di una conoscenza complessiva del fenomeno, erano in condizioni di lanciare *inputs* ai vari uffici giudiziari.

Spesso è accaduto che diversi uffici giudiziari si occupassero contemporaneamente di sequestri di persona senza che ci fosse un adeguato coordinamento e una circolazione di dati ed informazioni necessari ad affrontare il fenomeno ed ottenere risultati concreti.

In merito ai temi della carenza investigativa va notata una positiva evoluzione: le forze e strutture a disposizione della magistratura e delle forze di polizia erano inizialmente modeste. Successivamente furono costituiti anche gruppi speciali preposti al controllo del territorio.

Malgrado le difficoltà, i risultati raggiunti sono stati positivi. La costituzione di un nucleo interforze, ad esempio, è essenziale per evitare che l'indagine si possa disperdere in più filoni, ognuno dei quali potrebbe seguire degli spunti investigativi; risulta inoltre opportuno che il coordinamento del gruppo interforze sia affidato al magistrato che dirige le indagini. La Procura della Repubblica può organizzare tale attività di investigazione interforze nell'ambito della sua competenza essa interloquisce con il capo della Squadra Mobile, il capo del Reparto Operativo e quotidianamente organizza riunioni per realizzare lo scambio di informazioni sull'operato svolto; conferisce le deleghe di indagini e le relative direttive.

In occasione del sequestro Soffiantini gli investigatori hanno potuto mettere a confronto le modalità di tutti quanti gli altri sequestri di persona avvalendosi anche di tecnologie informatizzate.

Questi nuclei operativi interforze, tuttavia, si sciolgono a sequestro concluso, con il conseguente rischio di perdita di conoscenze specifiche sul fenomeno. Pertanto, si afferma l'esigenza di avere a livello centrale la disponibilità di un gruppo stabile di persone di profonda conoscenza e professionalità sul tema dei sequestri da affiancare, quando necessario, ai nuclei interforze.

E' fondamentale, a tale proposito, il mantenimento di una memoria storica, attraverso l'aggiornamento continuo del personale e la disponibilità in tempo reale di ogni dato e conoscenza connesso ai sequestri. E' importante ristrutturare i

servizi di polizia giudiziaria sul territorio nelle città maggiormente a rischio, rivitalizzando le sezioni che svolgono attività antisequestro, indirizzando l'attività alla cattura dei latitanti che, come ben si sa, sono i soggetti che custodiscono il sequestrato nelle zone di rurali, favorendo infine un'attività di *intelligence*, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi evoluti nell'attività di vera e propria indagine.

Così come appare utilissimo, in fase preventiva, rivitalizzare il controllo del territorio delle aree tradizionalmente utilizzate per la detenzione dei sequestrati.

E' da notare che in determinate aree geografiche, quali Sardegna, Calabria, Toscana, l'unico modo per riappropriarsi del territorio è il controllo minuzioso, stabile, duraturo e continuo dello stesso.

Il tema richiama ad una più compiuta razionalizzazione delle risorse e della loro redistribuzione sul territorio. L'elemento strategico del potenziamento del controllo del territorio è espresso dalla recente direttiva del Ministero dell'Interno e del Capo della Polizia che ha riorganizzato i presidi del territorio in Sardegna, alla stregua di quanto già predisposto in Campania, in Sicilia e nella stessa Roma. I presidi avranno come principale compito quello del controllo del territorio, riconducendo tutte le altre attività alla struttura centrale.

Tra gli interventi più efficaci per contrastare il fenomeno dei sequestri di persona, viene segnalata da tutti la necessità di un impulso forte alla ricerca dei latitanti, dal momento che i rapimenti sono effettuati da organizzazioni criminali che spesso trovano il loro punto di coesione nella presenza dei latitanti.

Il latitante, infatti, non può dedicarsi ad un tipo di attività che lo mette in contatto con un centro abitato o la popolazione e spesso, meglio di chiunque altro, conosce la morfologia del territorio e, quindi, i ricoveri dove custodire l'ostaggio. Si tratta di persone esperte, determinate, abituate a tempi lunghi e agli eventi imprevisti e, da ultimo, la loro mancata presenza dall'ambiente in cui normalmente vivono è chiaramente un fatto che di per sé non desta sospetto.

Per tutte queste ragioni, il latitante diventa un punto fondamentale di riferimento per il sequestro di persona; per questo tra i momenti centrali della attività di prevenzione dei sequestri di persona c'è da sottolineare quello teso alla cattura dei latitanti, che restano ancora molti.

Il contrasto del fenomeno va fatto sul territorio e necessita di un forte impegno coordinato e sinergico tra le forze locali. A livello centrale si possono

dare *inputs*, far circolare le informazioni, offrire l'esperienza e il supporto di elementi che sul campo hanno maturato adeguato *know how*.

Altro versante dell'attività di prevenzione sono gli accertamenti patrimoniali. Le risorse umane - magistrati e forze di polizia - impegnate su questo versante sono ancora scarse, ed il processo penale ne assorbe la maggior parte. Eppure sul piano della prevenzione, lo strumento è di particolare rilievo anche perché per pervenire al risultato della confisca e del sequestro dei beni, cioè all'aggressione dei patrimoni delle organizzazioni criminali, non è necessario lo stesso impiego di energie indispensabile per una condanna penale.

C'è da sottolineare, al riguardo, che la somma pagata in occasione dei sequestri viene suddivisa tra più persone, per cui spesso non c'è un cambiamento sostanziale nelle possibilità economiche personali, tali da richiedere giustificazioni particolari. Si tratta di un aspetto della prevenzione che va affrontato con decisione, perché l'eventuale presenza di modificazione dei patrimoni, anche non ingenti, può essere un indice dell'avvenuto pagamento del riscatto.

In aderenza agli articoli 371 *bis* del c.p.p e 8 del d.l. n. 8 del 91, si sta studiando la creazione di vere e proprie strutture di *intelligence*, cioè di strumenti investigativi stabili, indipendentemente dal verificarsi di un sequestro di persona, di alta professionalità, che operino fra loro in piena sintonia.

Sul piano della raccolta dei dati, oggi l'obiettivo della DNA dovrebbe essere quello di costituire una struttura che accumuli, anche attraverso l'istituzione di un'apposita banca dati, tutte le informazioni possibili sui rapimenti, così da poterle mettere a disposizione, al momento opportuno, dei Procuratori della Repubblica, che sono e debbono restare gli unici titolari delle indagini.

La DNA ha istituito, con provvedimento del 13.12.97, un apposito servizio, di cui sono stati chiamati a far parte i componenti della magistratura con esperienza in materia di sequestro, così da creare un collegamento investigativo nei distretti di Corte d'Appello più direttamente coinvolti, quali quelli di Sardegna, Calabria e Lombardia.

La struttura mira a studiare il fenomeno sotto il profilo normativo e ad approfondire le modalità per la migliore realizzazione del collegamento delle attività relative alla prevenzione e repressione del delitto.

Indubbiamente il potere di coordinamento delle indagini deve rimanere in capo al Procuratore distrettuale che guida l'indagine sul reato.

La DNA potrebbe raccogliere dati, come già avviene, attraverso il sistema SIDDA da parte della procura distrettuale, così da fornire, a qualsiasi procura distrettuale che vi faccia richiesta, il necessario supporto informativo.

La DNA, in relazione al co. 1 dell'art. 8 - avente ad oggetto il collegamento interforze delle attività relative alla prevenzione e alla repressione del delitto di sequestro di persona a scopo estorsivo e nel quadro dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e di impulso attribuite al procuratore nazionale antimafia dall'art. 371 *bis* c.p.p - ha organizzato con la DIA e con i servizi centrali e interprovinciali una serie di incontri nella prospettiva di porre un rimedio alle manchevolezze che, purtroppo, in alcuni casi si sono riscontrate.

In particolare, l'obiettivo della DNA è la creazione di vere e proprie strutture di *intelligence*, cioè di strumenti investigativi stabili, di alta professionalità, che operino in piena sintonia fra loro, senza riserve e rivalità, individuando i migliori meccanismi di contrasto sia sotto l'aspetto tecnologico, tenendo conto dei continui progressi fatti dalla scienza nel campo delle telecomunicazioni, sia approfondendo i temi della cattura dei latitanti e degli accertamenti sui patrimoni.

5. *Proposte legislative.*

L'analisi del fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione finora compiuta ha fatto emergere l'esigenza di suggerire alcuni spunti e proposte di modifica organizzativa e normativa da sottoporre all'attenzione del legislatore.

Gli aspetti più importanti degni di riflessione attengono a tre possibili settori principali di intervento legislativo: nel diritto penale sostanziale, nelle norme procedurali idonee a migliorare lo svolgimento delle indagini e nelle misure di detenzione.

a) *Nel diritto penale sostanziale e nelle norme procedurali idonee a migliorare lo svolgimento delle indagini.*

Fin dall'inizio della sua attività di indagine il comitato per i sequestri di persona (comitato di cui la relativa trattazione è in seguito esposta) ha sentito sollevare il problema, da parte di tutte le personalità audite - e soprattutto da parte

dei rappresentanti delle associazioni ex sequestrati e contro i sequestri - del titolo del reato, che attualmente è collocato tra i delitti contro il patrimonio.

Ebbene, appare ragionevole accogliere in questa trattazione i suggerimenti proposti anche da alcuni disegni di legge presentati in Parlamento, perché si modifichi la collocazione sistematica del reato non più contro il patrimonio ma contro la persona, anche alla luce delle modifiche normative dell'art. 630 c.p., che hanno spostato in tal senso l'attenzione sull'oggetto della tutela personale.

Questa modifica, oltre a produrre sulla società un diverso impatto psicologico trasferendo il reato tra i delitti contro la persona, introdurrebbe una modifica legislativa ben più significativa.

Si ritiene che si possa introdurre, nell'art. 7 della legge 82/91, la possibilità di autorizzare il pagamento controllato anche al fine di salvaguardare la vita dell'ostaggio e di ottenerne la liberazione, nonché in funzione all'approfondimento delle indagini e della successiva cattura dei rapitori, cattura che non necessariamente si deve produrre all'atto della consegna del riscatto, ma anche in seguito.

Collegare la liberazione dell'ostaggio alle indagini rappresenta l'unico modo per evitare, da una parte, di tornare ad un eccesso di discrezionalità del magistrato nell'applicazione del dispositivo, dall'altra, per evitare il rischio che i sequestratori utilizzino metodi di pressione, quali mutilazioni o violenze in genere.

D'altra parte, tutti gli inquirenti, magistrati e forze dell'ordine, auditi dal comitato hanno ascritto una notevole importanza, ai fini investigativi, alle dichiarazioni rese dagli ostaggi una volta liberati. E' definita una miniera di notizie quanto un ex sequestrato è in grado di raccontare e quindi si ritiene che sia estremamente importante, ai fini dell'implementazione delle indagini, favorire appunto, anche attraverso una specificazione nel dispositivo di legge, la liberazione dell'ostaggio mediante il pagamento controllato.

Agendo in questa maniera è ragionevole pensare che vengano superati molti degli ostacoli e delle diffidenze che quasi sempre si sono prodotte tra inquirenti e familiari.

Silvia Melis ha dichiarato che "mentre ai magistrati e ai carabinieri interessava catturare i rapitori, alla mia famiglia interessava soprattutto liberare me". Ebbene, questa che appare una sostanziale divergenza di obiettivi e che costituisce la base di tentativi di contrattazioni parallele o depistaggi delle

indagini, può essere risolta perseguendo, attraverso il pagamento controllato, proprio la liberazione dell'ostaggio.

Dalla lettura del provvedimento di richiesta del pagamento controllato del procuratore Tarquini e dell'autorizzazione del GIP di Brescia, ad esempio, si evince come la liberazione del sig. Soffiantini fosse considerata l'obiettivo, anche perché questo poi avrebbe permesso un'accelerazione dell'indagine (documento allegato in seguito). Si ritiene che questa sia la vera arma legislativa per far accettare sul piano sociale il concetto di "blocco dei beni".

Il blocco dei beni è infatti disposto dal magistrato principalmente a difesa della famiglia del sequestrato, perché toglie la stessa dalla mercè dei sequestratori; diversamente, come del resto tanti casi hanno dimostrato in passato, non si vede perché i sequestratori dovrebbero limitarsi ad una prima o seconda richiesta di riscatto. La normativa sul blocco dei beni, da più parti contestata, ha l'ulteriore effetto di abbassare sensibilmente il prezzo del riscatto, mettendo la famiglia nelle condizioni di non dover disporre di grosse somme; del resto proprio con tale finalità veniva disposto il blocco dei beni dai magistrati, quasi sempre con il pieno accordo dei familiari, anche prima del 91.

Rimuovere il blocco dei beni al fine di liberare il sequestrato deve restare una possibilità unicamente nelle mani del magistrato e con un fine ben preciso: l'agevolazione delle indagini. In tal modo non solo la famiglia non viene lasciata sola nella trattativa, ma la normativa stessa potrebbe costituire un'efficace arma di solidarietà tra inquirenti e familiari.

In molti hanno messo in guardia il comitato dal proporre una revisione dell'art. 7 della legge 82/91 che formalizzi la liberazione dell'ostaggio come fine esclusivo del pagamento controllato perché vi sarebbe una pericolosa inversione di tendenza nella lotta al fenomeno. La misura del blocco dei beni - eventualmente così modificata - non ridurrebbe la sua forza in termini di dissuasione, di scoraggiamento al commettere il crimine, perché al contrario fornirebbe al magistrato il controllo certo e assoluto di qualunque tipo di pagamento, perché, evidentemente, la famiglia non avrebbe più alcun interesse ad attivare i suoi canali alternativi di contatto con i sequestratori.

Privati di questi canali alternativi, privati della possibilità di gestire in proprio il pagamento del riscatto, i rapitori diventerebbero estremamente deboli proprio nei due momenti in cui maggiormente esercitano un grande elemento di pressione sulle famiglie: il primo, quando impongono la trattativa occulta, minando il rapporto fiduciario tra famiglia e inquirenti, e l'altro quando

stabiliscono, unilateralmente, le modalità di pagamento. In entrambi questi momenti i sequestratori agiscono attraverso la figura dell'emissario, figura emblematica nel rapimento sardo, praticamente sconosciuta nelle altre tipologie del reato.

A tal proposito ci si chiede perché esclusivamente nella fenomenologia dei rapimenti di matrice sarda ha visto il costante intervento della figura dell'emissario, del mediatore e perché la stessa soluzione non caratterizzi i rapimenti consumati in altre regioni del Paese.

Non è facile dare una risposta che sia semplice e risolutiva, dato che la figura stessa dell'emissario è strettamente legata al fenomeno dei rapimenti in Sardegna e si ricollega alle tradizioni del mondo agro-pastorale in cui questo reato è nato e si è sviluppato quale diretta continuazione dell'abigeato.

Certo è che, soprattutto negli ultimi casi di sequestro in Sardegna, si è configurata una chiara tendenza alla "professionalizzazione" del mediatore.

Mentre in passato questo poteva essere un amico di famiglia, un parente, a volte addirittura una sacerdote - il che costituiva una duplice garanzia sia nei confronti della famiglia circa la vita dell'ostaggio, che nei confronti degli autori del delitto, circa il pagamento del riscatto - oggi la situazione appare diversa.

Spesso il mediatore di un rapimento è risultato poi coinvolto con un ruolo attivo anche in altri casi di sequestro di persona, a conferma di un quadro di mobilità di ruoli all'interno di bande dedite a questo tipo di reato. Soprattutto dopo l'introduzione della legge sul sequestro dei beni, essendo punita l'azione del mediatore, è evidente che tale tipo di intervento è gravato di un tale rischio che non si vede come esso possa essere considerato possibile da chi non fa parte dell'organizzazione stessa con appunto un ruolo preciso, quello dell'emissario.

Vi sono ragionevoli sospetti per ritenere che anche figure di emissari coinvolti negli ultimi casi di sequestro possano aver avuto un ruolo attivo, sia pur a livello diverso da quello operativo della banda, nella realizzazione del reato. Senza di loro non si potrebbe accedere al pagamento del riscatto, in condizioni di sicurezza e garanzia per i sequestratori. Potremmo arrivare a dire, condividendo l'opinione espressa da autorevoli esperti di sequestri sardi, che probabilmente non esisterebbero più sequestri in Sardegna se si togliesse di mezzo la figura dell'emissario, come del resto l'esperienza calabrese insegna: i sequestri in Calabria sono scomparsi perché la resa economica è poco interessante per la *'ndrangheta*, ed è pur certo che questi si sono interrotti, perlomeno quelli con certe caratteristiche organizzative, proprio in concomitanza con la legge del 1991

e soprattutto perché il reato si è dimostrato non esente da rischi: circa l'80% dei responsabili di sequestri sono stati individuati, catturati e condannati.

In Sardegna, invece, la figura dell'emissario ha subito una modificazione nel senso di una sua "specializzazione", se così si può dire, al punto che in alcuni casi ne è stata tentata l'esportazione, se pur senza successo.

Si ritiene importante non solo mantenere, come previsto dalla normativa in vigore, la punibilità di chi a qualunque titolo intralci le indagini, ma si propone di individuare con precisione la condotta del mediatore che procede al pagamento non autorizzato del riscatto perché venga punito a titolo di concorso nel reato di sequestro di persona.

Un ulteriore e significativo intervento legislativo, nell'ottica di rendere più agevole la persecuzione e la punibilità di colui che si frappone tra gli investigatori, le famiglie e i rapitori, sarebbe quello di estendere la portata dell'art. 12-*quinquies* della legge 7/8/92, n. 356 anche al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (in aggiunta, quindi, alle ipotesi già previste di ricettazione, riciclaggio e relative alla punibilità di chi impiega somme di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita): questo articolo prevede, infatti, che possa essere comminata una pena da due a sei anni di reclusione a chiunque "attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni od altre utilità al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli art. 648, 648-*bis e ter* c.p. La previsione espressa anche del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione renderebbe punibili tutte quelle condotte di intermediazione o di partecipazione nel reato qualificate da un rapporto diretto del soggetto con il denaro destinato al pagamento del riscatto.

D'altra parte in materia di norme applicabili alle ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione, il successivo art. 12-*sexies* della legge citata, disciplinando casi particolari di confisca, indica, tra le ipotesi, anche la condanna per il reato di cui all'art. 630 c.p., disponendo che "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o di altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica".

Una modifica legislativa che ci pare condivisibile è quella, suggerita ancora da alcuni disegni di legge giacenti in Parlamento, di rendere maggiormente punibile il sequestratore che produce lesioni all'ostaggio. E' infatti ormai una

triste costante di questo reato la mutilazione dell'ostaggio o comunque l'abitudine di sottoporlo a continue, gratuite e inaudite violenze fisiche e psicologiche. Tali condotte non possono non aggravare la situazione processuale del responsabile, ma devono anche impedire poi che allo stesso si possano applicare eventuali benefici penitenziari.

Un ulteriore livello legislativo su cui agire è quello che consente di favorire, ancor più concretamente di quanto già fa la legge 82/91, la dissociazione e il ravvedimento di chi ha partecipato al sequestro.

Si ritiene del resto che, come avvenuto durante il periodo del terrorismo, sia compito dello Stato tentare di disarticolare direttamente i legami che tengono insieme le bande di sequestratori; e l'unico sistema che fino ad ora si è dimostrato efficace è proprio quello di rendere estremamente significativo il premio per colui che si dissocia.

Dissociazione che deve essere chiara, completa e deve contribuire realmente alla liberazione dell'ostaggio e alla risoluzione delle indagini in tutti i suoi aspetti e deve prevedere che il pentito non abbia commesso a sua volta violenza di alcun tipo sull'ostaggio. Non sarebbe del resto comprensibile alcuna forma di indulgenza per chi, pur dissociandosi, avesse portato a termine azioni di violenza fisica sul rapito. Inoltre, va rotto quel legame omertoso e solidaristico che spesso lega le bande di sequestratori a chi consente loro di mantenersi in latitanza, a chi fornisce loro vitto, assistenza e soluzioni logistiche.

Infine, pur toccando un punto molto delicato, sarebbe opportuno sanzionare con maggior rigore chi, venuto a conoscenza di particolari circa un sequestro, non riveli quanto saputo alle autorità inquirenti, come del resto già previsto dall'art.3 della legge 82/91.

Sbloccare l'omertà, favorire e, dove occorre, obbligare le testimonianze e le dissociazioni possono essere alcuni interventi legislativi utili ad affrontare in maniera non certo radicale, ma forse più decisa un reato così odioso come il sequestro di persona. Nella fase delle indagini preliminari potrebbe valutarsi la possibilità di restringere l'accesso al giudizio abbreviato, che comporta in caso di condanna una riduzione di un terzo della pena, per 630 c.p. e altri gravi reati quali quelli indicati dall'art. 4-bis Ord. Pen e 407 c.p.p.

Dal punto di vista delle dotazioni strumentali sarà sicuramente interessante seguire i progressi della tecnologia, anche se, come riferito da più esperti, anche nel passato molte speranze riposte nella strumentazione sono cozzate contro difficoltà logistico-ambientali, per il momento ancora difficilmente superabili.

A conclusione di questo paragrafo circa l'organizzazione delle indagini e l'implementazione degli strumenti preventivi, sembra doveroso accennare a due aspetti, spesso misconosciuti, ma fortemente sottolineati da famiglie ed ex sequestrati.

Il primo aspetto da considerare è quello della fuga di notizie e quindi il ruolo dei mezzi di informazione nei casi di sequestro di persona. Se da una parte è doveroso accertare le responsabilità delle fughe di notizie e sanzionare pesantemente gli eventuali autori, dall'altra è indispensabile richiamare i *media* ad un particolare codice deontologico. E' da ricordare come una notizia apparsa sui giornali, quando doveva restare segreta, è costata la seconda mutilazione a Giuseppe Soffiantini.

Non che si debba ricorrere a norme legislative che regolamentino in forma restrittiva la libertà di stampa, già temperata dal divieto di pubblicazione di atti di indagini; si ritiene però che la particolarità di questi avvenimenti richieda una particolare sensibilità da parte di tutti i mezzi di informazione.

Il secondo aspetto sottoposto al comitato, è stato quello di una particolare attenzione da parte del Ministero delle Finanze nei confronti delle famiglie costrette a pagare ingenti riscatti ove essi avvengano nell'ambito del pagamento controllato. Questo potrebbe costituire un forte incentivo per le famiglie alla collaborazione con gli inquirenti e a non ricercare canali alternativi di pagamento del riscatto. Ci si rende conto che la materia è estremamente delicata e particolarmente pericolosa, per il rischio di abusi e, tuttavia, si ritiene giusta una riflessione da parte degli organismi competenti, ai quali si chiede sensibilità e ragionevolezza, anche dopo la soluzione di un caso di sequestro di persona, nel prevedere eventuali meccanismi fiscali che tengano conto delle particolari condizioni economiche delle famiglie e non gravino come ulteriore balzello su economie già provate.

b) *Nelle misure di detenzione: la situazione attuale.*

Il regime penitenziario attualmente applicabile per i condannati per sequestro di persona a scopo di estorsione è regolato dall'art. 4-bis dell'Ord.pen. Questo articolo è stato introdotto dalla legge sulla criminalità organizzata del 12.7.91, n. 203 e modificato dalla legge sulla criminalità mafiosa dell'8.6.92 n. 306 e regola il divieto di concessione dei benefici per i condannati di alcuni delitti tra i quali vi è anche quello di sequestro di persona a scopo di estorsione. Pertanto,

non sono applicabili per il divieto generale sancito dalla norma citata, ai condannati per il reato di cui all'art.630 c.p., le misure alternative alla detenzione che sono: *l'affidamento in prova al servizio sociale* (art. 47 ord.pen.), *la detenzione domiciliare* (art.47 ord. pen.), *la semilibertà* (art. 50 ord.pen.), *l'assegnazione al lavoro esterno* (art. 21 ord. pen.) ed *i permessi premio* (art.30 ter ord. pen.). Può essere applicata invece la liberazione anticipata (art. 54 ord. pen.), per specifica esclusione del legislatore che in questo senso mitiga l'asprezza del regime introdotto a seguito della morte del giudice Falcone.

La stessa severità viene mantenuta nella recente legge 27.5.98, n. 165 (c.d. legge Simeone), nella parte in cui prevede la possibilità di sospendere l'esecuzione delle pene detentive non superiori a tre anni o al limite di quattro anni (in caso di condanne che riguardano alcuni articoli della legge 309/90), consentendo al condannato di presentare un'istanza per l'applicazione delle pene alternative alla detenzione, la cui disciplina, regolata dalla legge 26.775, n. 554 sull'ordinamento penitenziario, è stata modificata dall'intervento legislativo sopra indicato.

Queste misure alternative alla detenzione sono: l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà.

La sospensione dell'esecuzione della pena prevista non può essere tuttavia disposta a favore dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis ord.pen., tra cui, com'è noto, figura anche l'art. 630 c.p.

Per i condannati per i delitti previsti nell'art. 4 bis è tuttavia possibile accedere ai benefici penitenziari *“solo nei casi in cui collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58 ter ord.pen.”*.

L'art. 58-ter ord.pen., introdotto dalla legge 12.7.91, n. 203, sulla criminalità organizzata, indica i requisiti richiesti per la valutazione della condizione di “collaborante”, che deve essere formalmente dichiarata da Tribunale di sorveglianza, sentito il Pubblico Ministero.

Per poter essere considerato collaboratore di giustizia occorre, infatti, che il condannato *“si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che abbia aiutato concretamente la polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati”*.

Ulteriori deroghe al divieto generale sancito dall'art. 4-bis ord.pen. sono nello stesso articolo previste per il condannato al quale sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62 n. 6 (risarcimento del danno), 114

c.p. (minima partecipazione al fatto, in caso di concorso nel reato o quando il reato è stato commesso da minorenne o da persona inferma di mente o da persona sottoposte all'altrui direzione, vigilanza o custodia) o al quale sia stata applicata la disposizione di cui all'art. 116 c.p.(reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti), il quale può godere dei benefici anche se la collaborazione offerta risulti oggettivamente irrilevante, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Vi sono stati poi in tema di collaborazione, importanti interventi della Corte Costituzionale che hanno di fatto annullato la portata del divieto normativo di cui all'art. 4-*bis* ord.pen., estendendo l'applicabilità dei benefici a casi in cui la collaborazione sia "inesigibile" o "impossibile", quando, cioè "*la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata in sentenza, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata*" (sent. Cort. Cost. del 19-27.7.94, n. 357) o quando "*l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata*" (sent. Corte Cost. 22-2/ 1.3.1995, n.68).

Per quanto riguarda la possibilità del condannato per il reato di cui all'art. 630 c.p. di ottenere permessi premio, importante è anche la sentenza della Corte Costituzionale 11-14.12.95, n. 504, che consente la concessione dei permessi a coloro che, *pur non collaboranti, abbiano già fruito di permessi premio e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata*.

Il solo limite alla concessione dei benefici per coloro che, pur essendo stati condannati per gravi reati, abbiano intrapreso un'opera di collaborazione con la giustizia, consiste nel divieto di accesso alle misure alternative alla detenzione per quei condannati che si siano resi responsabili di evasione o di altri delitti dolosi durante l'esecuzione delle misure (i quali possono nuovamente accedere ai benefici dopo un certo periodo) e per i condannati per sequestro di persona a scopo di estorsione che abbiano cagionato la morte del sequestrato, se non hanno scontato almeno i due terzi della pena inflitta e, in caso di ergastolo, 26 anni (art. 58 *quater* ord. Pen.).

L'applicazione dei benefici ai collaboranti ex art. 58 *ter* ord.pen. è disciplinata dalle disposizione della legge sull'ordinamento penitenziario: l'art. 30 *ter* comma 4 lett e), all'art. 21 e art. 50 del medesimo ordinamento.

L'effetto dell'intervento della Corte Costituzionale è stato quello da una parte di scardinare la portata punitiva dell'art. 4 bis, dall'altra di attribuire al solo magistrato di sorveglianza il potere-dovere di decidere e valutare le condizioni per l'applicabilità dei benefici anche ai condannati rientranti nella categoria prevista dall'art. 4 bis ord. pen., costringendo questi ad un gravoso compito di analisi delle sentenze di merito e di interpretazione della sussistenza delle condizioni determinanti l'inesigibilità o l'impossibilità della collaborazione (al di fuori, quindi, di un'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, senza il parere del p.m. e senza una dichiarazione formale dello *status* di collaborante).

Sarebbe importante, in tal senso, riportare la valutazione del contenuto della collaborazione al giudizio del Tribunale di sorveglianza, "acquisite le necessarie informazioni e sentito il p.m. presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata presentata la collaborazione", ripristinando la portata originaria dell'art. 58 *ter*, comma 2, e sentito il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

6. *Il "pagamento controllato" del sequestro Soffiantini: la richiesta del magistrato del pubblico ministero.*

«[...] Ritenuto che dunque nell'attuale contesto delle presenti indagini preliminari s'imponga di dare corso alla procedura del pagamento controllato di cui all'art. 7 legge 15-3-91, n. 82;

che tale scelta in via prioritaria si prefigge la finalità di pervenire alla liberazione di Giuseppe Soffiantini ;

che peraltro la liberazione di Soffiantini Giuseppe consentirà anche l'acquisizione di fondamentali elementi probatori utili per la individuazione e la cattura di quanti attualmente tengono in ostaggio Soffiantini Giuseppe dopo la fuga di Farina Giovanni e Cubeddu Attilio, con l'ostaggio, dalla prigione scoperta dagli inquirenti;

che invero le operazioni esperibili durante la fase del pagamento controllato (e successivamente) permetteranno l'acquisizione di importanti elementi investigativi;

che ugualmente preziosissimi saranno certamente i dati e le notizie che Soffiantini Giuseppe, una volta liberato, potrà fornire;

che in particolare le indagini si strutturano investigativamente secondo le modalità proprie della tecnica di ricerca dei latitanti, atteso che i c.d. carcerieri

di Giuseppe Soffiantini (trattasi come sopra precisato dei latitanti Giovanni Farina e Attilio Cubeddu) risultano individuati e conosciuti;

che in siffatto contesto le descritte operazioni di pagamento controllato possono, con l'appalesamento del luogo che sarà scelto dai sequestratori per l'abboccamento e del luogo in cui Soffiantini Giuseppe sarà rilasciato, permettere di conoscere indicazioni utili ai fini dell'individuazione del luogo di prigionia e pertanto indispensabili ai fini della cattura degli attuali sequestratori;

che l'operazione di pagamento controllato ex art. 7 l. 82/91 deve essere articolata secondo i seguenti imprescindibili criteri: priorità assoluta della finalità di pervenire alla liberazione dell'ostaggio; tutela massima dell'incolumità dell'ostaggio; individuazione, come richiesto dalla famiglia Soffiantini e come ritenuto opportuno per la buona riuscita dell'operazione, evitando che i sequestratori abbiano motivo di sospetto, degli emissari (che dovranno essere consapevoli e consenzienti) tra persone di fiducia della famiglia; utilizzo, come richiesto dalla famiglia e come ritenuto opportuno attesi i tempi ristrettissimi, di autoveicolo (Fiat Panda 4x4 bianca a tre portiere) messo a disposizione dalla famiglia Soffiantini; esclusione di qualsivoglia strumento di controllo sul denaro (ad eccezione dell'annotazione dei numeri seriali) e sull'involucro che conterrà lo stesso, in quanto fonte di rischio per il buon esito dell'operazione e di fatto di non apprezzabile utilità, attesi peraltro i limiti di fattibilità tecnica; esclusione di tutte le forme di controllo sul percorso, sulla persona degli emissari e sulla località ove potrebbe avvenire l'abboccamento, che possano implicare rischi per l'incolumità dell'ostaggio e comprometterne la liberazione; prelevamento della provvista in denaro da effettuarsi personalmente nella persona di Soffiantini Carlo, presso la sede di Bergamo della Banca popolare di Bergamo-Credito Varesino con adeguata scorta da parte della polizia giudiziaria del nucleo interforze; pagamento del riscatto da effettuarsi in dollari USA per l'ammontare di 5 miliardi di lire (pari a 2.770.000 dollari USA in banconote da 100 dollari); esclusione di qualsiasi attività successiva al pagamento controllato del riscatto che possa pregiudicare la liberazione e l'incolumità dell'ostaggio; installazione nel veicolo scelto per il percorso di cui sopra di apparecchiature atte a localizzare lo stesso ed a captare le eventuali conversazioni tra presenti; impiego, ove tecnicamente possibile, senza rischi per gli emissari e per il sequestrato, di apparecchiature occultate su oggetti indossati dagli emissari medesimi (previo loro consenso) atte a localizzarli; imitazione, per ragioni di riservatezza, degli interventi decisionali e perativi di competenza del nucleo interforze alle persone dei dott. Mazza e Mariconda nonché dei capitani Acerbio e Fantozzi sopra indicati; inizio delle operazioni di pagamento controllato a partire dalla giornata del 2 – 2. 1998 ore 20 circa.

Visto il comma 1 dell'art.7 l. 15.3.91, n. 82

chiede

che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, fermi il vincolo del sequestro (blocco dei beni) di cui all'ordinanza di codesto GIP datata 19.6.97, voglia autorizzare, ai fini del pagamento controllato del riscatto richiesto per la liberazione di Soffiantini Giuseppe, la disposizione, da parte di Soffiantini Carlo, Giordano e Paolo, della somma di 2.770.000 dollari USA (corrispondente a lire 5.000.000.000) di cui al provvedimento 29.1.98 di codesto giudice che ne

autorizzava l'acquisto con le somme depositate sul conto corrente n. 2311 intestato a Carlo Giordano e Paolo Soffiantini presso la sede di Brescia della Banca popolare commercio ed industria, filiale di Brescia (conto corrente ricompreso nel vincolo di cui alla citata ordinanza 19.6.97 di codesto GIP), estendendo tale vincolo all'anzidetta valuta estera, somma depositata all'interno delle cassette di sicurezza n. 3938 e 3940 cat. N. 11 della banca popolare di Bergamo-credito varesino, filiale di Bergamo intestate a Soffiantini Paolo e Giordano;

precisa

- 1) sarà assicurata la priorità assoluta della finalità di pervenire alla liberazione dell'ostaggio;*
- 2) sarà garantita la tutela massima dell'incolumità dell'ostaggio;*
- 3) saranno individuati, come richiesto dalla famiglia Soffiantini e come ritenuto opportuno per la buona riuscita dell'operazione, evitando che i sequestratori abbiano motivo di sospetto, gli emissari (che dovranno essere consapevoli e consenzienti) tra persone di fiducia della famiglia;*
- 4) sarà utilizzato, come richiesto dalla famiglia e come ritenuto opportuno attesi tempi ristrettissimi, autoveicolo (fiat panda 4x4 bianca a tre portiere) messo a disposizione dalla famiglia;*
- 5) sarà escluso qualsivoglia strumento di controllo sul denaro (ad eccezione dell'annotazione dei numeri seriali) e sull'involucro che conterrà lo stesso, in quanto fonte di rischio per il buon esito dell'operazione e di fatto di non apprezzabile utilità, attesi peraltro i limiti della fattibilità tecnica;*
- 6) saranno escluse tutte le forme di controllo sul percorso, sulla persona degli emissari e sulla località ove potrebbe avvenire l'abbeccamento, che possano implicare rischi per l'incolumità dell'ostaggio e comprometterne la liberazione;*
- 7) sarà prelevata la provvista in denaro, da effettuarsi personalmente a cura di Soffiantini Carlo, presso la sede di Bergamo della Banca popolare di Bergamo-credito varesino, con adeguata scorta da parte della polizia giudiziaria del nucleo interforze;*
- 8) il pagamento del riscatto sarà effettuato, come sopra precisato, in dollari USA per l'ammontare di 5 miliardi di lire (pari a 2.770.000 dollari USA in banconote da 100 dollari);*
- 9) sarà esclusa qualsiasi attività successiva al pagamento controllato del riscatto che possa pregiudicare la liberazione e l'incolumità dell'ostaggio;*
- 10) saranno installate a bordo del veicolo scelto per il percorso di cui sopra, apparecchiature atte a localizzare lo stesso ed a captare le eventuali conversazioni tra presenti;*
- 11) saranno impiegate, ove tecnicamente possibili, senza rischi per gli emissari e per il sequestrato, apparecchiature occultate su oggetti indossati dagli emissari medesimi (previo loro consenso) atte a localizzarli;*

- 12) saranno limitati, per ragioni di riservatezza, gli interventi decisionali ed operativi di competenza del nucleo interforze alle persone dei dott. Mazza e Mariconda nonché dei capitani Acerbi e Fantozzi sopra indicati;
- 13) le operazioni di pagamento controllato avranno inizio a partire dalla giornata del 2.2.98 ore 20.

Precisa

infine che tutte le conseguenti operazioni di cui questa Procura ordinerà l'esecuzione, in attuazione del provvedimento di autorizzazione come sopra richiesto, saranno affidate al nucleo speciale interforze costituito ex art. 8 l. 15.3.91 n.82

Si allega copia del messaggio datato 20-1-978 a firma Giuseppe contenente l'indicazione dell'itinerario voluto dai sequestratori per il pagamento del riscatto.

Brescia , lì 2-2-98

IL PUBBLICO MINISTERO

*I sost. Proc. della repubblica Paolo Guidi- Luca Masini
Il procuratore distrettuale antimafia Dott.Giancarlo Tarquini»*

7. *La normativa del sequestro di persona: prospettive di diritto comparato.*

Viene qui di seguito esaminata la normativa vigente in alcuni paesi stranieri (Canada, Danimarca, Francia, Inghilterra e Irlanda del nord, Norvegia e Islanda, Stati Uniti d'America e Svezia) in relazione al reato di sequestro di persona e nel contempo vengono riportati alcuni dati statistici sull'evoluzione del fenomeno relativamente ai Paesi per i quali essi sono disponibili.

L'elaborato è stato redatto sulla base di quanto comunicato dalle uffici delle ambasciate italiane nei Paesi cui la ricerca si riferisce.

Va preliminarmente rilevato che la diversità dei sistemi giuridici presi in considerazione rende talora difficilmente comparabile - vuoi tra gli stessi paesi presi in considerazione, vuoi tra questi e l'Italia - la regolamentazione giuridica di volta in volta adottata, sovente in relazione ad esigenze totalmente differenti.

In ogni modo dall'analisi condotta sembra possibile trarre, tra le altre, le seguenti osservazioni.

In alcuni ordinamenti (Danimarca e Francia) la finalità dell'estorsione non è parte della fattispecie del reato di sequestro di persona, ma è disciplinata come aggravante specifica.

La pena comminata varia normalmente a seconda della gravità della condotta e delle conseguenze del reato. Di regola alla morte della vittima consegue l'applicazione della pena dell'ergastolo. Nei paesi di *common law* (Inghilterra e Stati Uniti), conformemente alla tradizione giuridica vigente, non è indicato il massimo della pena (pena indeterminata), la cui individuazione è rimessa al giudice o alla Corte investiti della decisione del caso.

Il codice penale francese specifica espressamente che, nei casi di condanna per sequestro di persona, è esclusa l'applicazione di particolari benefici (sospensione di pena, permessi, semilibertà ecc.) per un periodo prefissato, di norma pari alla metà della pena da scontare. Relativamente all'Inghilterra si ha, invece, notizia dell'applicazione di condoni di pena per buona condotta.

Per alcuni paesi (ad es. Canada e Inghilterra) la normativa vigente non contempla il "congelamento" dei beni della famiglia del sequestrato.

In riferimento a quasi tutti i paesi esaminati è possibile rilevare una certa indisponibilità di dati statistici completi ed analitici: quelli disponibili sono talora di difficile interpretazione, nel senso che in essi sono accomunati reati di gravità ed incidenza sociali diversi.

In alcuni paesi (quelli scandinavi) l'indisponibilità di dati statistici deriva dalla quasi totale assenza del fenomeno: il codice penale svedese non reca neppure una norma specifica per il reato di sequestro di persona.

In quasi tutti i sistemi considerati una attenzione normativa e sociale particolare è dedicata al sequestro di minorenne, sovente collegato a situazioni di crisi all'interno della famiglia e posto in essere dagli stessi genitori divorziati o separati.

CANADA:

In base all'art. 279 del codice penale canadese, commette reato di sequestro di persona (*kidnapping*) chi sequestra un'altra persona contro la sua volontà con l'intenzione di limitarne la libertà ed al fine di consentirne il trasporto fuori dal territorio canadese ovvero per ottenerne il pagamento di un riscatto. Il massimo della pena erogabile è l'ergastolo, mentre, qualora per commettere il reato l'agente abbia fatto uso di armi, è prevista la pena minima della reclusione per quattro anni. La circostanza che la vittima del reato non abbia opposto

resistenza non costituisce scriminante, a meno che l'imputato non provi che la mancata resistenza non sia stata determinata dall'uso della minaccia o della forza.

Indipendentemente dal sequestro di persona a scopo di estradizione o di estorsione, l'art. 279 punisce, inoltre, il fatto di privare qualcuno della libertà personale senza un ordine legittimo dell'autorità: il massimo della pena è fissato in dieci anni di reclusione nei casi più gravi (*indictable offences*) ed in diciotto mesi nei casi meno gravi (*summary convictions*).

Il codice penale prevede, inoltre, altre figure di reato contro la libertà personale, affini a quelli di sequestro di persona tra le quali la presa di ostaggio (*hostage taking*). L'art. 279.1, infatti, punisce con la pena massima dell'ergastolo (il minimo della reclusione per quattro anni è prescritto se il fatto non è commesso con l'uso di armi) chiunque illegittimamente privi taluno della libertà personale con la minaccia di far dipendere la sicurezza della persona o la continuazione dello stato di detenzione dal fatto che un'altra persona o gruppo di persone, inclusi stati o governi, non accolgano le sue richieste.

Altra ipotesi prevista è quella del rapimento (*abduction*) di minorenne. Il reato previsto dagli artt. 280-283, è punito con la reclusione variabile dai cinque ai dieci anni, a seconda che la vittima abbia meno di sedici o di quattordici anni. Costituiscono cause di esclusione della colpevolezza il consenso manifestato dai genitori o da chi abbia la custodia del minore (art.284).

Quanto alle statistiche, le autorità canadesi menzionano oltre 1.800 casi di sequestro di persona nel solo 1996. In realtà, il reato di cui agli art. 279 del codice penale è in tale Paese abbastanza raro. I casi riportati riguardano per lo più la sottrazione della libertà personale conseguente alla commissione di reati diversi (particolari vicende familiari con sottrazione del minore; violenze sessuali o private, rapine in banca o esercizi commerciali). Non esiste, inoltre, in Canada una regolamentazione giuridica del sequestro dei beni della famiglia della vittima di sequestro di persona.

DANIMARCA:

L' articolo 261 del codice penale punisce con la reclusione fino a quattro anni chi priva taluno della libertà. La pena è della reclusione da uno a dodici anni se il reato è commesso ai fini di lucro, ovvero se la privazione della libertà è stata di lunga durata o la vittima è malata di mente o è stata tenuta reclusa in un paese straniero o in zona di operazione di guerra straniera. Il successivo art. 262 punisce anche il fatto di chi abbia per grave negligenza dato causa al reato di cui al

precedente art. 261: in tal caso è prevista un'ammenda o, al ricorrere di circostanze aggravanti, la reclusione fino ad un anno.

Secondo quanto risulta da dati del Ministero della Giustizia, nel periodo 87-96 vi sono state 655 denunce per i reati di sequestro di persona con 386 casi risolti.

Dalla statistica non si evince, tuttavia, il tipo di reato connesso ad ogni singolo caso e la maniera nella quale gli stessi sono stati risolti.

FRANCIA:

Il delitto di sequestro di persona (*enlèvement, séquestration*) è disciplinato, con la previsione di diverse fattispecie, dagli art. 224-1 agli art. 224-5 del nuovo codice penale.

La previsione di base è contenuta nell'art. 224-1 che punisce con la reclusione a vent'anni la condotta di chi arresta, detiene o sequestra una persona senza ordine dell'autorità e fuori dai casi previsti dalla legge; tuttavia, se la vittima è liberata spontaneamente entro il settimo giorno del sequestro, la pena prevista è della reclusione di cinque anni e l'ammenda di 500.000 franchi.

Va rilevato che la norma punisce allo stesso modo sia il fatto di trattenere materialmente la persona, indipendentemente dal fatto di averne la successiva custodia (*arrêter, enlever*), sia il fatto di averne la custodia indipendentemente dalla materiale detenzione (*détenir, séquestrer*).

Rispetto alla figura di reato base di cui all'art. 224-5 sono previste le seguenti aggravanti:

a) la pena è della reclusione per trenta anni se la vittima ha subito una mutilazione o un'infermità permanente provocate volontariamente o risultanti dalle condizioni di prigionia o dalla privazione degli alimenti o del sonno (art. 224-2, comma 1);

b) è comminato l'ergastolo se il reato è accompagnato o preceduto da torture, atti di barbarie, o ad esso fa seguito la morte della vittima (art. 224-2, comma 2);

c) il delitto previsto dall'art. 224-1 è punito con la reclusione per trent'anni se è commesso da una banda organizzata o nei confronti di più persone; la pena è ridotta alla reclusione per dieci anni nel caso di liberazione spontanea della vittima entro i sette giorni dal sequestro (art. 224-3);

d) qualora il sequestro della persona sia il mezzo per preparare o facilitare la commissione di un crimine o per favorire la fuga o assicurare l'impunità dell'autore o del complice di un delitto, ovvero per ottenere l'esecuzione di

un ordine o di una condizione, in particolare il pagamento di un riscatto, la pena prevista è della reclusione per trent'anni; anche in questo caso, la liberazione spontanea della vittima nei sette giorni dal sequestro, senza il raggiungimento delle finalità predette, comporta la riduzione della pena con la reclusione a dieci anni (art. 224-4);

e) se la vittima di uno dei reati di cui agli art. 224-1 a224-4 è un minore di quattordici anni, la pena è portata all'ergastolo, se il fatto è punito con la reclusione criminale per trent'anni ed alla reclusione criminale per trent'anni se il fatto è punito con la reclusione criminale per vent'anni (art.224-5).

Con riferimento a tutte le fattispecie di reato in precedenza menzionate, il condannato non può beneficiare di sospensioni o frazionamenti della pena, permessi, semilibertà o liberazione condizionale per tutta la durata di uno speciale periodo di sicurezza (*période de sureté*), che è di norma pari alla metà della pena ovvero, nel caso di ergastolo, a diciotto anni.

INGHILTERRA E IRLANDA DEL NORD:

Il sequestro di persona (*kidnapping*) in Inghilterra e Galles – paesi in cui vige un sistema di *common law*, è disciplinato dalla tradizione giurisprudenziale, piuttosto che da una legge scritta.

Sulla base della configurazione classica del reato in parola, è punita la condotta di colui che, con forza o con l'inganno, illegittimamente prende e trascina via dal luogo in cui si trova una persona, senza il consenso di quest'ultima. La pena è di durata indeterminata, essendo fissata di volta in volta dalla Corte.

Affine al reato di sequestro di persona, ma disciplinato da una fonte scritta, è il reato di rapimento di minore (*child abduction*), punito, nel massimo, con la reclusione per sette anni dal *child abduction act* del 1984: in particolare, la sezione prima della legge sanziona il fatto del genitore che conduce all'estero un minore di anni sedici senza il consenso dell'altro genitore ed in spregio ad un ordine del giudice; la sezione seconda, invece, prevede il caso in cui il reato sia commesso da persona diversa da uno dei genitori, senza che il fatto di sottrarre e

detenere un minore di anni sedici sia autorizzato dalla legge o sussista una ragionevole motivazione.

Sulla base della legge del 1984, inoltre, il reato di sottrazione di fanciullo inferiore a sedici anni non può essere perseguito se non vi sia l'assenso del *director of public prosecution*, che è il vertice della struttura del pubblico ministero in Inghilterra e Galles.

Va segnalato, infine, che nei paesi considerati non si fa ricorso al "congelamento" dei beni della famiglia del sequestrato, mentre trovano applicazione i condoni di pena per buona condotta.

Sulla base delle statistiche criminologiche per l'Inghilterra e Galles elaborate dal Ministero degli Interni (*Home Office*) nel decennio 1986/1996 vi sono stati in Inghilterra e Galles 8.437 casi di sequestro di persona e 2.836 casi di ratto di minorenni portati all'attenzione della polizia, nonché 2.836 casi di sequestro di persona e 582 casi di rapimento di minore conclusi con una sentenza di condanna o cauzionati.

Per quanto attiene all'Irlanda del Nord - dove il reato di sequestro di persona è parimenti considerato un *common law offence*, mentre il ratto di rapimento di un minorenne è punito dal *child abduction northern ireland Order* del 1985 - le statistiche relative al decennio 1986/1996 registrano 31 casi di sequestro di persona.

NORVEGIA E ISLANDA:

L'art. 223 del capitolo ventunesimo del codice penale norvegese punisce con la detenzione fino a cinque anni colui che illegalmente priva una persona della libertà personale ovvero concorre a tale privazione di libertà.

Qualora il sequestro si sia protratto per oltre un mese, ovvero abbia causato sofferenze fuori dall'ordinario o gravi danni alla persona, alla salute ovvero la morte della vittima, la pena minima prevista è della detenzione di un anno.

Il reato di rapina - al quale può conseguire un sequestro di persona - è punito dall'art. 268 del medesimo codice con la pena base della reclusione fino a 5 anni aumentata fino a 12 per rapina grave e fino a 21 anni nel caso in cui dalla rapina grave derivi la morte o lesioni gravi.

In Norvegia il fenomeno del sequestro di persona a scopo di estorsione è pressoché sconosciuto. I pochi casi di sequestro di persona registrati negli ultimi

anni sono avvenuti in connessione con rapine o in relazione a controversie tra genitori sull'affidamento di minori sottratti al genitore che ne ha la custodia.

In Islanda la normativa sui sequestri di persona trova collocazione negli art. 225, 226 e 227 del capitolo ventiquattresimo del codice penale (crimini concernenti la privazione della libertà della persona).

Le pene massime previste sono, a seconda dei casi, la detenzione fino a 16 anni ovvero l'ergastolo.

In Islanda, inoltre, non sono stati registrati casi di sequestro di persona a scopo di estorsione negli ultimi anni; i pochissimi casi di sequestro di persona hanno riguardato le controversie tra genitori sull'affidamento dei minori.

STATI UNITI D'AMERICA:

Negli Stati Uniti il reato di sequestro di persona rientra nella giurisdizione federale ovvero nella giurisdizione dei singoli Stati a seconda che il delitto si consumi nel territorio di più Stati (o abbia riflessi internazionali) ovvero all'interno del singolo stato.

Premesso che se il reato rientra nella giurisdizione del singolo Stato, troverà applicazione la legge penale vigente all'interno di quest'ultimo, a livello federale il sequestro di persona (*kidnapping*) è disciplinato dal capitolo 56, paragrafi 1.201-1.204 del *u.s. code*.

In particolare, in base al paragrafo 1.201, la condotta consistente nel privare illegittimamente una persona, in qualsiasi forma, della sua libertà personale per ottenerne un riscatto è punita con la pena della reclusione la cui durata è stabilita dal giudice, ovvero con l'ergastolo o con la morte se dal fatto derivi la morte della vittima. Il tentativo è punito con la reclusione non superiore al massimo di 20 anni. Va segnalato che, sulla base della norma in esame, il reato rientra nella giurisdizione federale qualora la vittima non venga rilasciata nelle 24 ore, in quanto, decorso tale tempo, si presume fino a prova contraria che il rapito sia stato trasportato in altro Stato confederato o all'estero.

Il paragrafo 1.202 punisce con la multa o con la detenzione non superiore nel massimo a 10 anni il fatto di ricevere, possedere o disporre di denaro o altri beni che sono il frutto del reato di sequestro di persona punito dal paragrafo 1.201, nella consapevolezza della loro illecita provenienza.

Secondo il paragrafo 1.203, il fatto di prendere in ostaggio una persona al fine di costringere un terzo o il governo federale a compiere o astenersi dal compiere un atto, è punito con la reclusione di durata stabilita dal giudice, ovvero

con l'ergastolo o con la morte se dal fatto deriva la morte dell'ostaggio. Infine, il paragrafo 1.204 punisce con una multa o con la reclusione per non più di tre anni chiunque conduce o detiene un fanciullo di età inferiore a sedici anni fuori dal territorio degli Stati Uniti con l'intento di ostacolare il legittimo esercizio dei diritti spettanti ai genitori o al genitore.

Risulta molto difficile reperire statistiche relative alla diffusione ed alla ricorrenza del reato di sequestro di persona negli Stati Uniti. Secondo dati di fonte FBI, nel 1996 sono stati registrati 425 casi di sequestro di persona, ma tale dato risulta di non certa utilità, attesa la difficoltà di distinguere le singole fattispecie in esso incluse. Va peraltro segnalata la frequenza del fenomeno dell'illecita sottrazione di minore da parte dei genitori separati o divorziati.

SVEZIA:

Il diritto penale svedese non reca una disciplina particolare per il reato di sequestro di persona: gli artt. 1 e 2 del quarto capitolo del codice penale riguardano, infatti, i reati contro la libertà e la sicurezza delle persone in genere.

Nella pratica il fenomeno dei sequestri di persona ha una scarsa incidenza, soprattutto per quanto attiene ai sequestri di persona a scopo di estorsione, in qualche caso rimasto a livello di tentativo. Un certo rilievo numerico assumono, invece, i sequestri di minori nell'ambito di famiglie con coniugi separati o divorziati.

GERMANIA FEDERALE:

L'evoluzione del fenomeno nella Germania federale ha attraversato una fase assai delicata, caratterizzata dal verificarsi di diversi casi di sequestro di persona.

Uno dei primi rapimenti, nel periodo successivo al secondo dopoguerra, risale al 1958 allorché venne rapita una bambina di 7 anni, successivamente uccisa nonostante il pagamento del riscatto.

Fino agli anni '90, in totale 12 ostaggi non hanno fatto ritorno a casa nonostante il pagamento del riscatto. L'Italia, per contro, ha registrato nello stesso periodo 66 casi di soppressione accertata o presunta.

Per quanto riguarda i casi risolti, la polizia tedesca è giunta all'identificazione e alla denuncia degli autori di 46 sequestri, raggiungendo una percentuale altissima, superiore a quella del nostro paese.

Dall'esame della dislocazione geografica dei rapimenti tedeschi, il fenomeno non risulta concentrato in particolari aree, essendo diffuso su tutto il territorio nazionale.

Il codice penale tedesco disciplina separatamente, dall'art. 234 all'art. 239 B, le varie ipotesi di sequestro di persona, le estorsioni e le c.d. prese di ostaggio. L'art.239 A è dedicato al rapimento con finalità estorsive, "*Erpresserische, Menschenraub*" (Art. 239 A, I comma: "chi rapisce una persona o priva della libertà una persona per sfruttare ai fini estorsivi la preoccupazione di un terzo per la sorte della vittima o chi sfrutta a tali fini estorsivi la situazione in cui si viene a trovare una persona, viene punito con la reclusione non superiore a tre anni").

Per quanto riguarda la pena, non è stato fissato il massimo; rimane quindi alla discrezionalità del giudice. Il legislatore fissa un minimo di 3 anni non essendo stata condizionata la formulazione della norma da una situazione di emergenza, come per il nostro Paese.

In caso di morte dell'ostaggio si applica l'art. 239 A comma 3: "se l'autore del reato, in conseguenza del fatto, determina sconsideratamente la morte della vittima, la pena prevista è l'ergastolo o la reclusione non inferiore ai 10 anni". Sono previsti benefici anche per chi si ravvede e addirittura viene premiato il solo "sincero sforzo" di consentire la liberazione dell'ostaggio.

OLANDA:

Come in Germania, anche in Olanda alcuni nostri connazionali hanno agito nel campo dei rapimenti con finalità estorsive. Nel 1982 ci fu il primo sequestro ad opera di cittadini italiani: parte del riscatto venne ritrovato in Italia ed i sette presunti autori denunciati erano tutti cittadini italiani. I pochi casi commessi da autori olandesi si sono risolti immediatamente con l'arresto dei loro autori.

A conferma di quanto sia estraneo alla cultura olandese il rapimento con finalità estorsive, va segnalata l'assenza di una specifica norma penale. L'art. 282 del codice penale olandese prevede il sequestro di persona semplice (il corrispondente del nostro art. 605 c.p.), cioè la mera privazione della libertà personale, punito con la reclusione fino a 7 anni e 6 mesi. La stessa norma prevede anche le aggravanti per la morte dell'ostaggio in conseguenza del sequestro (pena fino a 12 anni) e per il suo ferimento (pena fino a 9 anni).

BELGIO:

Parimenti poco rilevante è il fenomeno in Belgio, ove si sono verificati in passato solo 5 rapimenti. In tutti i casi sono stati identificati immediatamente i loro autori. Il codice penale belga, peraltro, è assai severo ed il sequestro di persona, previsto dall'art 347 *bis* tra i delitti contro la sicurezza pubblica, è punito con pene da 15 a 20 anni se entro 5 giorni l'ostaggio non viene liberato e con la pena di morte se riporta danni fisici permanenti.

SVIZZERA:

Nel codice penale elvetico la norma che prevede specificatamente il sequestro di persona a scopo di estorsione costituisce una delle innovazioni contenute nella legge del 9.10.81. L'art. 183 punisce con la "reclusione" da 1 a 5 anni o con la "detenzione" chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale o rapisce una persona con violenza, minaccia o inganno.

L'ipotesi del sequestro di persona a scopo di estorsione è previsto dall'art. 184 tra le circostanze aggravanti.

Va rilevato che il fenomeno dei sequestri non rappresenta una novità in Svizzera, pur in assenza di vere e proprie organizzazioni criminali.

AUSTRIA:

L'art. 102 del codice penale austriaco punisce con la pena della reclusione da 10 a 20 anni chiunque porta via una persona senza il suo consenso o con violenza e minaccia o con artifici e inganni e chiunque partecipi o aiuti. La stessa norma contempla anche l'ipotesi della morte dell'ostaggio e quella della sua liberazione, spontaneamente realizzata da parte dei sequestratori. Per la prima ipotesi il rigore è assoluto: ergastolo ovvero pena da 10 a 20 anni, quando la morte è comunque conseguenza del sequestro. Per il caso di spontanea liberazione della persona da parte del sequestratore che rinuncia alla sua richiesta, la pena è da 6 mesi a 5 anni a condizione che l'ostaggio non abbia subito danni.

In Austria, dal 1978 ad oggi, non si è verificato nessun caso di sequestro di persona a scopo di estorsione.

SEZIONE SECONDA

Aspetti socio-criminologici del sequestro di persona

Potrebbe apparire anomalo il dato secondo cui un dibattito tanto vivace sulla normativa dei sequestri di persona si apra nel nostro Paese nell'unico momento, da oltre vent'anni a questa parte, in cui non vi sono sequestri in atto.

L'emotività stimolata da clamorosi, ancorché sporadici, fatti di cronaca, prevale a volte sul freddo ragionamento tecnico che, al contrario, dovrebbe essere caratteristica prima del legislatore e rischia di fuorviare l'azione riformatrice.

Né è pensabile che una legge possa, da sola, risolvere completamente ed in maniera definitiva un problema, quale quello dei sequestri di persona, che ha radici profonde in alcune zone del nostro Paese, e si è sviluppato secondo dinamiche diversificate e che richiedono interventi incisivi sul tessuto sociale, economico e culturale di quelle zone. Per tale ragione, nessuno, in nessun luogo, può considerarsi depositario di un metodo, di una soluzione ideale a questo fenomeno. Solamente la crescita e l'affermazione di un rapporto stretto, fiduciario tra cittadini e istituzioni dello Stato sarà in grado di sconfiggerla cultura dei sequestri di persona, oggi in alcune regioni ancora troppo radicata.

Capitolo primo

Il sequestro di persona: le specificità italiane di un fenomeno criminale.

SOMMARIO: 1. La costituzione del Comitato parlamentare per i sequestri di persona. - 2. La prima relazione del Comitato sui sequestri di persona. - 3. La particolarità del sequestro di persona in Italia. - 4. Sequestro di persona e criminalità comune. - 5. Sequestro di persona e tradizioni culturali nei popoli nomadi. - 6. La matrice politica. - 7. Il sequestro “sardo”. - 8. Mafia, ‘ndrangheta e camorra. - 9. Il sequestro di persona di origine cinese. - 10. Altri moventi del sequestro di persona. - 11. Andamento statistico del fenomeno. - 12. Considerazioni sull’andamento statistico dei sequestri di persona. - 13. I recenti mutamenti e la nuova percezione del fenomeno.

1. *La costituzione del Comitato parlamentare per i sequestri di persona.*

Nella seduta della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari del 10.2.98 su proposta del Presidente, sen. Ottavio Del Turco, e con voto unanime della Commissione, si è costituito il comitato per i sequestri di persona composto dai senatori Alessandro Pardini, coordinatore del Comitato, Roberto Centaro, Giovanni Russo Spina e dai deputati Mario Borghezio, Domenico Bova, Giuseppe Molinari e Angela Napoli.

Compito del comitato - secondo la proposta del presidente Del Turco - sarebbe stato quello interloquire con i magistrati, gli investigatori, le famiglie dei rapiti, con coloro che hanno partecipato alle trattative ma anche - laddove possibile - recarsi nelle carceri per parlare con i rapitori, per cercare di avere un quadro completo di questo fenomeno. Ciò al fine di sottoporre alla Commissione un documento contenente proposte di interventi specifici e di modifiche legislative, ove se ne avvertisse la necessità.

2. *La prima relazione del Comitato sui sequestri di persona.*

E' la prima volta che una commissione parlamentare presenta una relazione sul tema complessivo dei sequestri di persona.

Il comitato è consapevole che il Parlamento e il Paese si attendono proposte concrete in grado di contenere e di far cessare uno dei più odiosi reati di cui si può macchiare un criminale. Il sequestro di persona, più di altri delitti, genera allarme e inquietudine, produce un senso di insicurezza e provoca richieste di misure repressive più drastiche.

Spesso molti episodi di sequestro sono stati accompagnati e seguiti da campagne di stampa, tutte caratterizzate da una forte spinta emotiva e da una disputa sui mezzi adottati per reprimere il fenomeno.

Il sequestro di persona è un fenomeno complesso che richiede un'analisi attenta e razionale che non sia sottoposta alle spinte del momento. Proprio per questo e, soprattutto, per dare conto compiutamente del senso delle proposte, si è voluta ripercorrere l'intera storia dei sequestri di persona, da quelli a scopo di estorsione a quelli che hanno avuto altre matrici e altre finalità.

3. *Particolarità del sequestro di persona in Italia.*

Il sequestro di persona è un reato che non è diffuso solo in Italia.

La ricca legislazione straniera – di cui abbiamo già fatto cenno – dimostra come esso sia presente anche in Europa. Per quanto la sua diffusione duri da molto tempo e con varia intensità in altri paesi – compresi quelli extraeuropei – va detto che solo in Italia il sequestro di persona ha assunto caratteristiche peculiari che lo differenziano nettamente da quanto è avvenuto altrove.

Solo in Italia, infatti, il sequestro di persona ha assunto una molteplicità di aspetti: è stato commesso dalla criminalità comune, ha avuto una matrice politica sia di destra che di sinistra, ha coinvolto numerose organizzazioni di stampo mafioso. Inoltre, la sua lunga permanenza nel tempo è stata accompagnata dal sorgere e dall'affermarsi di una cultura che ha alimentato – e in certi momenti storici ha addirittura giustificato – il ricorso alla pratica del sequestro; sicché l'analisi sulle cause che ne hanno determinato l'origine si è via via intrecciata all'individuazione delle condizioni storiche, economiche e politiche che potevano averne determinato l'insorgenza e la lunga permanenza nel tempo particolarmente in Sardegna e in Calabria, regioni dove storicamente il fenomeno risaliva ad epoche molto lontane.

4. *Sequestro di persona e criminalità comune.*

Sequestrare una persona per ottenere dai suoi familiari il pagamento di un congruo riscatto in denaro è un'azione che coinvolge più individui. Sono molte le fasi di un sequestro di persona: l'ideazione del sequestro; l'individuazione del soggetto da sequestrare, scelto tra le persone facoltose che hanno un'adeguata disponibilità finanziaria; la custodia dell'ostaggio per un tempo indeterminato, che può variare da pochi giorni a molti mesi e, a volte, più di un anno; l'oculata

gestione della trattativa usando le necessarie cautele per non essere individuato; l'attenta ricerca degli intermediari che facciano da collegamento tra i sequestratori e la famiglia della vittima; le modalità della consegna del denaro che costituisce sempre il momento più delicato dell'intera vicenda; il rilascio dell'ostaggio. Tutto ciò implica la partecipazione di più persone, una divisione di compiti, una vera e propria organizzazione in grado di gestire tutte le fasi del sequestro, a cominciare dalla verifica iniziale delle informazioni fornite dal basista che è una figura mutevole, di difficile individuazione, dalla complessa tipologia. Il basista sicuramente conosce la famiglia del sequestrato e le sue potenzialità economiche; a volte è un amico di famiglia o un dipendente della vittima; altre volte è un criminale che ha trascorso un periodo di carcerazione con detenuti già autori di sequestri.

Hanno agito, in questo particolare campo della criminalità, organizzazioni di vario tipo, alcune avendo alle spalle altre esperienze criminali in vari campi delinquenziali (omicidi, furti, rapine), altre alle prime armi e con minore esperienza. A quest'ultima tipologia appartengono i gruppi e le bande di criminalità comune. Sono aggregazioni di persone unite tra loro per commettere generalmente un solo sequestro di persona. Caratteristiche di queste formazioni sono l'occasionalità dell'organizzazione, che si scioglie una volta portato a termine il sequestro; la relativa facilità da parte degli investigatori ad individuare gli organizzatori dei sequestri; la scarsa "professionalità" nella gestione di tutte le fasi del sequestro, con il conseguente pericolo di vita corso dall'ostaggio. A questo proposito, diversi casi si sono conclusi con l'uccisione degli ostaggi e la cattura di tutti i responsabili.

Tra le regioni "novità" risulta la Toscana. I casi di sequestro in questa regione rientrano nell'ambito della criminalità comune; si tratta spesso di esponenti della malavita locale e comune che in carcere sono entrati in contatto con pastori sardi condannati per sequestro di persona; in altri casi i sequestratori risultano essere di estrazione borghese e piccolo-borghese; ma i casi più eclatanti si verificarono quando gli autori del sequestro si rivelarono alcuni piccoli imprenditori piemontesi che avevano organizzato il sequestro nella speranza di risanare le proprie aziende in difficoltà con i proventi del riscatto.

5. *Sequestro di persona e tradizioni culturali nei popoli nomadi.*

Ancora nell'ambito della criminalità comune rientrano i sequestri organizzati da bande di nomadi esercitanti l'attività di giostrai i quali hanno operato prevalentemente in Lombardia, Emilia Romagna e soprattutto in Veneto. Le bande furono particolarmente attive tra il 1975 e il 1983 quando furono portati a compimento numerosi sequestri o tentati sequestri di persona. Gli autori erano in gran parte persone appartenenti al mondo dei nomadi "sinti" che esercitavano l'attività di giostrai e che in ragione della loro professione si spostavano di frequente da una località all'altra. Furono accertati collegamenti vari con bande criminale all'epoca ben note.

La struttura organizzativa prevedeva una gerarchia interna, una divisione di compiti – ripartiti in compartimenti stagni denominati 'batterie' - tra gli ideatori dei sequestri, i telefonisti, gli autori materiali e i carcerieri. Tra loro il grado di segretezza era tale che i sequestratori consegnavano le vittime ai carcerieri in un luogo stabilito in precedenza, senza che fossero in grado di riconoscersi reciprocamente. Per quanto organizzati fossero, non mancano episodi che dimostrano una scarsa professionalità degli autori dei sequestri: spesso le informazioni dei basisti erano errate e i sequestrati venivano rilasciati.

La cattura e la relativa condanna dei principali organizzatori ha determinato la fine dei sequestri da parte di queste bande. Si può dire che i sequestri ad opera dei nomadi-giostrai sia un ciclo ormai concluso.

6. *La matrice politica.*

Gli anni settanta segnano il debutto di un nuovo tipo di sequestro di persona, quello riconducibile ad una matrice politica. Ci furono sequestri organizzati da elementi dell'estrema destra e soprattutto sequestri organizzati dall'estrema sinistra.

Nell'arco di un decennio sorse, si sviluppò e si consumò definitivamente quella tragica stagione. Anche in questo caso si può parlare della definitiva chiusura di un ciclo o di un mutamento della strategia criminale che passa dal sequestro, direttamente all'omicidio politico.

A differenza degli altri tipi di sequestro a scopo di estorsione, basati sullo scambio di denaro in cambio dell'ostaggio, quelli effettuati dai sequestratori politici hanno avuto scopi ben diversi. Le Brigate Rosse, in modo particolare, utilizzarono i sequestri per fini meramente politici. Per la liberazione dell'ostaggio

non veniva richiesto alcun pagamento in denaro tranne in pochi casi, in cui i soldi ricavati servivano per autofinanziare l'organizzazione.

In genere, lo scopo del sequestro era di tipo politico-propagandistico, la cattura dell'ostaggio serviva per far conoscere l'organizzazione, per dimostrare ai militanti rivoluzionari la potenza e la capacità di un gruppo politico in grado di colpire simbolicamente i centri vitali dello Stato e del sistema capitalista. Contrariamente agli altri tipi di sequestri a scopo di estorsione, i cui organizzatori tendono ad occultarsi e a non farsi individuare, quelli delle Brigate Rosse, per esplicita volontà, erano commessi con il massimo di pubblicità. L'atto acquisiva importanza in quanto riportato sulle prime pagine dei giornali e nelle notizie di testa dei telegiornali. Giornali e telegiornali erano gli interlocutori privilegiati in quanto erano ritenuti una straordinaria cassa di risonanza e di divulgazione di quanto era accaduto, con un enorme effetto propagandistico.

Lo dimostrano i primi sequestri - quelli degli anni '72 e '73 - che durarono da un minimo di poche ore a un massimo di otto giorni. Il tipo di persone sequestrate e la durata del sequestro indicavano chiaramente che erano atti dimostrativi che facevano parte di quella che gli organizzatori definivano "strategia rivoluzionaria". I punti salienti di quella strategia erano quelli di piegare lo Stato, come si tentò di fare nel caso del sequestro Sossi, o di colpire il cuore dello Stato, come nel caso del sequestro e del relativo assassinio dell'on. Aldo Moro, all'epoca Presidente del consiglio nazionale della Democrazia Cristiana. L'episodio segnò il picco più alto dell'attività delle Brigate Rosse, ma nel contempo segnò anche l'epilogo della politica terroristica e la fine (temporanea) delle Brigate Rosse e di un certo tipo di sequestro di persona.

7. *Il sequestro di persona in Sardegna.*

Con la legge n. 755 del 27.10.69 venne istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della criminalità in Sardegna, a presiederla fu il Sen. Medici che il 29.3.72 inviò alla Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica una relazione approvata dalla commissione a maggioranza; alla relazione vennero allegati dei documenti, alcuni dei quali approfondivano in modo analitico e dettagliato il fenomeno dei sequestri di persona.

Nel quadro della recrudescenza e della eccezionale gravità di numerosi delitti che avevano caratterizzato l'isola in quegli anni, un'attenzione particolare venne data alle caratteristiche, in parte nuove, che veniva assumendo il sequestro di persona ad opera del c.d. banditismo sardo. La commissione rilevò una prima, forte manifestazione del banditismo che si era prodotta tra gli anni 1946- 1955, dopodichè dal 1955 al 1965 seguì un decennio di relativa tranquillità, rotta improvvisamente da una impressionante ondata di violenza.

Gli anni successivi vedranno ancora tutti gli indici delittuosi in aumento.

In un quadro così allarmante la Commissione analizzò il significato del sequestro di persona. Scrisse il Presidente Medici nella sua relazione:

“Il sequestro di persona non è nuovo nella storia della Sardegna. Il primo caso di cui si ha notizia avvenne nel 1477 nella baronia di Posada, ma si ha ragione di ritenere che, con alterne vicende, esso sia stato sempre praticato, specialmente nelle zone pastorali. Anche il sequestro di donne, di bambini e di persone estranee al mondo rurale non è del tutto nuovo: nel 1894, furono sequestrati due commercianti francesi; nel 1925 fu sequestrata e uccisa una bambina di dieci anni; nel 1933 fu sequestrata e uccisa un'altra bambina.

Se il fenomeno poteva contare su una antica discendenza storica, è soltanto nell'ultimo ventennio che il sequestro di persona è diventato il reato dominante e caratteristico della criminalità isolana, tanto da rendere fondata l'ipotesi che esso sia sostitutivo dell'abigeato, della rapina e anche dell'estorsione semplice, reati che le nuove condizioni di vita sociale e i più efficaci mezzi di controllo e di prevenzione hanno reso meno produttivi e di più difficile esecuzione”.

I passi appena ricordati della Relazione Medici coglievano i due aspetti essenziali del fenomeno: la lunga durata storica e gli elementi di novità che era possibile intravedere in quell'ultimo ventennio. Il sequestro di persona, nell'analisi dei documenti allegati alla relazione sulla criminalità in Sardegna, era individuato come la variante moderna dell'antica criminalità rurale sarda: in particolare si notava come le serie temporali dei furti di bestiame e dei sequestri di persona mostrassero che ad una flessione della frequenza dell'abigeato corrispondeva una tendenza all'incremento del sequestro di persona. L'andamento del fenomeno stava ad indicare l'evoluzione e l'adattamento di alcuni tipici reati isolani: da un lato, il sequestro rappresentava il reato più remunerativo e quello con le maggiori probabilità di rimanere impunito e, dall'altro lato, esso normalmente si presenta come un perfezionamento dell'estorsione.

L'aumento dei sequestri e la diminuzione dell'abigeato si spiegavano anche con la relativa facilità con cui era possibile sequestrare un uomo e tenerlo segregato per un periodo più o meno lungo senza particolari probabilità di essere scoperti. Questo mutamento era efficacemente sintetizzato in un antico detto sardo che testualmente recita: "gli uomini al contrario delle pecore non belano". Nascondere un uomo ed impedirgli di parlare era enormemente più facile che nascondere un gregge di pecore;

La diffusione del sequestro estorsivo segnalava la tendenza alla ricerca di attività delinquenziali più immediatamente remunerative: dal punto di vista del ricavo, infatti, era più conveniente sequestrare il proprietario del gregge che non il gregge stesso. Si comprese che dal proprietario era possibile ottenere un riscatto maggiore di quanto non fosse possibile con la restituzione degli animali rubati. Il passaggio dall'abigeato al sequestro o la sostituzione del primo con il secondo, sembrava rendere equivalenti i due reati: il furto di bestiame e il sequestro - o furto - di persona.

La letteratura specializzata individuò l'assenza, nel gruppo pastorale barbaricino responsabile di un notevole numero di sequestri, di una distinzione etica tra abigeato e sequestro di persona; secondo quel particolare modo di ragionare non c'era una distinzione dal punto di vista etico tra rubare animali o tenere segregata una persona. Al fondo di tali comportamenti c'era l'antica permanenza di una cultura peculiare dell'isola, la cultura barbaricina, che funzionava come un supporto ideologico a tutta una serie di azioni che - giustificate o spiegate nel quadro di una mentalità che si tramandava di generazione in generazione e che era assurta alla dignità di un autonomo e alternativo *corpus* giuridico - confliggevano con le norme e la legislazione dello Stato italiano.

Ed era in questo conflitto tra norme della cultura barbaricina e leggi dello Stato che si inserivano la presenza e il ruolo di particolari figure di latitanti le cui azioni, lungi dall'essere considerate come criminali o antisociali, erano intese in determinati strati della popolazione con favore e con simpatia. Alcuni personaggi, sequestratori o banditi famosi, per un determinato periodo, godettero di una enorme popolarità, circondati da un vasto consenso e da un alone di simpatia popolare.

Con una straordinaria capacità di amplificazione e di proiezione sul passato, molti latitanti sardi riuscirono ad incarnare forme di ribellismo e antagonismo nei confronti di tutte le autorità statali che avevano, nelle diverse

epoche storiche, governato l'isola dall'esterno. Riuscirono, con diversa fortuna e abilità, ad apparire come i vendicatori delle ingiustizie di coloro che ritenevano traditori prezzolati dalla polizia, dei padroni considerati avidi usurai; si presentarono come un simbolo di un altro mondo, di un'altra comunità diversa da quella ufficiale, dove l'uomo era in grado di difendersi da solo – la c.d. *balentia*.

Il latitante o il criminale in genere, se era considerato bandito dalla comunità statale, tale non era per i “noi pastori” della comunità barbaricina.

Questo spiega perché il “bandito di Orgosolo” è considerato diversamente e la società lo riconosce come suo: ogni pastore sa che si potrà trovare nella situazione in cui dovrà diventare bandito, ogni bandito sa di non essere altro che un pastore sfortunato.

Secondo questa interpretazione, pastore e bandito – e, di conseguenza, latitante - erano figure potenzialmente equivalenti, che si sovrapponevano l'una all'altra. Si potrebbe arrivare a dire che il pastore svolgeva un lavoro che lo avrebbe portato, prima o poi - per le traversie della vita e per i capricci della giustizia - a diventare bandito. L'identificazione tra pastore, bandito e latitante portava con sé un'ulteriore conseguenza che via via si è affermata con il passare del tempo: una inconscia ammirazione per chi perpetua questi delitti e si arricchisce, nella giustificazione che tutto sommato *si no s'imbruttata* – e cioè se non vi è sangue o morte - togliere ai più ricchi non è ingiusto.

La cultura barbaricina affondava le proprie radici nel mondo pastorale sardo, in zone interne della Sardegna che non erano state toccate dallo sviluppo economico legato all'industrializzazione o al turismo che pure aveva interessato altre aree dell'isola. Il mito del latitante sembrava richiamare una realtà arretrata, fatta di miseria e di abbandono. Come tutti i miti, anche quello del latitante sardo poggiava su incontrovertibili dati della realtà, ma nel contempo funzionava come una sorta di cortina fumogena rispetto ad una situazione ben più complessa e sfaccettata che la mitologia corrente contribuiva ad occultare e a mistificare.

I documenti allegati alla relazione sulla criminalità in Sardegna rilevano che le figure più note del banditismo sardo provengono da famiglie pastorali che non vivono nella povertà; alcune, anzi, godono di una buona posizione economica. Soprattutto, si afferma la convinzione che “il banditismo in Sardegna non è genericamente rurale né tantomeno contadino, ma ha avuto ed ha una prevalente caratterizzazione pastorale (questo elemento fra gli altri, conferma essere priva di fondamento l'ipotesi del banditismo basato sulla miseria. Il bandito non è un povero, un misero ma una precisa figura sociale nel mondo pastorale).

Bandito e pastore appartengono allo stesso sistema, allo stesso mondo sociale economico e culturale”.

Tale analisi aveva il pregio di intaccare un antico luogo comune che metteva in relazione povertà e banditismo facendo derivare dalla povertà, come conseguenza diretta e ineluttabile, il banditismo e la delinquenza. La letteratura coeva della relazione Medici confermava i mutamenti che si stavano introducendo proprio in quegli anni: “nell’ideologia del sequestro di persona finisce la filosofia *de s’ apprettu*, del bisogno, che è la originaria filosofia barbaricina. O, perlomeno, al vecchio *apprettu*, che era quello della sopravvivenza, si sostituisce una nuova brama, forte come l’antico *apprettu*, che è il desiderio sfrenato del denaro: una filosofia impostata dal di fuori...la civiltà dei consumi che viene dalla città”.

Il bisogno, figlio della fame e della disperazione, lasciava il posto ad una forma più moderna di accumulazione del denaro, prodotto di una cultura industriale i cui valori stavano soppiantando gli antichi miti della cultura contadina e pastorale sarda. Gli anni del *boom* economico avrebbero portato ad ulteriori conseguenze questi mutamenti.

Una sorta di giustificazione storica e sociologica aveva contribuito ad alimentare - e a giustificare - il mito del bandito e del latitante come figura eroica e romantica. La realtà, invece, appariva più complessa e più ricca di sfaccettature e contribuiva a delineare in maniera più precisa e più netta le caratteristiche del sequestro di persona in Sardegna. C’erano sicuramente - ed erano molto numerosi - i sequestri il cui scopo principale era quello di ottenere denaro in modo più facile e soprattutto in maggiore quantità e con una velocità enormemente superiore rispetto ai reati classici del passato come l’abigeato e l’estorsione, praticata attraverso lo strumento della lettera minatoria, forma quanto mai diffusa e scarsamente presa in considerazione in quegli anni.

Ma come si vedrà più avanti, una molteplicità di fattori – non riconducibili ad una sola causa – concorrevano a delineare le caratteristiche peculiari del sequestro di persona sardo.

Secondo la Relazione Medici esso era compiuto non da una organizzazione permanente dal momento che, riscosso il riscatto, la banda si scioglieva. Altri due aspetti caratterizzavano il fenomeno sardo in quegli anni: da una lato il fatto che i componenti della banda “sono spesso legati tra loro da rapporti di parentela, affinità, comparatico o da precedenti comuni fatti criminosi. Appartengono cioè quasi tutti ad un ristretto *clan* familiare o tribale”. Dall’altro lato, il fatto che i proventi, grandi o piccoli che fossero, furono immobilizzati

nell'isola e non furono investiti in altri circuiti criminali come il traffico di stupefacenti o di armi.

La crescita del numero dei sequestri era favorita dalla natura e dalle asperità del terreno nelle zone del Supramonte dove, in grotte naturali o in località difficilmente accessibili per chi non sia nato in quei luoghi o li abbia frequentati per lungo tempo, è stato possibile custodire i sequestrati in ovili sperduti e disseminati in un vasto territorio. Custodi degli ostaggi sono stati molto spesso latitanti o pastori, aiutati - consapevolmente o meno - da una mentalità e da un costume che difficilmente portavano a denunciare alle autorità e agli inquirenti movimenti sospetti o altre notizie utili alle indagini.

In Sardegna, considerando il solo periodo repubblicano, i casi di sequestri di persona sono iniziati a partire dai primi anni '50 e alla fine del '68 si era già raggiunta la ragguardevole cifra di 70 persone sequestrate. Quando fu compilata la relazione sulla criminalità in Sardegna venne riportata una tabella che, nelle intenzioni degli scriventi, doveva servire a dimostrare la drammaticità della situazione esistente nell'isola a confronto di quella delle altre regioni italiane. Dalla data del 1 gennaio 1968 al 31 agosto 1971 risultavano consumati in Italia 37 sequestri così ripartiti:

Sardegna	21
Calabria	10
Sicilia	4
Lazio	1
Liguria	1

I decenni successivi si incaricheranno di sconvolgere quella graduatoria fra le regioni e di incrementare il numero dei sequestri riconducibili ad una matrice sarda. Dal 1 gennaio 1969 all'ultimo rilevamento del 1998 in Sardegna si registrano 107 casi di sequestro che vanno aggiunti ai 70 registrati fino alla fine del 1968. In quello stesso periodo tra il 1968 e il 1998 – la Sardegna perde il suo primato regionale collocandosi dietro la Lombardia, dove si registrarono 158 casi e la Calabria dove i sequestri raggiunsero la cifra di 128.

La criminalità Sarda – o anonima sarda come venne definita dalla stampa dell'epoca – si era resa responsabile di altri sequestri effettuati in altre regioni come la Lombardia, l'Emilia Romagna e soprattutto il Lazio e la Toscana dove nel tempo si erano stabilite colonie di emigranti sardi. Come sempre avviene in tutti i fenomeni migratori, accanto alla stragrande maggioranza di lavoratori onesti, c'è una quota, più o meno consistente, di persone che commettono reati nei

nuovi luoghi di residenza. Dalle statistiche risulta ad esempio che su 26 casi di sequestri avvenuti in Toscana dal 1975 al 1990, ben 20 sono riconducibili ad una matrice criminale sarda.

8. *Mafia, 'ndrangheta e camorra.*

Oltre alla criminalità di origine sarda, furono attive anche la mafia siciliana e quella calabrese. 'Cosa nostra' agì in modo del tutto diverso rispetto a tutte le altre organizzazioni di sequestratori. La criminalità sarda operò in Sardegna e fuori di essa, la 'ndrangheta' in Calabria e in Nord-Italia. 'Cosa nostra' si mosse dapprima in Sicilia e, dopo alcuni sequestri realizzati nell'isola, spostò successivamente il suo campo d'azione nel Lazio e in modo particolare in Lombardia.

Tommaso Buscetta, mafioso palermitano diventato collaboratore di giustizia, spiegò questa particolarità attribuendola ad una precisa decisione della commissione di 'cosa nostra' la quale, per un calcolo di convenienza, proibì ai suoi affiliati di effettuare sequestri in Sicilia. Quella decisione non era dettata da una posizione di principio, né tanto meno dalla volontà della mafia siciliana di non macchiarsi di un reato considerato infamante per un uomo d'onore. I mafiosi siciliani, infatti, erano liberi di sequestrare al di fuori della Sicilia. Il divieto era valido solo per la Sicilia perché i capi della organizzazione mafiosa erano preoccupati che i sequestri potessero contribuire a diminuire il consenso dei siciliani nei confronti della mafia e, nel contempo, temevano che l'inevitabile clamore attorno ai sequestrati potesse attirare l'attenzione delle forze dell'ordine la cui massiccia presenza avrebbe rischiato di intralciare altre attività ben più lucrose come il traffico di armi o di stupefacenti.

I Corleonesi, a partire dai primi anni '70, avevano cominciato a gestire una serie di sequestri di persona. Dopo la riunione della commissione, tuttavia, decisero di spostare la loro attività in Lombardia dove da quel momento in poi, sarebbe iniziata la stagione dei sequestri di persona, che si prolungherà fino ai nostri giorni come dimostra il recentissimo sequestro Sgarella. In molte occasioni i mafiosi siciliani operarono insieme ai mafiosi calabresi e anche ai criminali di origine marsigliese.

I mafiosi siciliani non continuarono a lungo su questo settore criminale e ben presto lo abbandonarono. Accumulato un certo capitale, lo investirono

nell'acquisto di droga, poiché il traffico di stupefacenti consente di realizzare un guadagno enormemente superiore a quello di qualsiasi altra attività economica illegale e soprattutto consente di realizzare ingenti introiti con una velocità nettamente superiore a quello di un sequestro che può protrarsi per un tempo indeterminato, non prevedibile al momento della cattura dell'ostaggio. Questioni di quantità di denaro e di tempi di realizzazione hanno avuto sicuramente un peso nella decisione di non proseguire lungo quella strada. Ma, a quanto pare, agli inizi degli anni '90 'cosa nostra' stava per riprendere i sequestri di persona. La Procura della Repubblica di Palermo, in alcune richieste di custodia cautelare, avanzava l'ipotesi dell'esistenza di *bunker* sotterranei in alcune masserie destinati a divenire le celle ove, secondo un piano ideato da Totò Riina allo scopo di rimpinguare le casse dell'organizzazione, dovevano nascondersi facoltose persone da sequestrare a fini estorsivi. Il piano sarebbe fallito a seguito di alcuni arresti 'eccellenti'. E' probabile anche che nella scarsa presenza dei siciliani nel campo dei sequestri abbia influito la scelta della commissione di 'cosa nostra' del divieto di utilizzare la Sicilia come luogo di custodia degli ostaggi, cosa che invece fece ampiamente la 'ndrangheta' in Calabria, dove furono inviate molte persone sequestrate nelle regioni del Nord. . In Calabria i sequestri a scopo di estorsione ebbero inizio già a partire dal '45 anche se solo nel '63, con il sequestro Versace, si può parlare di una ripresa di un certo rilievo dei sequestri di persona. L'avvio di una nuova fase, caratterizzata da una enorme espansione che interessò la Calabria e le regioni del centro-nord Italia, si ebbe solo nel 1970, quando il numero dei sequestri e l'alta professionalità mostrata nella gestione e nelle dinamiche delle diverse fasi dei sequestri attribuì alle cosche calabresi una vera e propria specializzazione del settore.

Le modalità operative della 'ndrangheta' sono simili a quelle di una vera e propria industria, sia per i profili realizzati, sia per le dinamiche di sequestri che coinvolgevano numerosissime persone con compiti estremamente ridotti che garantivano il massimo della sicurezza per l'organizzazione sia, infine, per le capacità veramente eccezionali di programmazione e divisione del lavoro quando i sequestri erano attuati al Nord e le vittime erano poi trasferite al Sud. Continuava a destare enorme impressione il fatto che persone sequestrate al Nord potessero senza ostacoli attraversare l'intera penisola per essere custodite sulle montagne dell'Aspromonte in luoghi impenetrabili, in rifugi naturali come grotte e costoni o in buche appositamente scavate nel terreno. Diversamente da 'cosa nostra', la 'ndrangheta' risolse il problema del consenso realizzando una particolare

economia legata alla gestione materiale dei sequestri. Vennero utilizzati i latitanti per la custodia degli ostaggi e nel contempo si impiegò anche gente del luogo, soprattutto giovani affiliati; una quota dei proventi del riscatto entrava nel circuito economico di alcuni paesi aspromontani, investiti soprattutto nella costruzione di case. In quelle realtà la ‘ndrangheta’ riuscì a far apparire il sequestro come un affare i cui vantaggi ricadevano non solo sugli appartenenti alla organizzazione criminale, ma anche su una popolazione più vasta. C’era anche una particolare tendenza - simile a quella sarda - a considerare il sequestro come una più equa ripartizione della ricchezza, essendo i sequestrati delle persone facoltose.

Non tutti i capi della ‘ndrangheta’ erano d’accordo a proseguire nel campo dei sequestri di persona. I sequestri, nonostante contrasti e opposizioni, proseguirono anche perché nella ‘ndrangheta’ non esisteva a quel tempo una struttura di comando simile alla commissione di ‘cosa nostra’; mancava un’autorità centrale capace di governare le ‘ndrine’, di assumere decisioni e di farle rispettare da tutti. E dunque ogni ‘ndrina’ decise per proprio conto se continuare o meno a fare sequestri.

Con i proventi dei sequestri la ‘ndrangheta’ ha accumulato un notevole capitale che è stato impiegato per finanziare altre attività criminali.

Una parte di esso risulta essere stato investito nell’edilizia: con i proventi dei sequestri furono comprati si diede vita alla formazione di ditte nel campo dell’edilizia, le quali parteciparono poi alle gare per gli appalti pubblici, a cominciare da quelli per la costruzione, mai realizzata, del quinto centro siderurgico a Gioia Tauro. Un’altra parte di quel denaro, forse la quota più rilevante, fu investita dapprima nel contrabbando di sigarette estere e successivamente nell’acquisto di droga. La ‘ndrangheta’ si inserì in quello che era il più grande *business* mafioso: il ciclo dei sequestri di persona, infatti, schiudeva il ciclo del traffico degli stupefacenti. Molte cosche, prima di avviarsi sulla via del grosso traffico internazionale di narcotici, avevano portato a termine proficuamente alcuni sequestri. Verso la metà degli anni ‘70 la ‘ndrangheta’ si proiettò al centro e al nord Italia rendendosi responsabile di numerosi sequestri. I sequestri al Nord contribuirono a svelare il radicamento in quella realtà, dovuta essenzialmente al fatto che i criminali calabresi riuscirono a realizzare delle vere e proprie *enclaves* inviando al Nord appartenenti alle cosche che vi si impiantarono stabilmente. Quella della ‘ndrangheta fu una scelta consapevole che consentì di realizzare nel cuore del triangolo industriale e in pieno *boom* economico un vero e proprio controllo del territorio, con l’instaurazione di un controllo criminale di

piazze, vie, porzioni di paesi e di quartieri in città come Torino o come Milano o in comuni della cintura torinese e milanese; controllo durato fino ai primi anni '90, quando una mirata attività delle direzioni distrettuali antimafia milanesi e torinesi ha scompaginato le cosche e numerosi mafiosi calabresi sono stati sottoposti a processo e condannati.

In Lombardia, gli autori di tutti i sequestri provenivano dalle stesse zone della Calabria e tutti i sequestri erano gestiti dagli stessi gruppi malavitosi della 'ndrangheta. Le cosche erano quasi sempre le stesse e gestivano in forma monopolistica quasi tutti i sequestri.

In Calabria, i responsabili dei sequestri si andarono concentrando in un'unica zona, facente capo alle "ndrine" di Platì, sede di un'unica centrale che decideva tutti i sequestri di quegli anni e che successivamente avrebbe deciso di porre fine all'antica pratica dei sequestri.

Si ritiene che la ragione principale di tale decisione sia da ricondurre al fatto che la 'ndrangheta' in quel periodo assunse il monopolio internazionale del traffico dei narcotici, in particolare della cocaina. Attualmente pare che la maggiore parte della cocaina circolante in tutto il mondo passi attraverso le mani dell'organizzazione criminale calabrese e delle sue succursali del nord e del sud america . Dobbiamo infatti considerare che la rendita ottenuta dal traffico di cocaina operato nell'arco di un mese è notevolmente superiore a quella ottenuta dai sequestri di persona; oltretutto le operazioni avvengono in silenzio, senza impegnare contemporaneamente molte persone e, soprattutto, senza particolare clamore.

Anche dal punto di vista giudiziario fu accertata l'esistenza di una unica direzione strategica delle cosche tra loro federate che avevano il potere di decisione e di scelta nel campo dei sequestri "*(...) si è verificato che i medesimi soggetti e gruppi criminali che storicamente gestivano, in forma quasi di monopolio, il primordiale settore dei sequestri di persona, figurassero tra i protagonisti del più moderno scenario dei delitti riconducibili al traffico di droga che venivano realizzati con la stessa professionalità ed efficienza che avevano caratterizzato la originaria attività criminale(...)*".

Nell'anno in cui si approva la legge sul blocco dei beni la 'ndrangheta' chiude con i sequestri. E' possibile che vi sia una qualche relazione tra i due fatti e non solo una coincidenza temporale. Eppure i sequestri di persona in Calabria ebbero effettivamente termine nel 1993, tra il 1992 e il 1993 ci furono altri sequestri e solo due particolarità caratterizzarono questi episodi: non vennero

sequestrate persone facoltose e gli autori non erano uomini della ‘ndrangheta’. Questa anomalia si spiega con il fatto che “si era formata la convinzione in capo a determinati soggetti criminali operanti nell’Aspromonte, giovani sbandati e non, comunque legati a questo tipo di reato, che se la famiglia non pagava avrebbe potuto comunque pagare qualcun altro”. Era convinzione - diffusa ampiamente nella stampa locale e nazionale dell’epoca - che settori dello Stato avessero, per alcuni sequestri, pagato i riscatti ai sequestratori. Sulla base di questa convinzione i sequestri ebbero in Calabria un prolungamento fino al 1993.

Il comitato ascoltò anche il racconto dell’esperienza dei familiari delle vittime di sequestro che non hanno fatto più ritorno a casa ed è stato ragionevole ipotizzare che i sequestri si sono così tragicamente conclusi proprio perché questa convinzione si rivelò errata, dal momento che in quegli anni nessuno, al di fuori dei familiari dei rapiti, pagò i riscatti richiesti dai rapitori.

Appare evidente l’idea che il reato non sia stato abbandonato per motivi di principio; è stato invece abbandonato per motivi di convenienza e, quindi, se le condizioni tornano ad essere favorevoli per il proporre questo tipo di reato non ci sono ostacoli di principio perché venga ripetuto. E’ un reato di forte impatto che può essere utilizzato anche per lanciare dei messaggi; non solo, ma in passato (questo è ormai provato), durante il sequestro di persona venivano in qualche modo ad operarsi dei collegamenti anomali tra istituzioni e sequestratori, cioè si aprivano dei canali di collegamento, necessitati dallo svolgimento delle trattative, per acquisire informazioni, per effettuare i pagamenti, etc.. Attraverso questi canali si trasmettevano anche altre informazioni. Anche se il periodo è finito, non si esclude che da parte della ‘ndrangheta potrebbe esserci un rinnovato interesse ad aprire questi canali di comunicazione, anche per lanciare messaggi o per altri motivi.

LA CAMORRA

La camorra napoletana, pur non estranea al fenomeno dei sequestri, non annovera tale reato nelle sue tradizioni, né esso occupa una posizione di rilievo nelle sue espressioni delittuose attuali.

Fa eccezione il “sequestro breve” finalizzato ad ottenere il ‘ravvedimento’ del rapito e che rientra nei tipici atteggiamenti spregiudicatamente intimidatori di questa, come di altre organizzazioni criminali. I pochi casi di sequestro di persona a scopo di estorsione collocano la Campania al settimo posto della graduatoria delle regioni a rischio e tali attività sono probabilmente inscrivibili nel quadro

delle attività criminose di questa organizzazione, come una delle espressioni 'qualificate' del crimine organizzato.

9. *Il sequestro di persona di origine cinese.*

Se alcune tipologie di sequestro sono ormai chiuse ed altre appaiono in declino, altre ancora sembrano profilarsi all'orizzonte. A Milano si è posto l'accento sul fenomeno del tutto nuovo, emergente in questi ultimi anni, del sequestro di persona in danno di soggetti della comunità cinese residenti a Milano ad opera di loro connazionali. Sono stati individuati 4 sequestri di persona nel '93, 12 nel '94, 2 nel '95, 6 nel '97 e altri nel '98. I dati sono eloquenti di un fenomeno crescente e preoccupante che i magistrati della DDA ritengono legati anche ad un tentativo della mafia cinese di costituire una filiale milanese della "Mano Nera". Portati in giudizio, il Tribunale di Milano ha ritenuto di condannare gli imputati per associazione semplice, non riconoscendo agli stessi il carattere di mafiosità.

Il numero dei sequestri e la scansione degli stessi sono, in ogni caso, preoccupanti e comincia a destare un certo allarme. Preoccupazione ed allarme che il comitato ritiene di non dover sottovalutare.

10. *Le altre motivazioni del sequestro di persona.*

La motivazione fondamentale che stava alla base di tantissimi sequestri – sicuramente la grande maggioranza – era la volontà di accumulare denaro in grande quantità e in tempi più rapidi rispetto alle altre attività criminali; per questo si aggiunge che lo scopo del sequestro è l'estorsione. La motivazione economica, tuttavia, non copre l'intera gamma delle ragioni che inducono i sequestratori a tenere segregata una persona. Ci sono anche altri obiettivi che si intende realizzare. Nella storia dei sequestri sardi, siciliani e calabresi è possibile cogliere alcuni aspetti che completano il quadro delle motivazioni criminali.

Secondo quanto si trova scritto nei documenti allegati alla relazione sulla criminalità in Sardegna, "qualche sequestro può essere attribuito a vendetta, specie in alcuni casi dove il sequestrato è stato ucciso o è scomparso senza lasciare traccia; in qualche caso, invece, si può ritenere o quantomeno sospettare, che la vittima sia stata indicata ad una banda già operante o appositamente

costituita, per ottenere attraverso la rovina economica, se non pure l'eliminazione fisica della vittima, che si sapeva già ammalata ed anziana, la scomparsa di un parente facoltoso, di un concorrente o di un socio incomodo o del titolare di un'attività lucrosa, cui ci si intendeva sostituire.

In questi casi si può parlare, anche se si hanno solo indizi e sospetti, di mandanti che operano e vivono anche al di fuori del mondo pastorale e che hanno strumentalizzato, a propri fini, l'attività di elementi criminali avidi di lucro. Ciò spiegherebbe anche perché un alto numero di sequestrati sono stati uccisi o non abbiano più fatto ritorno a casa. La vendetta ha una lunga storia in Sardegna, ed è caratterizzata da rituali e simbologie. Nella cultura barbaricina la vendetta era un diritto di chi si sentiva offeso e nello stesso tempo era un dovere da compiere senza delegare ad altri. In Sicilia quando si cercarono di scoprire le ragioni del sequestro, in diversi casi si scoprì che la motivazione non aveva nulla a che fare con i soldi, nonostante che per la liberazione degli ostaggi fosse stato chiesto un riscatto molto elevato. Si trattava spesso di strategie tese a conquistare il potere all'interno di 'cosa nostra'.

Anche per la 'ndrangheta' ci furono motivazioni che erano ben diverse da quelle della mera riscossione del riscatto. A volte si trattava di costringere qualcuno a rinunciare ad un appalto pubblico o a non parteciparvi, altre volte servì per richiamare sull'Aspromonte un numero rilevante di carabinieri e di poliziotti lasciando così sguarnite le coste, dove era più agevole far sbarcare carichi di droga o di armi. La custodia degli ostaggi in Aspromonte aveva un significato particolare, con una forte valenza simbolica. In Aspromonte c'è il comune di San Luca nel cui territorio per antica tradizione mai abbandonata, ogni anno si riuniscono i capi della 'ndrangheta. Mantenere inviolata quella zona e impedire la liberazione dei prigionieri, nonostante la presenza delle forze dell'ordine e l'attività dei nuclei speciali antisequestro, era una questione di prestigio e significava inviare un messaggio di potenza e invincibilità a tutto il popolo della 'ndrangheta'.

Quasi nessuno è stato liberato in Aspromonte dalle forze dell'ordine; solo in 1 o 2 casi si è avuta la liberazione dell'ostaggio da parte delle forze dell'ordine e per avvenimenti veramente eccezionali. Vi è, quindi un senso di onnipotenza della 'ndrangheta' nel dominio del proprio territorio e un senso di impotenza dello Stato.

Soprattutto i sequestri, infatti, hanno messo in luce l'incapacità dello Stato di controllare un grosso territorio, quale è quello dell'Aspromonte.

Tenere a lungo gli ostaggi in Aspromonte, soprattutto quelli provenienti dal Nord dopo aver attraversato impunemente tutta la penisola era, oltre che un affare economico, una questione che aveva una stretta attinenza con la strategia politica della 'ndrangheta intenzionata, fino ai primi anni '90, a mostrare la sua potenza in una sfida diretta con lo Stato.

11. Andamento statistico del fenomeno.

Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, in Italia dal 1 gennaio del 1969 al 18 febbraio del 1998 si sono consumati 672 sequestri di persona a scopo di estorsione (dal computo sono esclusi quelli di matrice politica). Poiché a volte le vittime erano più di una, le persone sequestrate raggiungono la cifra complessiva di 694 (564 uomini e 130 donne). La scansione anno per anno, delle persone sequestrate è la seguente:

1969	3
1970	9
1971	14
1972	8
1973	18
1974	41
1975	62
1976	47
1977	75
1978	43
1979	66
1980	40
1981	44
1982	51
1983	42
1984	19
1985	9
1986	18
1987	14
1988	14
1989	10
1990	7
1991	12
1992	7
1993	9
1994	5

1995	2
1996	1
1997	4

La punta massima dei sequestri è raggiunta nel '77 quando si verificano 75 episodi. Altri picchi elevati si raggiungono nel '75 con 62 casi, nel '79 con 59 sequestri e 66 persone sequestrate e nel '82 con 51 episodi. La maggiore frequenza si registra tra la metà degli anni '70 e la metà degli anni '80. Nel periodo tra il 1975 e il 1984 si verificarono 471 casi di sequestro con 489 persone sequestrate. Oltre i due terzi di tutti i sequestri, infatti, avvengono in quel periodo. Dal 1985 in poi, si avvia una fase decrescente che declina sempre di più dopo il 1991.

La distribuzione dei sequestri di persona tra le diverse regioni è la seguente:

Lombardia	158
Veneto	35
Emilia Romagna	17
Marche	1
Toscana	26
Calabria	128
Campania	27
Liguria	11
Basilicata	1
Sardegna	107
Sicilia	27
Umbria	5
Lazio	64
Abruzzo	3
Piemonte	39
Puglia	21
Trentino Alto Adige	2

Il dato più rilevante è sicuramente la collocazione al primo posto della graduatoria della Lombardia, seguita dalla Calabria e dalla Sardegna, subito dopo ci sono Lazio e Piemonte. Ciò dimostra concretamente la capacità delle organizzazioni sarde e calabresi di operare al di fuori dei loro territori di origine.

12. *Considerazioni sull'andamento dei sequestri di persona.*

Ogni sequestro è sicuramente un fatto a sé stante, poiché ha una sua storia e una sua dinamica. E tuttavia, ogni singolo sequestro è legato a tutti gli altri casi simili il cui evento si è verificato prima o dopo.

I dati accumulati dal Ministero dell'Interno rendono possibili alcune considerazioni anche in relazione ai compiti specifici del comitato per i sequestri, fra i quali rientra quello di dare una valutazione sul D.L. n. 8 del 15.1.91 convertito con la legge n. 82 del 15.3.91 che comunemente viene indicata come la legge sul blocco dei beni del sequestrato o del suo nucleo familiare.

Possiamo considerare la legge come uno spartiacque tra due periodi distinti che è bene tenere separati per evidenziare le tendenze emerse precedentemente all'approvazione e quelle successive alla sua entrata in vigore, onde poter meglio valutare costanti e modificazioni.

E' bene sottolineare il fatto che nessuna legge – da sola – è in grado di scongiurare un sequestro, di assicurare la liberazione dell'ostaggio o di impedirne la morte. Tuttavia, fa parte dei compiti del comitato analizzare le dinamiche dei sequestri per come esse si sono manifestate prima e dopo l'entrata in vigore della legge, sì che sarà possibile avanzare proposte di modifiche tenendo conto di quanto è successo sinora.

L'analisi dei dati è utile per tentare di fornire una risposta a molti interrogativi – risuonati nelle aule parlamentari e rimbalzati sulla stampa locale e nazionale – riguardanti: la durata del sequestro che si teme possa essere più lunga rispetto al passato; la richiesta del riscatto che alcuni paventano in aumento; l'inefficacia della normativa vigente che si rivelerebbe inadatta a scoraggiare il sequestro.

Come si è già ricordato, dal 1.1.69 al 18.2.98 sono state sequestrate 694 persone in 672 casi di sequestro. Il dato sicuramente negativo è il fatto che 81 vittime non hanno più fatto ritorno a casa; di queste 28 sono state rinvenute decedute e di 53 non è mai stato possibile recuperare il corpo.

Un altro dato sicuramente appare problematico perché solleva una duplicità di questioni: la prima, relativa all'efficacia dell'azione di contrasto da parte delle forze dell'ordine; la seconda, relativa ai periodi nei quali le forze di polizia non intervenivano per impedire il pagamento del riscatto limitandosi a "osservare" che la trattativa tra la famiglia della vittima e i sequestratori si concludesse positivamente con il ritorno a casa dell'ostaggio.

Analizzando i dati si rileva che di tutte le persone sequestrate, 612 hanno riacquisito la libertà. Di esse 93 sono state liberate dalle forze di polizia; 40 sono

riuscite a liberarsi; 479 sono state rilasciate dai rapitori; 81 non hanno mai più fatto ritorno a casa.

La durata media del sequestro è stata, nel periodo dal 1969 al 1990 tra i 68 e i 448 giorni, e nel periodo tra il 1991 e il 1997 tra i 49 e i 656 giorni.

Anche la durata media del sequestro – ovvero i giorni di durata di ogni singolo sequestro – appare in diminuzione nel secondo periodo considerato.

L'ostaggio ha riacquisito la libertà dopo oltre un anno di prigionia in diversi casi, ma tutti gli episodi si sono verificati prima della l. n. 82/91; in 137 casi, invece, la segregazione si è conclusa nell'arco di una settimana.

Un'altra tabella ci indica in quanti casi è stato pagato il riscatto e quanto è stata la redditività media del riscatto.

Per il periodo '69-'90 la redditività media del reato è stata di lire 484.849.680; per il periodo '90-'97 la redditività media è stata di lire 381.650.000.

Ciò starebbe a significare che mediamente i riscatti più alti sono stati pagati nel periodo precedente a quello dell'entrata in vigore della legge 82/91.

Per quanto riguarda la correlazione del mancato pagamento del riscatto con gli esiti del sequestro si hanno i seguenti dati: nel periodo '69-'90, nei 241 casi di sequestro per i quali il riscatto risulta non pagato sono state prese in ostaggio 245 persone, di cui 203 hanno riacquisito la libertà, mentre 42 non hanno fatto ritorno a casa; nel periodo '91-'97, nei 30 casi di sequestri per i quali il riscatto risulta non pagato 24 persone hanno fatto ritorno a casa, 6 non sono purtroppo ritornate.

Nel periodo '69-'90 nei 391 casi di sequestri per i quali il riscatto risulta essere pagato sono state prese in ostaggio 409 persone. Di queste 377 hanno riacquisito la libertà, 32 non hanno fatto ritorno a casa.

Nel periodo '91-'97, nei 9 casi di sequestri per i quali il riscatto risulta essere pagato, 8 persone hanno riacquisito la libertà; una vittima non ha fatto ritorno a casa.

Questi dati starebbero ad indicare che non c'è nessun automatismo o collegamento sicuro tra pagamento del riscatto e liberazione della vittima.

L'esperienza di alcuni sequestri ha dimostrato che il pagamento del riscatto non significa che il sequestrato sarà automaticamente rilasciato.

Il dibattito più acceso nella seconda metà degli anni '70 verteva sull'orientamento a favore di una linea dura o di una linea morbida. Questo dibattito aveva un fondamento: si erano infatti consolidati degli stereotipi

secondo i quali al pagamento del riscatto corrispondeva la liberazione dell'ostaggio, al mancato pagamento del riscatto corrispondeva la soppressione dell'ostaggio, che le indagini della magistratura mettevano in pericolo la vita dei sequestrati, che un intervento nel corso della prigionia sul telefonista della banda poteva portare all'uccisione dell'ostaggio.

Alla luce della casistica è emerso che questi luoghi comuni non avevano fondamento: è risultato, infatti, che nel 35% dei casi risolti il riscatto non era stato pagato e che nel 50 % dei casi in cui l'ostaggio era stato ucciso il riscatto era stato pagato. L'equazione tra pagamento e liberazione, nonché tra mancato pagamento e uccisione, si rivelava arbitraria, eppure era un luogo comune consolidatosi senza alcuno studio della casistica del fenomeno. Si verificò invece che a volte, al pagamento del riscatto corrispondeva paradossalmente la soppressione dell'ostaggio. Sono molti i casi in cui l'uccisione del sequestrato è decisa prima del sequestro. Ciò avviene quando lo scopo di lucro concorre con il proposito di vendetta o il sequestrato è attirato da persona a lui nota oppure durante la sua prigionia, vede il viso di uno dei sequestratori o ascoltando i discorsi risale alla loro identità.

In un sequestro l'ostaggio morì perché una sera ebbe l'imprudenza di dire ai suoi sequestratori di aver capito che il mandante era "x" il sardo che alcuni giorni prima aveva conosciuto nella sua tenuta agricola. Ciò è emerso dal processo. Quindi il pericolo di vita non dipende dal pagamento o meno del riscatto ma dalla condizione di ostaggio.

In sintesi, l'analisi dei dati del secondo periodo considerato porta alle seguenti considerazioni:

- 1) si registra un calo dei sequestri in termini assoluti e in termini percentuali;
- 2) diminuisce il periodo di detenzione dell'ostaggio nelle prigioni dei sequestratori e la redditività media dei riscatti;
- 3) aumentano le possibilità di far ritorno a casa per i soggetti per i quali è stato pagato il riscatto.

13. *I recenti mutamenti e la nuova percezione del fenomeno.*

In genere è emersa una nuova percezione del fenomeno dei sequestri che, secondo le opinioni prevalenti, è ormai in una fase di declino; tuttavia l'allarme per nuovi sequestri in Sardegna rimane molto elevato.

Dalle audizioni è emersa una visione più aggiornata del fenomeno nell'isola e delle novità, registrate negli ultimi anni, che sembrano caratterizzare i sequestri degli ultimi anni.

Gli episodi più recenti, infatti, delineano una nuova fase con caratteristiche ben diverse rispetto al passato. Si è notato il mutamento di alcune figure centrali che, pur formalmente ai margini del sequestro, erano in grado di sapere tutto sui sequestri in atto. Si tratta di figure importanti, significative nelle piccole comunità sarde; persone generalmente anziane, che godevano di prestigio e di rispetto. Con questi personaggi le forze dell'ordine avviavano degli scambi mediante una tecnica che è stata lungamente praticata, non solo in Sardegna, e che ha dato risultati di una certa importanza.

Altra tecnica era quella di pagare una certa cifra per la consegna dei latitanti, però questo *modus operandi* è stato abbandonato in questi ultimi anni.

Tali mutamenti appaiono rilevanti soprattutto perché intervenuti in un ambiente in cui rimangono ancora tracce della antica cultura barbaricina che, se pur ridimensionata e in netto declino, a quanto pare non è stata definitivamente superata. Nonostante alcuni residui del passato, appare chiaro che non è più la cultura barbaricina a caratterizzare i sequestri di persona. L'idea un tempo prevalente era che i responsabili del sequestro andassero individuati in un ambiente agro-silvo-pastorale; era in questa area che andavano ricercate tutte le figure dei sequestratori, dagli esecutori materiali, ai custodi, alle menti che avevano ideato e organizzato il sequestro. Era un'idea che se pur diffusa, non sempre reggeva al confronto con l'analisi di alcuni sequestri e non solo degli ultimi tempi ma, ad una riflessione più attenta, anche degli anni cruciali in cui il fenomeno era nel suo pieno vigore.

Non sono solo i disoccupati, non sono solo i pastori ad organizzare i sequestri: ci sono casi di sequestratori proprietari terrieri e di bestiame forse con maggiori possibilità economiche degli stessi sequestrati.

Anche i luoghi di custodia sembrano variare negli ultimi anni, non sono solo più le grotte del Supramonte, ma anche contesti urbani dove è possibile ricavare piccole celle in appartamenti dove abita un nucleo familiare che, al riparo da occhi indiscreti e coperto dall'anonimato e dalla insospettabilità dei loro componenti, custodisce l'ostaggio.

L'altro mutamento che è stato notato riguarda le modalità operative delle organizzazioni che hanno realizzato i sequestri. L'idea che un tempo si aveva dei sequestratori era quella di uomini organizzati in bande che si scioglievano dopo i

sequestri; tale idea sembra lasciare il posto ad una diversa considerazione. Appartiene ormai al passato la convinzione che una banda, una volta concluso il sequestro, si dedichi ad altre attività, criminose o meno. Perché se è vero che alcune bande si sciolgono, è pur vero che altre se ne formano. E queste ultime vedono al loro interno la presenza di alcune persone – sempre le stesse – che già hanno partecipato a precedenti sequestri. I casi recenti sono confermativi di tale idea.

Come accade in Calabria alla fine degli anni Ottanta, anche in Sardegna l'area dei sequestri sembra restringersi sempre di più, sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista dei sequestratori coinvolti: sono circa 150 le persone, sempre le stesse, che organizzano sequestri. E' sempre più possibile notare che i medesimi soggetti sono implicati in più sequestri di persona e lo dimostra il fatto che i sequestratori sono sempre più specializzati e che poco o nulla lasciano al caso o all'improvvisazione. Per un verso, ciò risulta utile nella fase investigativa, visto che le ricerche sono sempre orientate sulle persone che - o per motivi territoriali o per motivi specifici abbiano avuto a che fare con sequestri di persona precedenti – con conseguente delimitazione del campo dell'indagine.

La legge sembra aver funzionato come una sorta di selezione, togliendo dal "mercato" dei sequestri le bande non organizzate, quelle che si formavano occasionalmente e che risultano più pericolose dal punto di vista della salvaguardia della vita dell'ostaggio. Anche se la professionalità dei sequestratori non esclude in maniera certa la possibilità della soppressione dell'ostaggio, è certo che riduce notevolmente il numero delle vittime che non fanno più ritorno a casa. Ad operare nel campo dei sequestri rimangono le organizzazioni di professionisti e, poiché queste si vanno sempre più riducendo, ciò dovrebbe rendere più facile per gli investigatori concentrare le indagini per individuarli.

Novità rilevanti sembrano emergere anche sul piano del riciclaggio del denaro che si riesce ad ottenere con i riscatti. E' convinzione diffusa che il denaro acquisito da un sequestro, dovendosi ridistribuire tra un numero elevato di persone che partecipano al sequestro, sia di scarsa entità, al punto da poter essere agevolmente investito senza che sia visibile per gli investigatori. E' questa una delle ragioni principali che spiega perché non ci sono state grosse confische dei beni provenienti dai riscatti dei sequestri. Quando un sequestro rende un miliardo e dura 9 mesi, i sequestratori devono sostenere delle spese, spesso contraggono debiti che soddisfano alla fine del sequestro, una volta conseguito il riscatto. Quindi il *quantum* del reato viene polverizzato, le cifre che si ricavano da un

sequestro sono veramente parcellizzate: siamo a livello di cifre comprese tra i 10 e i 30 milioni di lire, e con simili cifre si soddisfano solo le più elementari esigenze dei latitanti e delle loro famiglie.

La tipologia e le modalità del riciclaggio e degli investimenti dei proventi criminosi non sono sempre le stesse dappertutto: di solito il latitante investe all'estero (ad es. Svizzera, Venezuela o Colombia), mentre i semplici favoreggiatori (come il vivandiere, il telefonista o il prelevatore), sono persone che di solito svolgono una normale attività professionale ed è molto probabile che investano i proventi del sequestro, a seconda del caso, all'acquisto di beni, magari intestati a prestanomi compiacenti.

Capitolo secondo

Struttura, dinamiche e fenomenologia di un sequestro

SOMMARIO: 1. Struttura e dinamica del sequestro di persona. - 2. Fenomenologia del sequestro di persona. - 3. Il sequestro gangheristico-metropolitano. - 4. Considerazioni conclusive.

1. *Struttura e dinamica del sequestro di persona.*

Il sequestro di persona ai fini estorsivi può svolgersi, come meglio vedremo, secondo diverse modalità ma, sotto qualunque forma si presenti, esso mantiene sempre alcune costanti strutturali e dinamiche.

Esso si propone essenzialmente come una negoziazione che ha per oggetto lo scambio di una persona, equiparata a bene economico, contro il pagamento di un riscatto in denaro.

La somma estorta tende ad essere la più alta possibile, in quanto dimensionata alle massime potenzialità economiche di chi la deve sborsare in rapporto all'elevatissimo valore della posta in gioco (vita dell'ostaggio).

Elementi della negoziazione sono:

- l'asimmetria;
- l'obbligatorietà;
- la reificazione dell'ostaggio;
- la minaccia di omicidio con clausola sospensiva (*conditio pendis*).

In effetti, benché anche nelle comuni negoziazioni non si riscontri una perfetta pariteticità nel potere contrattuale delle parti (perché molte condizioni possono intervenire, motivando o posizionando in maniera differenziata i contraenti), nel sequestro di persona questa “asimmetria” diviene drammaticamente evidente, tendendo il potere contrattuale di una parte (famiglia dell'ostaggio) verso un punto zero.

In questo senso, il sequestro di persona può essere definito una “negoziatura asimmetrica”. I protagonisti di questa negoziazione sono noti: da una parte la famiglia, costretta a trattare, pena la perdita del proprio congiunto; dall'altra i sequestratori che, forti del possesso dell'ostaggio, impongono le condizioni e le modalità dello scambio.

La “obbligatorietà” della negoziazione pesa soprattutto sulla parte ricattata, costretta, suo malgrado, ad accettarne i termini. E' peraltro vero che per i

sequestratori l'ostaggio non è un comune bene economico che abbia un valore commerciale generale e possa essere liberamente offerto e acquistato da una potenziale pluralità di compratori. Nel sequestro l'ostaggio ha un valore specifico solo per la sua famiglia, che ne è l'unico acquirente possibile. La particolare negoziazione prevede un solo offerente e un solo richiedente in posizione di monopolio bilaterale. Anche la stessa parte ricattante è, infatti, "obbligata" ad una negoziazione unidirezionale, sebbene scelga anticipatamente e predetermini tale unidirezionalità.

Il prezzo del bene economico in gioco non è però determinato dal mercato, ma dalla forza contrattuale delle parti (del tutto sperequata a vantaggio dei sequestratori). Esso tuttavia trova un limite nella effettiva capacità economica della famiglia a pagare il riscatto dell'ostaggio e nel valore ad esso attribuito.

L'impossibilità o il rifiuto di pagare la somma pretesa svuota di significato l'operazione sequestro e svaluta totalmente la "merce" dell'unico valore che il sequestratore gli riconosce: quello appunto di scambio.

La negoziazione risulta non soltanto asimmetrica e obbligatoria, ma peculiare, in quanto la materia dello scambio non è rappresentata da beni o da servizi materiali, ma da un soggetto che viene "reificato" e ridotto ad oggetto di scambio. In effetti, nel sequestro l'ostaggio è totalmente mercificato. Un uso strumentale dell'individuo e il disconoscimento del suo valore come persona è comune alla *weltanschauung* del criminale ed è elemento intrinseco a molti delitti. Dallo sfruttamento della prostituzione all'omicidio, per citare solo due esempi, molti reati presuppongono la non attribuzione di valore della vittima. Tuttavia, nel sequestro la reificazione dell'ostaggio e la sua brutale riduzione a bene economico non solo assumono dimensioni radicali, ma sono elementi strutturali dell'operazione.

Nel differenziato ed, anzi, oppositivo valore che le parti attribuiscono all'ostaggio, risiede appunto una caratteristica essenziale del sequestro.

In realtà il sequestro si gioca sul terreno che vede da una parte i ricattati, che premettono il valore della vita dell'ostaggio a quello dello scambio, ma che sono tuttavia necessitati a riconoscere quest'ultimo nella trattativa; dall'altro i ricattatori che, viceversa, riconoscono solo il valore commerciale dell'ostaggio, considerato bene economico e di cui hanno perciò stesso annullato il valore intrinseco di persona.

Questa relazione oppositiva (ricattati-ricattatori), avente per posta l'ostaggio, che si rovescia in termini innaturali di una negoziazione (ostaggio =

merce contro riscatto), ha una sua dialettica che si dipana tra due poli estremi: rilascio-vita /segregazione-morte.

Il sequestratore per ottenere il riscatto (punto chiave e fine ultimo del negozio), deve generalmente mantenere in vita il sequestrato, pena lo scadimento della possibilità di scambio, ma è necessitato a minacciare la segregazione-morte. Questa minaccia è indirizzata sia al sequestrato, allo scopo di spingerlo a richiedere il riscatto preteso sia, soprattutto, ai familiari a cui viene costantemente paventato il rischio della minaccia all'integrità e alla vita della vittima.

In questo senso, il sequestro si configura come una particolare forma di minaccia di morte, che potrebbe definirsi "minaccia di omicidio con clausola sospensiva" (*conditio pendis*). La controprestazione è rappresentata dal riscatto.

Non essendo tuttavia l'omicidio strettamente necessario all'operazione, esso è di norma solo minacciato: il sequestratore, per ottenere il massimo dei guadagni, deve minacciare una morte che, in genere, non è conveniente infliggere. L'uccisione dell'ostaggio oltre a costituire una notevole aggravante (e, quindi, un aumento obbiettivo del rischio dell'operazione), rappresenta anche un fattore determinante negativo, rafforzando la tesi secondo la quale il versamento del riscatto non sempre garantisce la restituzione del sequestrato.

Il ricattatore, che antepone il valore denaro a quello della vita, minacciando la vita dell'ostaggio, opera un'inversione dei valori essenziali compartecipati da tutti i sistemi sociali, nessuno escluso.

Il ricattato, invece, mira alla liberazione del proprio congiunto e continua a mantenere la propria scala di valori in sintonia con quella della collettività che condanna l'omicidio come il reato più grave.

Ma, non potendo di solito rispondere totalmente alle richieste dei ricattatori, che sono in genere sovradimensionate, è costretto ad impegnarsi in una trattativa commerciale imposta dall'ottica valoriale dei sequestratori, in cui egli stesso tende ad ottenere il massimo (ostaggio vivo e libero) al minimo prezzo consentito nelle condizioni date.

La minaccia di omicidio gioca un ruolo centrale nella dinamica del sequestro ed è comprensibilmente vissuta dalla vittima come estremamente pressante ed angosciosa. Così descritta, la negoziazione parrebbe porsi in maniera rigida e priva di margini. Ma il frequente protrarsi nel tempo delle trattative e il loro lungo e spesso complesso *iter* sembrano contraddire tale assunto. In realtà la durata e l'esito dell'operazione sono la risultante dell'interazione dei fattori in gioco nella negoziazione stessa.

Nel sequestro di persona possono essere di norma individuate, oltre alla progettazione, le seguenti fasi:

- a) esecuzione del sequestro;
- b) occultamento e prigionia dell'ostaggio;
- c) contatti e trattative con i familiari dell'ostaggio;
- d) pagamento del riscatto ed esito del sequestro;
- e) riciclaggio delle somme estorte.

Dopo un'attenta preparazione progettata dai capi dell'organizzazione – che fa perno anche sull'elemento locale (basista), incaricato di raccogliere e valutare informazioni sulle potenzialità economiche del sequestrato e della sua famiglia, nonché sulle sue abitudini di vita e di lavoro, sui mezzi di trasporto, etc. – il sequestro passa alla fase esecutiva.

L'attuazione del crimine varia a seconda delle circostanze e del luogo di accadimento. Nel sequestro solitamente la vittima è catturata di sera, quando si appresta a tornare a casa. Nel sequestro urbano al sequestrando viene in genere teso l'agguato davanti all'azienda, alla fabbrica, all'ufficio o davanti alla propria abitazione. Nel primo caso la sua auto viene bloccata e il prigioniero viene trasportato su quella dei rapitori, che si avvia al primo (e a volte unico) rifugio. Nel secondo caso, l'agguato si svolge davanti (più raramente all'interno) a ville o case relativamente isolate. Queste, scelte per assicurare la *privacy* dei proprietari, divengono così luoghi ad alto rischio di sequestro.

Il sequestro tradizionale sardo aveva per teatro la campagna solitaria e deserta, dove la vittima, sorpresa nel suo ovile o in luoghi legati alla sua attività pastorale, veniva prelevata e trasportata in luogo sicuro. Modalità analoghe erano eseguite in Calabria e nella Sicilia nord-occidentale.

In qualsiasi luogo il sequestro si verifici, nella sua dinamica sono riscontrabili elementi costanti che attengono alla decisione, rapidità e violenza dell'azione da parte di una banda di soggetti armati che catturano e trasportano rapidamente la vittima nel luogo di custodia.

Un elemento che gioca a favore dei sequestratori è il fattore sorpresa. La violenza è una componente della cattura, ma essa non è di solito spinta ai suoi termini estremi, poiché l'azione ha l'ovvio scopo di prelevare l'ostaggio integro, in quanto pre-condizione per l'avviamento della trattativa.

“Incidenti” sono tuttavia possibili nel corso del rapimento, per l'opposizione dell'ostaggio o dei suoi familiari. In casi documentati i rapitori, nell'impossibilità di piegare la resistenza del sequestrando e/o dei soggetti

minacciati, sono addivenuti all'uccisione del sequestrando stesso o di membri della sua famiglia.

Una volta catturato, l'ostaggio viene trasportato nel luogo prestabilito; il suo occultamento e la sua prigionia si diversificano a seconda delle variabili ambientali e nei vari tipi di sequestro. In quello urbano, l'ostaggio è nascosto in stanze predisposte di appartamenti anonimi o di ville insospettabili. In altri casi sono state utilizzate celle in cascine o in altre costruzioni rurali, in genere non lontane dalla città, adattate per la custodia del prigioniero.

Nel sequestro pastorale che poggia sul polo rurale e sulla latitanza, l'ostaggio viene di norma custodito in caverne, anfratti o luoghi naturali isolati, impervi e di difficile accessibilità.

Le modalità della prigionia sono comunque tese al non riconoscimento dei luoghi e della identità dei rapitori. L'ostaggio viene messo in condizione di non vedere (benda, cappuccio, buio), di non sentire (tappi alle orecchie musica, ecc) e di non muoversi (incatenamento, spazi ristretti ecc.).

Il trattamento durante la prigionia, nonostante le sofferenze imposte è in generale finalizzato alla sopravvivenza del prigioniero e alla sua integrità. Assicurata la custodia in luogo idoneo, hanno inizio le trattative. La presa di contatto con i familiari segna una fase delicata del sequestro. I banditi possono far seguire, ad un primo messaggio che conferma l'esecuzione del crimine, un ben calcolato periodo di silenzio, che ha lo scopo di aumentare l'effetto dello *shock* provocato dalla cattura dell'ostaggio, incrementare l'ansia dell'attesa e predisporre i familiari ad una trattativa il più possibile onerosa. Il mezzo ordinario di contatto, almeno nella prima fase è il telefono.

Le comunicazioni possono essere destinate direttamente alla famiglia, oppure a parenti, amici, legali, sacerdoti o ad estranei specificatamente incaricati di recapitare messaggi.

Anche i negoziatori per conto della famiglia vengono normalmente scelti tra parenti, persone di fiducia o designate dagli stessi sequestratori, allo scopo di rendere più difficile l'interferenza della polizia.

Nel sequestro pastorale sardo le trattative si inseriscono nel quadro di un sistema complesso (che abbiamo già avuto modo di esaminare) di intermediazione che prevede diversi anelli di congiunzione tra le parti, in un gioco più o meno scoperto di omertà che collega i due poli della negoziazione.

Risalendo questa ambigua catena si potrebbe teoricamente giungere all'identificazione dei sequestratori, ma ciò è impedito dall'esigenza di tutelare la

vita del rapito. Nel corso dei negoziati vengono normalmente prodotte prove della permanenza in vita del sequestrato (la più comune è l'invio di una copia di un quotidiano firmata dall'ostaggio in calce alla data di pubblicazione).

Nella maggior parte dei casi la durata delle trattative è pari o inferiore a un mese, anche se risultano frequenti casi di trattative durate per un periodo assai più lungo (un anno e oltre).

Chiusa la trattativa con la definizione dell'entità del riscatto, questo viene pagato secondo modalità che seguono una procedura ormai "collaudata". Essa consiste essenzialmente nella prescrizione di un complesso itinerario da percorrersi nei tempi concordati a bordo di un mezzo riconoscibile a distanza, in modo da consentire il deposito del denaro od il contatto diretto con gli emissari dei banditi in condizioni di sicurezza. Pagato il riscatto di norma l'ostaggio viene liberato dopo 1 o 2 giorni. Esistono casi di pagamento contestuali al rilascio.

L'entità delle somme estorte è di difficile quantificazione per via del numero oscuro (sequestri lampo mai denunciati) e per la comprensibile reticenza delle famiglie a fornire informazioni precise sull'entità dei riscatti pagati.

Il sequestro di persona, benché comporti un certo rischio di morte, si conclude generalmente con il ritorno a casa dell'ostaggio, anche se va sottolineato che solo il 78,13% dei sequestrati ha fatto ritorno a casa. L'esito statisticamente più frequente è il rilascio dell'ostaggio dietro pagamento del riscatto (68,48%), meno frequentemente l'ostaggio viene liberato dalle forze dell'ordine o riesce a fuggire (1,9 %).

Se di norma l'adesione alle pretese dei rapitori produce il rilascio della vittima, non sempre il pagamento della somma pattuita copre il sequestro dai rischi di morte relativi alla dinamica del reato: in alcuni casi è stato sicuramente ucciso e in altri casi è stato probabilmente ucciso.

A questo proposito è da rilevare che, oltre alla deliberata volontà soppressiva nei confronti dell'ostaggio da parte dei rapitori, la morte del rapito può talvolta attribuirsi ad "incidenti", come nel caso di ostaggi anziani o malati che non sopravvivono alle condizioni di prigionia.

L'assassinio intenzionale del sequestrato sembra per lo più attribuibile al mancato pagamento del riscatto. Per i motivi già esposti, l'uccisione del rapito non è strutturalmente necessaria all'operazione del sequestro. Di norma l'eliminazione dell'ostaggio, oltre ad essere un elemento di rischio, costituisce un fattore deterrente negativo, in quanto incide sulla fiducia che al pagamento del riscatto segua la restituzione dell'ostaggio. E' evidente che, sul piano della

prevenzione tecnica del reato, impedire il pagamento del riscatto ne costituisce il principale elemento di dissuasione; tuttavia una interferenza di questo tipo tra famiglia e rapitori è considerata estremamente pericolosa per la vita dell'ostaggio. Esiste in questo caso un reale aumento delle probabilità che il rapito venga eliminato, anche perché, nel caso che la medesima organizzazione criminale progetti dei sequestri futuri (o, come è accaduto, ne esegua diversi contemporaneamente), l'uccisione dell'ostaggio può rivelarsi un elemento aggiuntivo di persuasione sui familiari delle vittime, conferendo verosimiglianza alle minacce dei rapitori.

Analogo aumento del rischio di morte dell'ostaggio è ravvisabile qualora le forze dell'ordine intervengano nel corso della trattativa fra rapitori e familiari tentando, ad esempio, di catturare gli emissari dei primi ed indurli a rivelare il luogo di custodia dell'ostaggio.

Benché l'assassinio dell'ostaggio resti non essenziale nel sequestro di persona classico, esso può rivelarsi necessario qualora l'usuale dinamica del crimine risulti alterata. Ciò sembra verificarsi almeno nelle seguenti situazioni:

- errori materiali nel corso del rapimento o della custodia, che portino al riconoscimento od alla possibile individuazione degli esecutori.
- impossibilità tecnica della custodia quando le condizioni che la consentono non sussistono o cessino per un qualsiasi motivo.

La morte dell'ostaggio si verifica, inoltre, ovviamente, nel caso di pseudo-sequestro, ossia di omicidio motivato da vendetta o altro, nel caso in cui si utilizza la forma del rapimento estorsivo per ottenere un beneficio economico aggiuntivo.

Una volta rilasciato o liberato l'ostaggio o, comunque, chiusa la fase delle trattative, inizia un'ulteriore fase dell'operazione sequestro.

Mentre nelle fasi precedenti i sequestratori giocavano la partita da una posizione di forza, in quest'ultima essi sono costretti ad operare da una posizione di relativa debolezza. Perduto il possesso dell'ostaggio ed il controllo dei suoi familiari vengono meno infatti tutti i vantaggi detenuti dai sequestratori. Mentre i vari nodi della negoziazione si sciolgono, poiché la negoziazione stessa si è conclusa, i rapitori si trovano più esposti all'indagine e all'azione degli organi di polizia, che può liberamente agire anche in base agli elementi e alle informazioni fornite dall'ostaggio e dai suoi familiari.

In queste condizioni, i sequestratori devono inoltre risolvere il problema di poter fruire del riscatto, fine ultimo dell'intera operazione .

Questa fase che dovrebbe rivelarsi per essi la più pericolosa, risulta in pratica sufficientemente agevole, sia per i canali e i collegamenti di cui attualmente l'organizzazione del sequestro dispone, sia per la carenza di strumenti legislativi e di strutture operative istituzionali in grado di contrastare il fenomeno,

Il principale canale attraverso cui il denaro "sporco" è convertito in denaro "pulito" è costituito dalle banche (le operazioni bancarie più usuali sono: A) versamento del denaro in conto corrente bancario o deposito di denaro su libretto al portatore che lo abilita ad ulteriori operazioni; entrambe queste modalità sono spesso seguite da richieste di assegni circolari. B) acquisto di titoli o azioni C) cambio di valuta estera, etc.).

Altri canali sono rappresentati dagli uffici postali con depositi su conto correnti, trasferimento di denari mediante vaglia, acquisto di buoni postali, etc. Una gran parte del riscatto normalmente è trasferito all'estero. Tramite l'esportazione clandestina, la valuta viene spesso destinata all'acquisto di partite di droga. Nel primo caso, vengono interessati, oltre alle banche, uffici cambi in paesi esteri europei o extra comunitari, agenzie d'affari, società finanziarie fittizie, etc. etc..

Quando il denaro viene immesso sul mercato mondiale della droga, viene depositato in banche straniere specie nell'area orientale, dalle quali ritorna in Italia attraverso molteplici passaggi che ne cancellano la provenienza originaria. Le partite di droga così acquistate trovano collocazione nella rete distributiva italiana, producendo un notevole reddito aggiuntivo.

Altre forme di riciclaggio di denaro "sporco" sono state effettuate attraverso le case da gioco, così come risulta da diverse inchieste effettuate.

La redditività del reato, lo scarso potere dissuasivo dell'azione degli organismi preposti che giungono generalmente all'identificazione, per di più tardiva, degli autori materiali, ma spesso non dei loro organizzatori a più alto livello e dei loro mandanti, rendevano il sequestro un'impresa assai fiorente.

2. *Fenomenologia del sequestro di persona.*

Una tipologia del sequestro di persona in Italia non è stata ancora tentata ed incontra di fatto diverse difficoltà.

La prima considerazione è che il reato in esame è - come osservato - progressivamente fuoriuscito dalle proprie aree originarie, per estendersi a gran

parte del Paese. Non si tratta più, dunque, di un fenomeno regionalistico ma su scala nazionale che nella sua diffusione sembra tendere a forme più generali ed omogenee.

D'altra parte, la mancanza di una serie di elementi conoscitivi sulla base di specifiche ricerche limita la possibilità di un'analisi più rigorosa ed approfondita. A fini puramente esplicativi, e nel tentativo di rendere più chiaro il discorso, può essere utile disarticolare il reato in tre tipi-base, fermo restando che tra di essi esistono numerose modalità intermedie, che tendono ad intrecciarsi ed a sovrapporsi inquinando i tre modelli. Pur con questi limiti, è possibile individuare le seguenti forme:

- 1) il sequestro "rurale – pastorale" sardo ;
- 2) il sequestro mafioso tipico della Sicilia e della Calabria;
- 3) il sequestro gangsteristico metropolitano.

Dei primi due abbiamo già discusso nelle pagine precedenti quindi in questo paragrafo sarà trattato solo il terzo tipo.

3. *Il sequestro gangsteristico metropolitano.*

Il sequestro 'gangsteristico' è un crimine che appartiene al contesto urbano-metropolitano (specialmente a quello lombardo), così come esso si è strutturato nel nostro Paese. Anche in Italia il progresso tecnico dei trasporti e nelle comunicazioni, la crescente mobilità territoriale e settoriale hanno bruciato le distanze ed ampliato il raggio di prossimità spaziale (e non solo) necessario all'integrazione delle sempre più numerose e differenziate attività di produzione, distribuzione, servizio e consumo che costituiscono il supporto funzionale del sistema urbano. La metropoli, gonfiata da prepotenti processi inurbativi, si è estesa sul territorio ed ha evidenziato un processo di progressiva "terziarizzazione" e "quaternarizzazione", attraverso una sempre più complessa rete di servizi, di attività di coordinamento e trasporto.

Nel sequestro metropolitano lo scenario è quello della società capitalistica a forte accento consumistico, caratterizzata dall'enfatizzazione delle mete in termini soprattutto di successo monetario che il sequestro, come altri reati fortemente remunerativi, può rapidamente procurare.

Questa struttura “culturale” – segnata da forti connotazioni economiche, che spingono l’individuo all’acquisizione del successo tramite il denaro, ottenuto anche con mezzi illegittimi – appare oggi fortemente conflittuale e disgregata.

Pressoché esauriti i processi inurbativi (che hanno determinato il gigantismo urbano), convogliando masse portatrici di un cumulo di aspettative individuali senza che, nell’orizzonte collettivo, si delineasse un senso comune e accomunante di un’esperienza rimasta più subita che scelta, la città nella fase recessiva ha dato presto segni di spinte disgreganti e disarticolanti.

Un clima che mischia la frustrazione delle aspettative individuali con l’impossibilità di sviluppare quelle collettive, l’isolamento urbano con la coatta necessità di abitare e produrre collettivamente, l’usura del legame di fiducia tra uomo e società e il bisogno di garanzie, l’urgenza dei bisogni e delle richieste e l’incapacità delle risposte istituzionali, tutto ciò può costituire il *pabulum* ove il sequestro nasce e prospera.

Il sequestratore metropolitano sembra condividere in forme enfatizzate e deformate il culto feticistico del denaro, il sogno di arricchimento rapido perseguito attraverso mezzi illegittimi, ma idonei a raggiungere l’unica meta sociale a cui è interessato.

Non è cittadino nella città, ma ne è usurpatore. Profitta del passaggio da rapporti interpersonali tradizionali a quelli più impersonali e meno diretti nel quadro specifico delle funzioni urbane, implicanti un indebolimento della visibilità e del controllo sociale.

Se l’uomo metropolitano può perdersi e nascondersi nella folla, il sequestratore può mimetizzarsi nella città, essere lo sconosciuto della porta accanto.

Il sequestro urbano (e segnatamente quello lombardo che, come si è visto, presenta una delle massime incidenze del fenomeno in Italia) è fondato sulla banda con organizzazione relativamente stabile, strutturata e specializzata che evidenzia ruoli differenziati e funzionali alla realizzazione del crimine (basisti, esecutori, custodi negoziatori, riciclatori etc.). A differenza dei gruppi criminali mafiosi, la banda non è basata su una provenienza sociale e territoriale omogenea né, in genere, riposa su legami parentali ed amicali, anche in conseguenza delle stesse caratteristiche della struttura sociale urbana, che ostacola la persistenza di questo tipo di relazioni “tradizionali”.

La banda è anch'essa urbana e gli elementi di provenienza meridionale in essa presenti appaiono per lo più già inseriti nei processi di acculturazione urbana. Non è peraltro infrequente la presenza di componenti straniere.

La metropoli, d'altronde, risulta fortemente disomogenea sotto il profilo della provenienza socio-culturale e geografica della popolazione. Una delle sue funzioni significative sembra essere proprio quella di consentire a gruppi di origine disparata di accedere a maggiori e più generalizzate opportunità di miglioramento sociale, configurandosi quale canale privilegiato di mobilità verticale.

Carattere portante della banda dei sequestratori metropolitani sarebbe quindi la struttura organizzativa che vede al vertice un capo, affermatosi per qualità psicologiche e professionali, nonché luogotenenti e personale 'specializzato'.

I suoi componenti possono svolgere attività legali "di copertura", ma in realtà l'organizzazione si autofinanzia con i proventi del crimine e sopravvive come gruppo relativamente duraturo. Esso, a differenza delle grandi agenzie criminali sovraterritoriali come la mafia (con la quale può essere in rapporti anche intricati di affari), non investe di norma il denaro ottenuto in attività legalizzate, né esprime esigenze di legittimazione come organizzazione. La banda inoltre non appare portatrice di una precisa componente ideologica, se non quella genericamente "consumistica".

Considerato che il sequestro di persona a scopo di estorsione configura un fenomeno criminale a rischio non particolarmente elevato, possiamo considerare l'attività delle bande urbane in questo settore come una delle possibili "specializzazioni" nell'ambito della diversificazione delle attività criminali nel contesto metropolitano.

In Lombardia, come in altre zone del centro-nord Italia, operano in "proprio" o "in collaborazione" nella direzione del sequestro, gruppi che si configurano quale "estensione" delle attività della mafia.

In molti sequestri avvenuti in città del settentrione è risultata la responsabilità di cosche calabresi che utilizzavano calabresi immigrati nel nord e che spesso agivano in collegamento con le cosche mafiose siciliane. Ciò avvalorerebbe l'ipotesi che tra le caratteristiche ultime del sequestro metropolitano si dovrebbero annoverare forme nuove di collusione e convergenza fra bande diverse, ognuna specializzata nelle varie fasi del sequestro.

4. *Considerazioni conclusive.*

In tutte le varie forme di sequestro fin qui analizzate si comprende la dimensione degli ostacoli che si frappongono ad una corretta ed esauriente interpretazione. Pur tenendo conto di queste difficoltà, si desidera svolgere a conclusione della nostra analisi, alcune considerazioni.

Il sequestro sul quale si desidera soffermare l'attenzione è quello pastorale sardo. Per vari motivi esso è forse il più conosciuto ed è l'unico che sia stato oggetto di una letteratura specifica e relativamente corposa. Per questa ragione, vale la pena dedicargli un maggiore spazio.

Il sequestro sardo visto sotto l'aspetto strutturale è stato già abbondantemente trattato nelle pagine addietro, in questa sede limiteremo il nostro discorso ai seguenti aspetti:

- il sequestro "vendicativo"
- il sequestro "invidioso"
- la "disponibilità" al sequestro nell'area sarda.

Il sequestro vendicativo è probabilmente il più noto, poiché riposa sul fattore culturale residuale della vendetta. Con ciò non si vuole ovviamente affermare che i sequestratori (tranne in casi isolati di 'pseudosequestri', laddove il rapimento maschera il disegno intenzionalmente soppressivo dell'ostaggio) vogliano vendicarsi del sequestrato o della sua famiglia, ma si avanza invece l'ipotesi che il banditismo e i sequestri si riconnettano al meccanismo sociale della vendetta, assai diffuso nella società pastorale sarda.

Per Pigliaru, che ha fornito una puntualizzazione teorica del banditismo in questa chiave, la centralità della vendetta nel fenomeno appare di ordine sia quantitativo che qualitativo, tanto che essa ne configurerebbe la componente essenziale. E' merito del Pigliaru l'aver sottolineato che la pratica della vendetta non è un fenomeno isolato né individuale, ma una pratica collettiva e sociale, espressiva di tutto il sistema di vita della comunità barbaricina.

Il codice della vendetta, ordinamento consuetudinario del *jus non scriptum* (ma non per questo meno obbligante), in cui la pratica della vendetta si istituzionalizza, rappresenterebbe un momento qualificante del sistema normativo originario della società barbaricina e rispecchierebbe lo sforzo operato dalla stessa comunità di legittimare e regolamentare l'azione vendicatrice del suo sviluppo spontaneo, codificando la vendetta stessa come azione giuridica.

Tra le azioni promananti della società barbaricina, necessarie alla realtà del diritto, possono annoverarsi le forme estorsive, il furto del bestiame (abigeato) e lo stesso sequestro.

In quest'ottica, il sequestro di persona non sarebbe altro che la variante moderna del più antico furto del bestiame, secondo un passaggio che ipotizza la sostituzione dell'uomo alla pecora. In questa interpretazione, che presuppone la sopravvivenza di un antico egualitarismo, per il quale "il prendere non è rubare", il fenomeno poggerebbe, come afferma il Pigliaru, "sul fondamento originario o residuale dell'etica del 'noi pastori', che si contrappone a quello degli *anzenos* (gli altri, gli estranei), all'interno di una concezione di vita cupamente naturalistica, fondante e quasi totalizzante il rapporto uomo-natura, natura intesa anche come società; nei termini di un irrimediabile conflitto pastorale, dell'odio, del risentimento della assoluta impossibilità, ove appunto l'impossibilità è la necessità elevata a sistema e affermata come condizione di vita senza varchi. L'analisi del Pigliaru, forse più di ogni altra, ebbe valore innovativo per aver rivendicato la giuridicità delle norme che regolano la società barbaricina e avere conferito legittimità e dignità alla stessa. Ma nonostante questo grande merito la sua interpretazione sembra che cristallizzi questa società colta come identica a se stessa, in opposizione totale e predialettica con i sistemi sociali esterni. L'ipotesi del Pigliaru congela il sequestro senza che sia possibile coglierne gli aspetti dinamici ed evolutivi nei reali rapporti di interazione con altri contesti.

Di fatto, però, i nuovi sequestratori sembrano ormai lontani dalla problematica "residuale", che obbligava l'uomo in quanto tale a vendicarsi secondo un preciso codice.

Il "sequestro invidioso" poggia su un altro schema culturale, ma derivante dallo stesso egualitarismo originario: l' "invidia", ancora assai diffusa e partecipata nell'universo socio-culturale sardo, ma mai studiata. Essa opera nel controllo sociale e tende a riportare, entro determinati limiti e confini, comportamenti tendenti a rompere il patto egualitario e il suo equilibrio interno.

L'invidia, forse più della stessa vendetta, può confluire, come componente, in quello che proponiamo di chiamare il "sequestro invidioso".

Il discorso sull'invidia rinvia all'ormai classica analisi della Klein. Le sue note tesi, che sembrerebbero scarsamente utilizzabili per interpretare un fenomeno sociale specifico come il sequestro di persona, consentono invece, a nostro avviso, di formulare alcune osservazioni circa la relazione sequestratore-sequestrato sotto

il profilo della dinamica dell'insorgenza e dell'amplificazione dei sentimenti invidiosi.

Si può infatti ipotizzare che l'analisi del modello invidioso, avanzata nella prospettiva antropologica culturale e sociologica come uno degli elementi significativi dei gruppi minoritari, marginali e marginalizzati (della società senza varchi), possa convergere con quella del vissuto invidioso, secondo l'approccio fantasmatico kleiniano. L'ultimo potrebbe essere in un certo senso l'interiorizzazione del primo.

Per la nota interpretazione della Klein la deprivazione esterna, fisica o psicologica (condizioni non infrequenti in individui e gruppi sardi isolati anche in età precoce), impedendo la gratificazione, fa prevalere le esperienze negative su quelle positive, innescando il processo invidioso.

L'invidia, una delle emozioni più arcaiche, si estrinsecerebbe in molte situazioni esperenziali e interpersonali. Nell'ambito della specifica relazione sequestratore-sequestrato si potrebbe supporre che il primo invidi il secondo per ciò che possiede in beni materiali e sociali.

Nella dinamica del sequestro, pertanto, non giocherebbe soltanto il desiderio del possesso della pecunia derivante dal riscatto (senza alcun riguardo per l'integrità e la vita stessa dell'ostaggio). Si può invece supporre che operino meccanismi invidiosi a monte, appartenenti ad esperienze precoci del sequestratore, rinforzate da modelli culturali che lo porterebbero, nella vita adulta, a perseguire l' "oggetto" (ostaggio) con il quale egli si identifica. L'invidia, sebbene emergente da primitivi sentimenti di ammirazione nei confronti del medesimo "oggetto", mirerebbe, quando si pervenga alla impossibilità di impossessarsi delle sue qualità, a distruggerle eliminando la fonte del conflitto.

Il trattamento crudele a cui è spesso sottoposta la vittima del sequestro sardo, le continue umiliazioni alle quali è costretta, le violenze fisiche e sessuali inflitte spesso durante la prigionia, non sembrano unicamente obbedire al semplice desiderio di facilitare l'azione estorsiva, fiaccando la resistenza psicologica della vittima.

E' quindi legittimo ipotizzare che, con gli elementi strutturali già richiamati, converga, in questo sequestro, il meccanismo invidioso.

Ciò porterebbe al desiderio di spremere completamente l'oggetto-ostaggio (*cussu chere murtu = quello bisognerebbe mungerlo*), non soltanto per l'ovvio fine di impossessarsi del suo denaro, ma anche per ottenere una sua degradazione che lo renda, in ultima analisi, non più invidiabile.

Nel processo di “degradazione” e di “annientamento” del sequestrato non sembra quindi unicamente ravvisabile un’intenzione reificatrice in un’ottica appropriativa, ma anche quella legata ai desideri di guastare e svalutare l’ostaggio, abitualmente connessi, sul piano psicologico, alla massima proiezione dei sentimenti invidiosi.

La “disponibilità” della cultura barbaricina al sequestro di persona trova una suggestiva interpretazione nell’ipotesi sottoculturale.

Per Ferracuti e Wolfgang (1966) le Barbagie forniscono un interessante esempio di sottoculture violente.

Specifiche ricerche hanno confermato le disponibilità alle forme estorsive nella Sardegna interna, ove risultano coperte dalle medesime giustificazioni culturali. In effetti lo stesso sequestro appare realizzabile o comunque agevolato in presenza di atteggiamenti definibili, secondo un’ottica esterna, di “omertà”, e che possono essere invece letti da altri, in termini di solidarietà sottoculturale.

Si ipotizza, cioè, una frattura, seppure non completa, tra due ordini normativi e valoriali, come espressione della compresenza nella medesima area di due culture: una dominante più estesa (cultura madre italiana) ed una più limitata e subordinata alla prima (cultura figlia sarda), che si incontrano in uno spazio di valore e di norme che sono da entrambe partecipate, ma se ne allontanano in diversi punti. Nell’area sarda sarebbe possibile individuare una significativa tematica di ordine violento nel gruppo di valori costituenti lo stile di vita, il processo di socializzazione e i rapporti interpersonali.

Ciò troverebbe riscontro in studi sulla personalità di base di gruppi sardi in aree ad elevato tasso di isolamento, che hanno confermato la presenza di tratti comuni come quelli descritti, afferenti ad una configurazione non solo individuale ma anche modale. I due sistemi darebbero origine ad una conflittualità permanente, che produrrebbe il rafforzamento dei legami strutturali della sottocultura figlia interna. Il latitante, il bandito e il sequestratore si troverebbero quindi protetti da una rete di legami, godrebbero della solidarietà del gruppo e fruirebbero quindi di condizioni che agevolano notevolmente il reato.

I sequestri fin qui descritti sembrano però appartenere a modelli almeno in parte superati.

Pur non disconoscendo che componenti “vendicative”, “invidiose” e “violente” entrino ancora nel sequestro di persona in Sardegna, la sua espansione e affermazione in aree diverse da quelle isolate, la sua convergenza con

organizzazioni criminali e terroristiche, i suoi collegamenti con mercati esterni, spinge a ricercare nuovi e più adeguati moduli interpretativi.

SEZIONE TERZA

Implicazioni psicologiche nelle fasi di un sequestro

Capitolo primo

Psicodinamica del sequestro di persona

SOMMARIO: 1. Le dinamiche relazionali nel sequestro di persona. – 2. La sindrome di Stoccolma. – 2.1. Il fenomeno. – 2.2. Le fasi di reazione dell'ostaggio. – 2.3. La durata del sequestro. – 2.4. L'isolamento. – 2.5. Contatto positivo. – 2.6. Reazione del sequestratore. – 2.7. Interazione ostaggio-sequestratore. – 2.8. Sintesi dei meccanismi di difesa degli ostaggi. - 3. Psicodinamica del sequestro di persona a scopo politico. – 3.1. Il carnefice. – 3.2. La vittima. – 4. Psicodinamica del sequestro a scopo di estorsione.

1. *Le dinamiche relazionali nel sequestro di persona.*

Il reato di sequestro di persona comporta una complessa rete di dinamiche relazionali, più o meno inevitabili, che interessano sia i diretti protagonisti della vicenda che altre figure, istituzionali e non, chiamate in causa in momenti successivi e indirettamente.

Le relazioni più tipiche si stabiliscono:

1. tra sequestratore ed ostaggio, fin dall'inizio del sequestro e, ovviamente, in tutti i casi;
2. tra sequestratori e famiglia, direttamente o tramite intermediario da essa designato;
3. tra famiglia e organi istituzionali;
4. tra organi istituzionali e sequestratori, specialmente da quando nella disciplina dei sequestri è stata introdotta la figura del dissociato.

L'importanza di tali relazioni è facilmente intuibile, così come la definizione delle loro reciproche interazioni, in vista di una migliore comprensione di una vicenda così drammatica e di una sua positiva conclusione.

Incidentalmente, va segnalata la sostanziale indifferenza del legislatore per il terzo partecipante ad una simile situazione (la famiglia), sostanzialmente di tipo triadico, tanto che neanche nelle diverse modifiche normative introdotte si fa mai cenno al dramma della famiglia, timidamente menzionata solo in alcune legislazioni straniere.

Eppure la famiglia è precocemente sottoposta al dolore della perdita, alla pressione del ricatto ed allo stress dell'incertezza, che può essere alleviata solo dalla relazione con i sequestratori, sovente volutamente discontinua. Alla iniziale rabbia e diffidenza nei loro confronti, la famiglia finisce per sostituire dapprima un atteggiamento meno negativo e più possibilista, fino ad una progressiva maggior accettazione del rapporto con i sequestratori, che possono essere percepiti finanche come "buoni", nella misura in cui forniscono assicurazioni sulla vita e

sul trattamento del congiunto ostaggio, o anche solo perché danno notizie più frequenti. Paradossalmente, le valenze negative possono essere a volte 'spostate' sugli organi istituzionali o su chiunque potrebbe interferire su tale relazione, vissuta in termini sempre più privati, esclusivi e riservati. Arbitri della vita dell'ostaggio sono i malviventi ed è fatale che essi finiscano per assumere la veste di contraenti irreprensibili, intransigenti nelle richieste, ma attendibili nella promessa del rispetto degli accordi.

Un percorso ad andamento inverso segue invece la relazione tra la famiglia e gli organi istituzionali che, inizialmente investiti delle maggiori speranze per una pronta soluzione positiva del caso, vengono poi gravati da aspetti negativi (nonché a volte colpevolizzati) via via che la durata del sequestro si protrae improduttivamente; fino ad arrivare a fenomeni di vera e propria intolleranza quando li si ritiene responsabili degli ostacoli emersi nel corso della trattativa.

Il rapporto non è certo agevole nemmeno se visto nella prospettiva opposta, organi istituzionali-famiglia, soprattutto ove si tenga conto dell'assenza di norme capaci di dettare schemi di condotta uniformi per i casi analoghi. Evidenti esigenze di ordine umanitario impongono di contemperare le attività investigative dettate dall'interesse pubblico, con la necessità di non accrescere, neanche in via ipotetica, i rischi per l'ostaggio; ciò rende problematico l'esercizio del potere discrezionale di cui gli inquirenti dispongono, con ovvie ripercussioni sulla già difficile relazione.

Non meno complessa è la relazione che in un numero di casi crescente si stabilisce tra gli investigatori ed il concorrente "dissociato", mentre il sequestro è ancora in corso. Il fatto, di per sé positivo perché può in genere favorire un felice esito della vicenda, comporta aspetti di estrema delicatezza sia in ordine a problemi di credibilità, sia per il diverso ritmo che impone alla vicenda delittuosa. Basti pensare alla necessità di utilizzare le informazioni in modo da non creare ulteriori rischi per la vittima, rischi che possono derivare, ad esempio, dalla reazione immediata degli altri concorrenti alla delazione del dissociato o, più in generale, dallo sconvolgimento di tempi dell'azione rispetto al programma originario, così come formulato dai malviventi.

Il rapporto più significativo è però indubbiamente quello che si instaura, forzatamente e necessariamente, tra sequestratori e sequestrato, all'atto della commissione del reato, destinato a trasformarsi presto nella più complessa relazione carceriere-ostaggio e le cui molteplici implicazioni sono difficilmente indagabili.

All'iniziale obbligatorietà del rapporto, passivamente subito dalla vittima, fa seguito una relazione che, pur mantenendo l'ovvio carattere di ineluttabilità, vede una progressiva partecipazione, più o meno attiva, dell'ostaggio, cui la relazione è necessaria per il mantenimento del senso della propria identità, seppure nei modi consentiti dalla particolare situazione.

Prima caratteristica di tale relazione è dunque la sua irrinunciabilità, non solo e non tanto perché imposta dai sequestratori, ma soprattutto perché alla conservazione di una qualche attività relazionale è legata la possibilità di soddisfare i bisogni fondamentali e di strutturare le difese atte ad arginare le possibili conseguenze disastrose, anche sul piano personologico, di un sequestro prolungato.

La necessità della vittima di mantenere un'attività relazionale pone però il problema del tipo e della modalità dell'interazione, ovviamente scandita dalla precarietà della situazione esterna (altamente frustrante, ansiogena e pericolosa), e determinata dal bisogno di attivare meccanismi difensivi del tutto particolari e spesso inusuali, non foss'altro che per l'inadeguatezza di quelli abitualmente utilizzati. La situazione creata dal sequestro è tale da comportare inizialmente uno stato di atterrito disorientamento della vittima, che è priva di supporti relazionali e, spesso, anche sensoriali, per trovare poi come unica fonte di informazione i carcerieri, da cui è totalmente indipendente. Gli abituali schemi comportamentali vengono completamente sconvolti e l'ostaggio, superato lo *shock* iniziale, dovrà ricercare qualche nuovo equilibrio nei modi possibili, anche in rapporto alle contraddittorie urgenze pulsionali. Che tutto ciò possa incidere più o meno profondamente sulla personalità del soggetto è del tutto intuitivo, è però difficile stabilire se le modificazioni indotte rivestono carattere di transitorietà o di permanenza, anche perché non sono certo ininfluenti, al riguardo, fattori inerenti alla precedente struttura dell'Io ed alla sua capacità di reintegrazione, nonché al tipo ed alla durata della prigionia.

La carenza di elementi di valutazione diretta e la già richiamata difficoltà di indagini non consentono un'adeguata impostazione del problema nello specifico ambito dei sequestri. Sembra perciò utile il richiamo in via analogica di situazioni per alcuni versi simili, al fine di proporre alcune considerazioni, almeno in via ipotetica.

L'esame della letteratura suggerisce l'utilizzazione di alcune situazioni di confronto, tutte più ampiamente studiate rispetto al sequestro di persona: la

prigionia nei campi di concentramento, l'ospedalizzazione prolungata e, per alcuni versi, la detenzione in carcere, che hanno proposto da tempo problemi simili.

Il prigioniero nel campo di concentramento così come il sequestrato, deve ricorrere a schemi comportamentali nuovi, sia perché quelli abituali potrebbero risultare inadeguati e antieconomici, oltre che di norma impossibili, sia perché i parametri di riferimento sono completamente cambiati. Indipendentemente dalle differenze personologiche e di *status* sociale, la maggior parte dei prigionieri reagisce allo *shock* iniziale dell'improvvisa privazione della libertà mobilitando qualche risorsa, purché atta a ristabilire un sufficiente livello di autostima, gravemente compromessa.

Tutti si preoccupano di mantenere il senso della propria identità attraverso la speranza di una positiva conclusione della drammatica esperienza senza sostanziali modificazioni del proprio modo di essere.

Una difesa frequentemente adottata consiste nella negazione della realtà, come se ciò che accade non fosse in relazione con la propria vita. A questi tentativi difensivi iniziali, evidentemente inadeguati, fa seguito, precocemente e sistematicamente, l'emergenza di fenomeni regressivi sempre più intensi, denunciati dalla comparsa di atteggiamenti ambivalenti, anche verso i familiari, di senso di scoraggiamento, di ricerca di gratificazione nei sogni ad occhi aperti e di riduzione delle sequenze temporali fino alla perdita della capacità progettuale. In altre parole, lo stato di prigionia produce abbastanza rapidamente un ritorno a stadi precedenti del proprio sviluppo. La spinta regressiva, quale modalità reattiva frequente, se non addirittura obbligata in tale situazione, è peraltro favorita dalla realtà oggettiva, caratterizzata da una totale dipendenza dal carceriere che gestisce finanche i bisogni primari del prigioniero, riproponendo una condizione per molti versi già vissuta nell'infanzia.

L'introiezione di atteggiamenti e valori propri dei carcerieri costituisce spesso lo stadio ultimo del processo di adattamento alla situazione anomala, potendosi verificare, in caso contrario, una regressione ancora più profonda sino all'allineamento del sé e alla morte, causata da una passività così totale, da richiamare stati anoressici o di cachessia infantile.

Alle difese di tipo regressivo fa seguito, infatti, un processo di identificazione, quale ulteriore meccanismo difensivo strettamente correlato al primo, capace anzi di favorirlo e di intensificarlo, meccanismo che nella particolare situazione assume sovente i caratteri propri dell'identificazione con l'aggressore.

Le valenze aggressive, paurosamente aumentate per le gravi frustrazioni subite, non potendo essere dirette (e soddisfatte) contro l'oggetto frustrante, erano spostate prima verso il mondo esterno, senza possibilità di successo e poi verso obbiettivi possibili, secondo modalità simili a quelle proprie dell'aggressore, che possono consentire al soggetto di esorcizzarne il significativo potere, "diventando come lui".

Le ricerche di Bettelheim hanno affrontato anche il problema degli effetti a distanza e degli esiti di situazioni così traumatiche, fornendo indicazioni in ordine ai possibili modi di reazione e, quindi, alle difese effettivamente adottate nella maggior parte dei casi dai sopravvissuti.

Una prima soluzione, decisamente inadeguata, riguarda l'emergenza di un quadro psicopatologico depressivo-paranoide. I soggetti percepiscono la frammentazione della propria personalità e motivano la conseguente incapacità a ristrutturarla con l'inutilità di recuperare gli schemi preesistenti alla drammatica esperienza, perché già rivelatisi inefficaci e improduttivi.

Un secondo gruppo, movendo dall'opportunità e dal desiderio di recuperare la precedente struttura, ricorre massicciamente a meccanismi di rimozione, approfondendo in essi le notevoli cariche di energia psichica necessarie al loro mantenimento continuato.

Ne deriva un impoverimento energetico nel riaffrontare la vita realisticamente ed il conseguimento di un equilibrio personale quanto mai instabile, sebbene relativamente vantaggioso.

Più complessa e più difficile, ma decisamente più utile, appare la terza soluzione, che comporta l'accettazione e l'elaborazione della situazione traumatica vissuta, recuperandola e/o addirittura utilizzandola nella ricostruzione dei nuovi schemi adattivi e difensivi.

Il tentativo di una utilizzazione analogica di tali dati nel settore dei sequestri di persona impone però il preliminare richiamo di alcune sostanziali differenze tra le due situazioni.

Un primo elemento è costituito dalla diversa durata della prigionia, indefinitamente più lunga e rischiosa in un caso, in genere più breve e con minore probabilità di esito letale in caso di sequestro. Un secondo e più importante aspetto, perché direttamente incidente sulle dinamiche relazionali, riguarda poi la strutturazione in gruppi, sia dei prigionieri che delle guardie, nei campi di concentramento, di contro ad una sola vittima contrapposta ad un piccolo gruppo, nella seconda ipotesi. Ciò comporta l'interferenza di dinamiche relazionali

complesse nell'eventuale rapporto duale, certo più caratteristico dei sequestri di persona, quanto meno per le occasioni di relativo compensazione offerte dal condividere con altri la stessa sorte e per la disponibilità, almeno teorica, di scelte relazionali diverse e capaci, forse, di ritardare l'emergenza di certi processi difensivi più svantaggiosi. La figura del carceriere è inoltre più impersonale e le identificazioni si realizzano sovente con un "oggetto immaginario" stereotipato ('il nazista'), più che con un soggetto reale, mentre, il sequestrato, nella sua solitudine può scegliere solo uno dei suoi carcerieri con cui identificarsi e relazionarsi.

Si può attendibilmente supporre che molti dei meccanismi descritti da Bettelheim possono ricorrere anche nell'ambito dei sequestri di persona e che l'ostaggio adotti sistemi difensivi analoghi. Sarà certo difficile che possa verificarsi uno stato di "annullamento del sé" come nei prigionieri a causa della lunga durata dell'internamento e delle scarse possibilità di sopravvivenza, ma non sembra possa dirsi altrettanto per altri meccanismi, specie per quelli regressivi e identificatori.

Una delle prime osservazioni a riguardo risale ad alcuni anni fa, all'episodio che ha portato a formulare le analisi relative alla c.d. "sindrome di Stoccolma" (sul v. *infra* par.2).

L'ostaggio deve lottare contro i pericoli esterni insiti nella situazione, ma anche contro quelli interni che minacciano l'autonomia dell'*Io*. Le precedenti esperienze, i vecchi legami e gli usuali schemi relazionali vengono perciò rivissuti con particolare intensità, visti sotto una luce diversa, idealizzati, per poi caricarsi di aspetti ambivalenti, man mano che si realizzano fenomeni regressivi.

L'intollerabilità di una situazione così drammatica perché carica di angosce e di ambiguità, quale è quella sperimentata dall'ostaggio, dà conto del precoce emergere di forti spinte regressive, così come accade, in genere, in situazioni analoghe. Il carceriere esercita sulla vittima un potere reale ed il rapporto che si stabilisce tra i due tende a riattivare precedenti situazioni relazionali, provocando nella vittima una regressione dell'*Io*, nel senso di una riutilizzazione di meccanismi difensivi più primitivi. La regressione può agire come difesa nella misura in cui permette di eludere la situazione conflittuale attuale, trattandola come se non si fosse verificata e perciò davanti alla situazione frustrante il soggetto ritorna verso stadi precedenti per alleviare le proprie tensioni. La regressione riattualizza anche pensieri, sentimenti e difese antiche e favorisce la riutilizzazione della proiezione e della identificazione che, sempre

presenti in ogni rapporto interpersonale, acquistano grazie alla regressione, le loro caratteristiche più primitive. Vengono allora più agevolmente richiamate le originarie identificazioni infantili che possono anzi assumere particolare nitidezza e non di rado si creano le condizioni favorevoli all'instaurazione di un rapporto di *transfert* con il carceriere. Quest'ultimo ha un oggettivo ruolo di autorità con pieni poteri sulla vittima che inizialmente lo percepisce come cattivo, ma successivamente anche come figura rassicurante perché unica fonte di gratificazione, di speranze di sopravvivenza e, soprattutto, di legami con il mondo esterno.

Si può cioè riproporre una condizione che per molti aspetti può richiamare quella "genitore-bambino" e non è infrequente che l'ostaggio finisca per scegliere uno dei carcerieri per instaurare con lui una relazione. Alcune testimonianze sembrano molto significative al riguardo.

La ricerca di un qualche rapporto con il carceriere sembra essere il solo elemento capace di ridurre la tensione e non solo le testimonianze, ma anche altri fatti, riportati con grande rilievo dai *mass-media*, sono indicativi delle varie modalità in cui essa può esprimersi. Si può forse ritenere che in simili frangenti emerga spesso nella vittima la tendenza a solidarizzare con il carceriere in una prospettiva difensiva. Il problema non è facilmente schematizzabile per la molteplicità e la complessità dei meccanismi che possono intervenire in funzione delle diverse variabili, soggettive e situazionali, di volta in volta in causa. Limitatamente ad alcuni degli aspetti più evidenti, si può pensare che in alcuni casi l'atteggiamento solidale dell'ostaggio può nascere dalla consapevolezza di condividere effettivamente una situazione di pericolo o di grave disagio con il sequestratore per l'azione di forze estranee ad entrambi, come ad esempio, nell'ipotesi dell'individuazione della prigione da parte della polizia o dei continui trasferimenti per zone impervie per sfuggire alle ricerche. In altri casi, il rapporto di solidarietà ha implicazioni ideologiche, antitetiche e comunque diverse rispetto a quelle della vittima. Non possono infine essere trascurate le altre situazioni, certamente più frequenti, in cui i rapporti con i carcerieri, specie con uno solo di loro, si esprimono in forme diverse anche se meno eclatanti. Non mancano, al riguardo, fatti che possono attestare la reale incidenza del fenomeno nelle sue più diverse forme.

Le ipotesi difensive precedentemente menzionate non sono evidentemente sufficienti a fornire un'adeguata chiave di lettura di tali situazioni, che chiamano in causa, come nelle condizioni di prigionia, anche meccanismi di identificazione

con l'aggressore, quale ulteriore processo difensivo, in aggiunta alla regressione, che anzi lo facilita e lo potenzia. Il meccanismo di identificazione con l'aggressore, descritto da Anna Freud nel 1936, riveste un ruolo molto importante nello sviluppo della persona e, in particolare, nella formazione del super Io, ma è frequentemente usato anche in senso difensivo fin dall'infanzia. Si realizza attraverso la introiezione dell'oggetto frustrante o di una sua parte, assumendone "...sia la stessa funzione aggressiva, sia imitando fisicamente o moralmente la persona dell'aggressore, sia adottando taluni simboli che lo contraddistinguono..." al fine di controllare il potere frustrante dell'altro, attraverso la realizzazione di una inversione del ruolo (da aggredito ad aggressore). Il significato attribuito a tale meccanismo non è univoco, ma è indubbia la sua utilizzazione fin dalle prime fasi di sviluppo per accettare, ad esempio, le figure di autorità, nella formazione del super Io o nell'acquisizione del "no", così come il suo uso in termini difensivi.

Non di rado alcuni ostaggi esprimono comportamenti che riecheggiano quelli propri dei sequestratori anche dopo la liberazione e continuano a nutrire un qualche sentimento di solidarietà nei loro confronti. Le cause della violenza subita possono essere spostate dai sequestratori sulle istituzioni, ritenute incapaci di affrontare adeguatamente le negative condizioni sociali a monte del fenomeno criminoso o sulla famiglia, accusata di non aver condotto le trattative con la dovuta solerzia. Tali atteggiamenti si affievoliscono poi nel tempo, che restituisce alle situazioni una dimensione reale e meno inquinata da riflessi emotivi. Anche a questo riguardo non mancano testimonianze dirette e fatti inequivoci. Probabilmente è proprio l'intensità dell'evento traumatico a condizionare un'anomala utilizzazione difensiva dei meccanismi identificatori che, come ha evidenziato la Klein, costituiscono, con la proiezione, una modalità abituale dell'Io di percepire la realtà e di porsi in relazione con l'oggetto.

Nel caso di sequestro o di condizioni analoghe, la situazione traumatica si realizza improvvisamente ed in un tempo brevissimo, il 'pericolo' diviene reale e di immediata percezione, i successivi momenti confermano l'eccezionale precarietà della condizione in cui il soggetto viene a trovarsi e tutto ciò può ampiamente giustificare il massiccio ricorso a certi meccanismi difensivi, adottati più propriamente e senza gravi conseguenze in condizioni ordinarie. Il significato traumatico di una indebita privazione della libertà è stato dimostrato anche sul piano sperimentale attraverso ricerche su soggetti che volontariamente si sottoponevano a situazioni di prigionia e di deprivazione.

Zimbardo ha affidato per sorteggio il ruolo di guardie e di prigionieri a due gruppi di giovani volontari che furono poi rinchiusi in uno scantinato, a mò di prigione. Dopo appena sei giorni si è dovuto sospendere l'esperimento perché si erano verificati gravi fenomeni regressivi, tali da annullare temporaneamente i valori fino ad allora adeguatamente acquisiti e da favorire l'emergenza di comportamenti anomali da parte dei componenti di entrambi i gruppi. Le diverse ricerche in proposito avvalorano dunque l'ipotesi dell'idoneità di una simile condizione a scatenare complessi meccanismi difensivi, non sempre agevolmente analizzabili in tutta la loro complessità ed incomprensibili oltre che difficilmente accettabili per il senso comune. I processi di identificazione con l'aggressore e di identificazione proiettiva, potenziati dagli altri meccanismi attivati dalle gravi frustrazioni subite, possono favorire inoltre l'emergenza dei fenomeni di "scissione" dell'oggetto e dell'Io che, come rilevato dalla Klein e da altri autori anglosassoni, costituiscono una delle difese più primitive contro l'angoscia. Vale a dire che si realizza una proiezione doppia su oggetti distinti, rispettivamente investiti dalle valenze positive e negative, e che nel nostro caso consente all'ostaggio di riversare vissuti di angoscia e di paura su alcuni degli aggressori e le aspettative più favorevoli su altri o, più spesso, su un solo componente del gruppo con il quale più facilmente stabilirà una relazione più o meno significativa.

Anche la realtà penitenziaria può offrire un qualche interessante spunto di conferimento in ordine al tema in esame, tanto che i danni che possono derivare dalle pene di lunga durata sono state di recente oggetto di una ricerca promossa dal Consiglio d'Europa. Va rilevato però, come accennato in precedenza, che il detenuto ha maggiori possibilità di intervento nella gestione della propria vicenda e che in questo caso mancano alcuni elementi, primo fra tutti l'incertezza per la sopravvivenza, capaci di scatenare la profonda angoscia del sequestrato. Ciò non incide sulle relazioni che spesso si instaurano tra il detenuto e il custode, scandite da reciproche interferenze emozionali più che dalla realtà oggettiva, perché i processi difensivi acquistano un significato primario.

Il sistematico riproporsi di situazioni analoghe in condizioni così diverse potrebbe avvalorare l'assunto iniziale in ordine alle complesse dinamiche relazionali proprie dei sequestri di persona, ma non possono essere trascurati gli elementi controtransfertali, poiché gli atteggiamenti coscienti ed incoscienti dell'altro, spesso altrettanto intensi, sono tutt'altro che irrilevanti.

Afferma Musatti: "...L'aguzzino e la vittima finiscono, volenti o non, col solidarizzare: fino al punto che l'aguzzino ha bisogno di dire o far capire che

nell'esercitare le sue funzioni è esecutore di una superiore autorità personale, oppure astratta, di cui egli stesso è succube....” ; non v'è dubbio che spesso il carceriere buono si trincerò dietro il gruppo a cui appartiene e che l'asserita struttura gerarchica del gruppo possa consentirgli di non assumere responsabilità in prima persona e di scaricarle sugli altri.

Intervengono però nella relazione anche meccanismi meno grossolani e più autentici, che ineriscono più direttamente alla storia del sequestratore. A volte il sentimento di colpa che gli deriva da quella situazione che ha contribuito a creare e che non può non coinvolgerlo emotivamente, alimenta un'angoscia dalla quale egli deve difendersi. Se non parla, se non solidarizza con la vittima, se non gli si avvicina, si sentirà egli stesso in qualche modo prigioniero dell'altro. Egli ha acconsentito a quell'azione scellerata ed ora deve giustificarla a sé stesso. Il carceriere parla allora di sé, racconta la sua vita, probabilmente assumendo ruoli che idealmente sente vicini e che avrebbe voluto interpretare nella realtà. Il racconto è finalizzato all'individuazione di un solo ruolo più accettabile, che non sia solo quello dell'aguzzino e arriva anche in alcune evenienze anche a dire la verità. Si sono verificati infatti casi in cui, a seguito delle testimonianze rese dai sequestratori sul contenuto dei colloqui avuti con il carceriere, quest'ultimo è stato smascherato perché ha raccontato la sua vera vita.

2. *La sindrome di Stoccolma.*

La cd. “sindrome di Stoccolma” si può manifestare quando un soggetto, o più soggetti, vivono una situazione temporanea di “prigionia” in dipendenza di un evento criminale.

Le azioni criminali che prevedono lo sviluppo della sindrome di Stoccolma sono:

1. sequestro a scopo di estorsione;
2. sequestro politico;
3. sequestri per rapine;
4. sequestri operati dalla criminalità comune.

La sindrome di Stoccolma è una risposta emotiva automatica, spesso inconscia, legata al trauma di essere un ostaggio.

Tale risposta emotiva non è una scelta razionale dell'ostaggio che, consapevole di quello che gli sta accadendo, ricorre istintivamente o per calcolo al

comportamento più conveniente per cercare di stabilire una relazione con il sequestratore.

Questa sindrome implica un alto livello di stress, in quanto le vittime si trovano improvvisamente a fronteggiare una nuova ed inaspettata condizione ambientale, coercitiva e restrittiva.

In queste condizioni di solito:

1. le vittime sono prigioniere in un ambiente delimitato, che presenta delle caratteristiche particolari;
2. le vittime sono minacciate di morte;
3. ogni vittima deve, e pensa di dover riuscire, ad adattarsi alla nuova condizione ambientale per poter rimanere in vita.

Questo stato di cose coinvolge tanto l'ostaggio quanto il sequestratore, poiché questi interagiscono tra loro. Il legame emotivo positivo, nato dallo *stress* del sequestro, serve per tenere unite le vittime contro gli estranei ed agisce da volano per lo scatenamento di altre psicodinamiche.

La sindrome di Stoccolma consiste in tre fasi dove si formano:

1. sentimenti positivi dell'ostaggio verso i sequestratori;
2. sentimenti negativi contro la polizia e altre autorità governative;
3. reciprocità di sentimenti positivi da parte dei sequestratori.

L'instaurarsi di un legame affettivo-condizionato tra la vittima e il carnefice dipende proprio da quel meccanismo reattivo, determinato dalla situazione di stress, che tanto gli ostaggi quanto i sequestratori attivano nel vivere il loro particolare rapporto.

A tale riguardo, è utile esaminare questa particolare relazione affettiva che si viene a creare tra la vittima e il carnefice, alla luce della teoria strutturale di Freud.

L'*io* governato dal principio di realtà assume una funzione direttiva.

Pertanto, l'*io* fa da mediatore fra le richieste della realtà, le richieste istintive dell'*es* e le richieste imperative o morali del *superIo*.

Ma l'*io* in una persona sana, rappresenta - anche quando vi è un conflitto nella personalità del soggetto - il polo difensivo: esso si manifesta con meccanismi di difesa che si attivano in presenza di un effetto spiacevole, di una segnalazione d'angoscia. Tali meccanismi di difesa hanno un unico scopo, proprio quello di proteggere il *se* dai pericoli provenienti dal mondo esterno. Quindi quando il *se* è minacciato, l'*io* si deve adattare ad una nuova condizione di stress, l'*io* deve continuare a funzionare anche quando intervengono esperienze

pericolose o dolorose, come nel caso di essere presi in ostaggio da un estraneo, magari armato, aggressivo e agitato, determinandosi ad azioni o comportamenti consequenziali e plasmandosi in modo adeguato.

Come nasce la sindrome di Stoccolma?

Giovedì 22 agosto 1973, ore 10,15 del mattino, un rapinatore entra in banca sparando e dicendo “la festa è appena cominciata”.

La ‘festa’ continuò per 131 ore, mettendo continuamente in pericolo la vita di 4 giovani ostaggi e dando inizio a quel fenomeno psicologico che poi venne chiamato “sindrome di Stoccolma”. Durante queste 131 ore i 4 impiegati furono tenuti in ostaggio. Essi erano Elisabet, di 21 anni; Cristin, di 23 anni, Brigitte di 31 e Sven di 25. Essi furono tenuti in ostaggio da un uomo di 32 anni, uno scassinatore evaso dal carcere, di nome Jan Erik Olson.

La loro prigionia fu il sotterraneo della banca, di circa 17 metri, che dovettero dividere con un altro delinquente, ex compagno di cella di Olson.

Questa particolare situazione di sequestro di ostaggi ottenne una forte notorietà poiché la radio-diffusione consentì di seguire in diretta la paura delle vittime e il susseguirsi degli eventi.

Al contrario di quanto ci si aspettava, risultò che le vittime temevano la polizia più di quanto non temessero i rapitori. In una chiamata telefonica al Primo Ministro, uno degli ostaggi espresse i tipici sentimenti del gruppo quando disse: “i ladri ci stanno proteggendo dalla polizia” .

Dopo il rilascio, alcuni degli ostaggi liberati, esaminando i propri sentimenti a riguardo, si chiesero: “perché non odiavamo i sequestratori?”.

Per molte settimane dopo questo fatto, in cura da psichiatri, alcuni degli ostaggi sperimentarono il paradosso di incubi di una possibile fuga dai sequestratori, pur non avendo provato alcun odio per loro. In effetti, essi descrissero di aver avuto la sensazione che i criminali avessero ridato loro la vita, e quindi si sentivano emotivamente in debito verso i loro sequestratori per questa loro generosità.

2.1. *Il fenomeno.*

La sindrome di Stoccolma sembra essere una risposta emotiva e automatica, spesso inconscia, al trauma del diventare un ostaggio. Sebbene alcune vittime possano rendersene conto, questa risposta emotiva non è una scelta

razionale della vittima, che decide coscientemente che il comportamento più vantaggioso in questa situazione è quello di stabilire una relazione con il sequestratore.

Questa sindrome è stata osservata in tutto il mondo e comprende un alto grado di stress, poiché i partecipanti sono tenuti prigionieri in un ambiente con minaccia alla loro vita e ognuno deve raggiungere nuovi livelli di adattamento per cercare di rimanere in vita. Questo fenomeno coinvolge sia gli ostaggi sia il sequestratore. Il legame emotivo positivo, nato dallo stress del sequestrato, o forse a causa di esso, serve a tenere unite le vittime contro tutti gli estranei. Sembra svilupparsi una filosofia del “siamo noi contro di loro”. Attualmente non ci sono ancora prove circa la durata della sindrome. Come un riflesso neurologico automatico, questo legame sembra essere al di fuori del controllo della vittima o dell'autore.

La sindrome di Stoccolma, come si è detto, consiste in tre fasi: sentimenti positivi degli ostaggi verso i loro sequestratori; sentimenti negativi degli ostaggi verso la polizia o altre autorità governative; reciprocità di sentimenti positivi da parte dei sequestratori.

Sebbene questo tipo di relazione sia nuovo nelle esperienze dei funzionari che applicano la legge, gli psicologi sono da lungo tempo a conoscenza dell'instaurarsi di un legame affettivo quale meccanismo di reazione in individui in situazioni di *stress*.

Nella teoria strutturata da Sigmund Freud, come si è detto, l'*io*, governato dal principio della realtà, assume una funzione direttiva. Nel far ciò, l'*io* fa da intermediario fra le richieste della realtà, le richieste istintive dell'*es* e gli imperativi morali del *superIo*. L'*io* in una persona sana è dinamico e pieno di risorse; esso utilizza, se necessario, una quantità di meccanismi di difesa psicologica, che Anna Freud riassume e descrive in *the ego and the mechanism of defence*. Il numero dei meccanismi di difesa varia a seconda dell'individuo. Tuttavia, tutti servono allo stesso scopo fondamentale, quello di proteggere il sé dal danno e dalla disorganizzazione. Quando il sé è minacciato, l'*io* si deve adattare ad una situazione di grande stress. L'*io* consente alla personalità di continuare a funzionare anche durante le esperienze più dolorose, come, per es. l'essere preso in ostaggio da un estraneo armato ed ansioso. L'ostaggio vuole sopravvivere e l'*io* sano cerca un mezzo per permettere la sopravvivenza. I meccanismi di difesa utilizzati più frequentemente dagli ostaggi intervistati sono

stati di tipo regressivo, comprendendo un ritorno ad un livello di esperienza e di comportamento meno maturo e spesso irreali.

Sono state avanzate molte teorie nel tentativo di spiegare i sintomi osservati, che i funzionari di polizia e i membri della comunità psichiatrica hanno deciso di chiamare “sindrome di Stoccolma”. Uno dei primi concetti formulati per spiegare la sindrome coinvolge il fenomeno dell’ “identificazione con l’aggressore”, descritto da Anna Freud. Questo tipo di identificazione è assunto dall’*io* per proteggere sé stesso dalle figure autoritarie che gli causano ansia. Lo scopo di questo tipo di identificazione è anche quello di permettere all’*io* di evitare l’ira e la potenziale punizione da parte del nemico. L’ostaggio si identifica attraverso la paura, piuttosto che attraverso l’amore. Sembrerebbe che l’*io* sano valuti la situazione e scelga, dall’arsenale delle sue difese, un meccanismo che gli era servito meglio in passato durante un trauma simile.

Collegato all’identificazione è il meccanismo di difesa noto come “introiezione”.

Come l’identificazione, questo meccanismo è spesso associato all’apprendimento imitativo, mediante il quale i giovani assumono le caratteristiche ammirate o desiderate dai genitori o di altri modelli.

Un individuo può anche introiettare i valori e le norme altrui facendoli propri, persino quando essi sono contrari ai suoi precedenti valori. Ciò avviene quando la gente adotta i valori e le credenze di un nuovo governo per evitare ritorsioni e punizioni, seguendo il principio: “se non puoi vincerli, unisciti ad essi”. L’identificazione con l’aggressore e l’introduzione di valori alieni sono stati usati per spiegare il comportamento di alcuni prigionieri nei campi di concentramento nazisti, i quali alterarono radicalmente le proprie norme di condotta in quelle terribili circostanze.

Sebbene l’identificazione con l’aggressore rappresenti una spiegazione affascinante della sindrome di Stoccolma e possa effettivamente costituire un fattore in alcune situazioni di sequestro, essa non spiega del tutto il fenomeno. L’identificazione con l’aggressore è, di solito, associata al periodo di vita attorno ai 5 anni di età, quando il bambino affronta la soluzione del complesso di Edipo, abbandona il sogno di essere adulto ed inizia a lavorare alla realtà della crescita. Questo processo è spesso accompagnato dalla identificazione con il genitore dello stesso sesso, tuttavia quando questo genitore è lesivo, vediamo che l’identificazione serve a molteplici scopi, compresa la protezione e si producono alcune delle circostanze tipiche della sindrome di Stoccolma.

Si considera la sindrome di Stoccolma come una regressione ad un livello di sviluppo più elementare di quello che si nota nel bambino di 5 anni, che si identifica con il genitore dello stesso sesso. Il bambino di 5 anni è in grado di nutrirsi da solo, di parlare per se stesso e di muoversi. L'ostaggio è più simile al neonato, che deve piangere perché gli venga dato da mangiare, che non può parlare ed è costretto all'immobilità. Come il neonato, l'ostaggio è in uno stato di estrema dipendenza e di paura, come il neonato, l'ostaggio è terrificato dal mondo esterno e dalla prospettiva di essere separato dal "genitore". Il bambino comincia ad amare questa persona che lo protegge dal mondo esterno.

Lo stesso avviene con l'ostaggio: ogni suo respiro è un dono che riceve dal sequestratore. Le armi che la polizia si appresta ad usare contro il delinquente sono, nella mente dell'ostaggio, rivolte anche contro di lui.

Così il comportamento che il soggetto aveva sviluppato da neonato si sviluppa nuovamente nell'adulto come mezzo per la sopravvivenza.

2.2. *Le fasi di reazione dell'ostaggio.*

Nei primi momenti di un caso di sequestro si verificano, con una certa regolarità, alcune fasi nella reazione dell'ostaggio.

La maggior parte degli ostaggi condivide questa sequenza di eventi emotivi: diniego, illusione di ottenere la liberazione, attività frenetica ed esame di coscienza. L'alleanza che si forma tra gli ostaggi e l'autore del sequestro si verifica più tardi.

Anna Freud distinse il diniego (che è una reazione ad un pericolo esterno) dalla repressione, in cui l'*io* lotta contro stimoli istintivi interni. Il diniego è un meccanismo psicologico di difesa, primitivo, ma efficace.

Vi sono momenti in cui la mente è così sovraccarica dal trauma che non è più in grado di affrontare la situazione. Per sopravvivere, la mente reagisce come se non fosse accaduto nulla. Alcuni hanno riferito di aver pensato: "oh! No!", "non io", "deve essere stato un sogno", oppure "ciò non è avvenuto".

Il diniego è una delle fasi che si verificano nell'affrontare l'impatto assurdo degli eventi. Ogni vittima che lotta efficacemente ha una ferma volontà di sopravvivere. Si può reagire contro la pressione immaginando di trovarsi in un sogno, che presto avrà fine con il risveglio. Alcuni combattono lo stress

rifugiandosi nel sonno; sono stati intervistati ostaggi che hanno dormito per 48 ore mentre erano sequestrati.

Alcune forme di diniego e repressione della paura per l'aggressore con il trasferimento di questo sentimento di paura verso la polizia hanno una base realistica. La ricerca ha dimostrato che la maggior parte degli ostaggi muore o viene ferito nel corso dell'attacco della polizia, sebbene ciò non significhi che sia la polizia ad ucciderli.

Spesso gli ostaggi accettano gradualmente la loro situazione, ma trovano una valvola di sicurezza nel pensare che il loro destino sia già stato deciso. Essi considerano la situazione come temporanea, e sono sicuri che la polizia verrà a salvarli. Sebbene la vittima accetti di considerarsi ostaggio, essa ritiene che la sua liberazione avrà luogo presto (*U.S. Congres, 75, 25*).

2.3. *La durata del sequestro.*

Il tempo è un fattore importante nello sviluppo della sindrome di Stoccolma ed il suo trascorrere può produrre un legame positivo o negativo, che dipende dall'interazione degli ostaggi e dei sequestratori. Se costoro non abusano delle loro vittime, le ore trascorse assieme produrranno, molto probabilmente, risultati "positivi".

Il tempo da solo non produrrebbe questo effetto, ma agisce da catalizzatore in assenza di maltrattamenti.

Durante un dirottamento aereo, si è potuto accertare, ad esempio, che gli atteggiamenti nei confronti dei dirottatori e del loro reato riflettono la diversa durata di esposizione al sequestro da parte degli ostaggi. Costoro vennero liberati ad intervalli: il primo gruppo venne rilasciato dopo poche ore di prigionia, il secondo gruppo dopo un giorno. L'interrogatorio delle vittime in questa situazione indicò chiaramente che la sindrome di Stoccolma non è un fenomeno inspiegabile, ma una logica conseguenza di una interazione umana positiva.

Nei mesi successivi al dirottamento vennero interrogati tutti gli ostaggi e tutto l'equipaggio. L'ipotesi formulata all'esito delle interviste era che le vittime liberate solo dopo poche ore non avrebbero espresso simpatia per i sequestratori, mentre gli ostaggi liberati più tardi avrebbero reagito in modo positivo verso di essi. In altre parole, il tempo veniva considerato come il fattore chiave.

Questa ipotesi non è stata provata. Inoltre, risultò che l'atteggiamento della vittima verso i sequestratori variava da sequestratore a sequestratore e da vittima a vittima, a prescindere dalla durata del periodo trascorso in cattività.

Sebbene ciò possa sembrare illogico, i colloqui con le vittime rivelarono ragioni comprensibili. Si apprese che le vittime che avevano avuto un contatto negativo con i sequestratori non mostravano un atteggiamento positivo verso di loro, a prescindere da quando fosse avvenuto il rilascio. Alcune di queste vittime avevano subito abuso fisico da parte dei dirottatori; esse ovviamente provavano alcun sentimento positivo e chiedevano per loro il massimo della pena.

Altre vittime avevano dormito a lungo. Questa poteva essere considerata come una forma di diniego, un mezzo disperato di autodifesa per affrontare una situazione intollerabile. Queste vittime avevano avuto un contatto minimo con i sequestratori ed anch'esse chiedevano la pena massima.

L'altro estremo era rappresentato dalle vittime che, a prescindere dal momento del rilascio, provavano una forte simpatia per i loro sequestratori. Esse avevano stabilito un contatto positivo con i criminali, che comprendeva il fatto d'aver discusso la loro causa e aver compreso i loro motivi e la loro sofferenza.

Alcune di queste vittime dichiararono alla stampa che avrebbero preso le loro ferie per poter assistere al processo. Altre aprirono una sottoscrizione per la difesa dei loro sequestratori. Altre si raccomandarono al consiglio di difesa dei sequestratori ed altre si rifiutarono di lasciarsi interrogare dalla polizia che avevano in custodia i sequestratori.

Malgrado tutte queste espressioni positive, il sentimento di affetto sembrava essere una maschera per una grande confusione interna. Gran parte delle vittime del dirottamento, comprese quelle che avevano mostrato sintomi di affetto, raccontarono di aver avuto molti incubi dopo il fatto. Questi sogni esprimevano la paura che gli autori del sequestro potessero fuggire dal carcere e sequestrarli nuovamente.

Quanto verificatosi a Stoccolma non è rimasto un caso isolato. Questi stessi meccanismi psicologici si sono riscontrati anche in altri episodi di in dirottamenti e in molte situazioni di sequestro di persona a scopo di estorsione.

2.4. *Isolamento.*

La sindrome di Stoccolma, tuttavia, non si sviluppa necessariamente sempre: si sono verificati casi radicalmente inversi dove l'ostaggio ha mantenuto un atteggiamento autoritario al punto che gli stessi sequestratori erano costretti a cambiare carcerieri per non essere convinti che la loro causa era vacillante.

Non è stato identificato un tipo di personalità che sembri più incline alla sindrome di Stoccolma, nondimeno le vittime condividono alcune esperienze in comune.

2.5. *Contatto positivo.*

La principale esperienza condivisa dalle vittime della sindrome di Stoccolma è un contatto positivo con il sequestratore. Il contatto positivo è determinato dalla mancanza di esperienze negative, quali le percosse, la violenza carnale o l'abuso fisico, piuttosto che da atti positivi reali e specifici da parte dei sequestratori. I pochi ostaggi feriti che hanno provato la sindrome sono stati in grado di razionalizzare l'abuso subito. Essi si sono convinti che la dimostrazione di forza del sequestratore fosse stata necessaria per controllare la situazione e che forse la loro resistenza aveva provocato la naturale reazione del rapitore. L'autoaccusa delle vittime in queste situazioni è particolarmente evidente.

Le vittime della sindrome di Stoccolma condividono un'altra esperienza comune: esse percepiscono la qualità umana dei loro rapitori e si identificano con essi. Talvolta questa qualità è più immaginaria che reale.

Quando un rapinatore viene circondato durante una rapina, il suo dilemma è chiarissimo: egli vorrebbe riuscire ad andarsene con il denaro e la vita salva ma la polizia ne impedisce la fuga con la propria presenza e ne pretende la resa. Anche l'ostaggio è all'interno e il suo dilemma è uguale a quello del rapinatore: egli vuole uscire dalla situazione e non può farlo. Egli vede diventare l'arrogante criminale lentamente "una persona", con un problema del tutto uguale al suo.

La polizia al di fuori considera, giustamente, la libertà degli ostaggi come una responsabilità del rapitore, tuttavia gli ostaggi percepiscono le armi della polizia come puntate verso di loro. L'insistenza della polizia per la resa del criminale è ciò che li mantiene nello stato di ostaggi.

Costoro cominciano a sviluppare l'idea che "se la polizia se ne andasse, io potrei andare a casa. Se lasciano andare il rapinatore, io anche sarei libero"; inizia così il legame tra vittima e sequestratore.

2.6. *Reazioni del sequestratore.*

Con il passar del tempo inizia il contatto positivo fra l'ostaggio e colui che lo ha catturato e anche la sindrome di Stoccolma comincia ad avere i suoi effetti sui soggetti. Ciò si è visto molto chiaramente in alcuni episodi dove si verificarono cambiamenti notevoli nella qualità delle intenzioni reciproche tra gli ostaggi e i sequestratori. Queste andarono da conversazioni relativamente amichevoli, fino a ingiurie e sadismo. Gli ostaggi che hanno manifestato i loro problemi finanziari o familiari ai sequestratori durante la prigionia non sono stati mai scelti per l'uccisione, al contrario venivano scelti coloro che avevano avuto poco dialogo con i sequestratori.

La maggior parte delle persone non riesce a far del male ad altri individui, a meno che la vittima non resti anonima. Quando i sequestratori e i suoi ostaggi sono chiusi assieme in un sotterraneo, in un edificio, in un treno o un aereo, si verifica, apparentemente, un processo di umanizzazione. Quando una persona, un ostaggio, riesce a suscitare simpatia pur mantenendo la propria dignità, ciò può attenuare l'aggressività del sequestratore, mentre casi del genere sono pochi e nella maggior parte dei casi la sindrome di Stoccolma funziona nei due sensi. Con il passare del tempo ed il verificarsi di esperienze positive, le probabilità di sopravvivenza della vittima aumentano. L'isolamento della vittima, però, impedisce il formarsi di questo legame positivo.

In alcune situazioni di sequestro gli ostaggi sono stati chiusi in un'altra stanza, oppure erano nella stessa stanza ma legate e obbligate a restare voltate verso il muro e distanti dai sequestratori.

Finché l'ostaggio rimane isolato il tempo non rappresenta un fattore positivo. La sindrome di Stoccolma, in questi casi, non diverrà una forza in grado di salvare la vita della vittima.

2.7. *Interazione ostaggio-sequestratore.*

Spesso si è osservato che, malgrado alcuni degli ostaggi dessero risposte positive nei confronti dei sequestratori, non sembravano mostrare veramente le reazioni tipiche della sindrome di Stoccolma verso tutti i sequestratori. Si vide che

la maggior parte delle vittime reagiva positivamente verso i criminali che li avevano trattati “in modo gentile”. Gli ostaggi che parlavano della gentilezza di alcuni sequestratori non generalizzarono tale giudizio a tutti i soggetti. Essi mostrarono invece avversione, persino odio, verso taluni dei catturatori. Venne fatta un’ipotetica domanda agli intervistati, per determinare la profondità dei sentimenti che queste vittime provavano verso i loro sequestratori. A degli ex ostaggi venne chiesto che cosa essi avrebbero fatto nella seguente situazione: una persona immediatamente riconoscibile come un funzionario di polizia armato di fucile ordina all’ostaggio di buttarsi a terra. In quello stesso istante uno dei suoi sequestratori gli ordina, invece, di restare in piedi. La risposta a questa domanda variava a seconda dell’identità del sequestratore che dava quell’ordine. Se uno dei criminali che lo aveva trattato bene gli gridava “resta in piedi”, egli ci sarebbe rimasto. Al contrario, se l’ordine proveniva dal tipo che lo aveva maltrattato, egli avrebbe obbedito al funzionario di polizia. Ciò indicherebbe che la forza della sindrome è notevole .

Per quanto assurdo o illogico possa sembrare a chi non ha familiarità con la sindrome di Stoccolma, questo tipo di comportamento è stato osservato dai funzionari di polizia in tutto il mondo ed in numerose occasioni.

Esistono similitudini nel comportamento, a prescindere dalle differenze geografiche e dalle motivazioni del sequestro. In ogni situazione in cui delle persone siano tenute prigioniere in circostanze fuori dal loro controllo e della loro volontà sembra svilupparsi un rapporto, considerato “sano” perché permette alle persone di restare in vita e di parlare; tale rapporto riflette l’uso di meccanismi di difesa da parte degli ostaggi. Questo rapporto apparentemente aiuta la vittima ad affrontare un’eccessiva tensione e, allo stesso tempo, le permette di sopravvivere. Nella vittima, infatti, la necessità di sopravvivere è più forte dell’impulso ad odiare la persona che gli ha creato il trauma.

La sindrome di Stoccolma è, in fondo, semplicemente un altro esempio dell’abilità dell’*io* sano a lottare e ad adattarsi di fronte alla difficile tensione prodotta da una situazione traumatica.

E’ stato ipotizzato che la sindrome di Stoccolma possa essere favorita anche durante le negoziazioni con l’autore del sequestro, chiedendogli di permettere all’ostaggio di parlare al telefono facendone controllare la salute, oppure discutendo con lui le responsabilità familiari degli ostaggi. Qualunque azione il negoziatore riesca a intraprendere per sottolineare le qualità umane degli ostaggi va considerata come positiva.

2.8. *Sintesi dei meccanismi di difesa degli ostaggi.*

L'identificazione con l'aggressore viene operata inconsciamente dall'ostaggio. L'*io*, per difendere sé stesso dalle figure autoritarie che gli provocano ansia, si identifica con l'aggressore al fine di non essere punito o condannato.

L'introiezione è un processo per cui viene incorporata nel sistema dell'*io*, e nel suo apparato strutturale, la rappresentazione mentale di un soggetto esterno. Per questo motivo, il rapporto dell'*io* con l'oggetto si trasforma nel rapporto dell'*io* con l'immagine dell'oggetto introiettato. Questo fenomeno si determina in quanto l'ostaggio, non potendo far valere le sue richieste esistenziali e vitali, cerca di pensare come il sequestratore per difendere i propri bisogni.

La regressione, consiste nel tornare indietro ad uno stato di esperienza e comportamento meno maturo e irrealistico. Nei sequestri di persona, molto spesso, si verifica che l'ostaggio viva una condizione di estrema dipendenza e di paura dal sequestratore, proprio perché il sequestratore ha un pieno potere di vita e di morte sull'ostaggio. Per la vittima, quindi, il sequestratore appare onnipotente, è colui che controlla il rapporto tra l'esterno e l'interno dell'ambiente nel quale si trova l'ostaggio. Il diniego è strettamente correlato alle capacità del soggetto di tollerare il sovraccarico del dramma. E' una reazione di rifiuto che subentra nel momento in cui la mente non è più in grado di sostenere l'alterata condizione ambientale. Per sopravvivere la mente reagisce come se non fosse accaduto nulla. Generalmente gli ostaggi condividono una sequenza di stati emotivi che nutrono nei confronti dei sequestratori, quali:

- illusione di ottenere la liberazione;
- attività frenetica;
- esame di coscienza.

Al di là delle ovvie diversità delle caratteristiche individuali, si sono rivelati importanti i seguenti elementi:

- La vittima non deve subire maltrattamenti, violenze e abusi dal sequestratore (tale condizione non favorisce lo sviluppo della sindrome);
- La durata del sequestro deve essere apprezzabile (il tempo favorisce lo sviluppo della sindrome);

- Non ci deve essere l'isolamento degli ostaggi dai sequestratori (la vicinanza favorisce la sindrome).

3. *Psicodinamica del sequestro di persona a scopo politico.*

Tra il 1972 e il 1981 le Brigate Rosse hanno compiuto 15 sequestri.

Due sequestri, quello dell'onorevole Aldo Moro e quello dell'ingegner Giuseppe Taliercio, si sono conclusi con l'uccisione dell'ostaggio.

Nell'ambito del rapporto interpersonale tra la vittima e il carnefice, nel sequestro politico, si delinea una modalità di reazione affettiva che presenta delle particolari caratteristiche:

3.1. *Il carnefice.*

- 1) Il sequestratore è costretto a rinnegare, per scelta politica e ideologica, le sue radici (identità originaria). Tale scelta comporta una rielaborazione dei propri vissuti psicologici inconsci sia affettivi che sociali.
- 2) Nel rapporto con la vittima il sequestratore utilizza alcuni meccanismi di difesa, quali la razionalizzazione o l'intellettualizzazione per stabilire, quindi, un rapporto politico-relazionale.
- 3) La ricerca di una soluzione alternativa e politica del sequestro favorisce un livello di comunicazione più intenso tra la vittima ed il carnefice. Il sequestratore, nonostante tutto, riconosce l'umanità della vittima ed ogni atto di complicità incrementa l'intensità del legame. Si viene a creare, quindi, una sorta di coincidenza tattica e strategica di obiettivi.
- 4) Il sequestratore vive una dicotomia tra il suo reale ed effettivo proposito e la funzione ideologico-politica che egli deve assolvere sia nei confronti dell'ostaggio sia nei confronti del suo gruppo di appartenenza.

3.2. *La vittima.*

- 1) La vittima deve adeguarsi alla nuova condizione ambientale coercitiva. Dapprima deve riuscire a convivere con la sua paura e con l'accumulo

dell'eccitazione traumatica, per poi iniziare a collaborare con il sequestratore (identificazione esistenziale con l'aggressore).

- 2) La vittima, quindi, si sente spersonalizzata, diventa un oggetto che può essere manipolato dal sequestratore-carnefice e percepisce la sua identità come se fosse stata soppressa.
- 3) Anche la vittima, come il sequestratore, tende a scindere il proprio vissuto affettivo da quello intellettuale, per poter poi stabilire un rapporto con il sequestratore.
- 4) In alcuni casi, la vittima diviene iperproduttiva nei confronti di sé stessa, infatti tende a scrivere e leggere continuamente; in altri casi cerca disperatamente di convincere il sequestratore che la propria morte è inutile rispetto agli obiettivi che i terroristi vogliono raggiungere.

4. *Le caratteristiche della vittima e del carnefice nel sequestro a scopo di estorsione.*

Nel sequestro di persona a scopo di estorsione, il tipo fondamentale del sequestratore possiede le seguenti caratteristiche:

- capacità persuasive e tranquillizzanti;
- forza ed equilibrio psichico;
- capacità decisionale durante le situazioni di emergenza;
- controllo dell'impulsività ed auto-disciplina;
- capacità di gestire adeguatamente l'imprevisto;
- saper rinviare l'azione in funzione della strategia;
- saper eseguire gli ordini del *leader*;
- saper mettere in opera le strategie a seconda dei vantaggi del gruppo di appartenenza;
- buone capacità empatiche per capire la vittima senza però rimanere schiacciato.

Lo stato della vittima, invece, è caratterizzato da:

- uno stato profuso e diffuso di soggezione;
- paura dell'ignoto (non sa dove andrà e dove finirà);
- perdita dell'identità e delle proprie abitudini;
- disorientamento esistenziale (spazio-temporale);
- perdita dei punti di riferimento familiari, sociali, professionali;

- senso di nullità (la vittima è nelle mani del sequestratore);
- timore per la propria incolumità corporea;
- timore per l'intervento delle forze dell'ordine.

La vittima è poco vulnerabile se:

- ha fiducia in sé stessa;
- riesce a contenere la rabbia;
- è in grado di sviluppare un atteggiamento mentale distaccato;
- ha compensato con la fantasia la realtà che vive;
- ha razionalizzato ed ha vissuto il periodo del sequestro attraverso ottime strategie di *problem solving*;
- ha cura di sé.

La vittima, invece, è maggiormente vulnerabile se:

- ha provato forti angosce di morte ed abbandono;
- non ha saputo controllare l'impulsività;
- si è autocommiserata;
- ha provato una forte disperazione e non ha saputo compensare con la fantasia;
- ha reagito in modo infantile.

Nota bibliografica

DOTTRINA:

- ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, 1985.
ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, 1986.
BRICOLA, *Commento all'art.56*
BOSCHI, *Appunti sul sequestro di persona a scopo di estorsione,terrorismo ed everzione* FI, 80,V, 84 ss
BRUNELLI, *Il sequestro di persona*, 1995.
BISCARDI, *In tema di dissociazione nel sequestro di persona*, G.I.,1983
BRIGAGLIA, *Sardegna perché banditi*, Milano, 1971.
COCO, *Per una ridefinizione storico-sistematico del sequestro estorsivo*,GP,83 III,80
CHELAZZI, *La dissociazione*, 1985
CAGNETTA, *Banditi ad Orgosolo*, 1975
DALIA, *Sequestro di persona a scopo di estorsione e di everzione*,Milano, 1990.
DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1951.
DALIA, *Sequestro e arresto illegale*, *Enc. del diritto*, XLII, Milano, 90, 194.
DE FRANCESCO, *Profili strutturali e processuali del reato permanente*,1977.
FLICK, *Libertà individuale*, in *Enc.giur.*, XXIV,MI,74,543
FLORIAN, *Delitti contro la libertà*, in *Trattato di diritto penale*, Milano, 1923.
FERRARO, *In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione*, 1982.
FORTUNA, *Riflessioni sulla nuova legge contro la criminalità*.
FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale II, I delitti contro il patrimonio*, Bologna 1992.
GIORDANO - MANZIONE, *Commento al decreto l. n. 8 del 15.1.91,con modifiche della legge n° 82 del 15-3-91*
GALLO, *Sequestro di persona*, in *Enc. Giur.*, XXVIII,Roma,92
GALLO - MUSCO, *Delitti contro l'ordine costituzionale*, Bologna, 1984.
GIUNTA, *Il sequestro di persona nelle recenti innovazioni legislative*, AP, 1983.
GARAVELLI, *Il sequestro di persona e altri delitti contro la libertà personale*, 1995.
LATAGLIATA, *Concorso di persone nel reato*, in *Enc. dir.*,VIII, Milano, 1961.
LA CUTE, *La morte non voluta dell'ostaggio come evento aggravante nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione*, GM,1981, 744
MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 1979.
MARINELLI, *Il delitto politico*, 1997.
MANZINI, *Trattato di dir. Penale,in tema di ricatto*, AP 1950, II, 406
MANTOVANI, *Diritto penale. Delitti contro il patrimonio*, Padova 1996
MEDICI, *Relazione sui sequestri di persona in Italia*,
MELIS-BASSU, *Sequestro di persona* , Società sarda 1998.
PAGLIARO, *Progetto Pagliaro*, GP 1994, II.
PAGLIARO, *Principi di d. penale*, Milano,1983.
PAGLIARO, *Commento all'art. 3 della legge n°718 del 26-11-85*
PADOVANI, *Il sequestro di persona e l'identificazione della libertà tutelata*, RIDPP 1985,613
PADOVANI, *Commento all'art.4 della l. n°156-2-00*

PADOVANI, *Commento alla legge n° 894 del 30-12-80 con modifiche all'art. 630 c.p.*,81,171

PADOVANI, *La soave inquisizione e le nuove ipotesi di ravvedimento*, RIDPP, 1981.

PATALANO, *La risposta dell'ordinamento al fenomeno dell'incremento della criminalità*, 1977, 74 ss.

PANZA, *Nozione di terrorismo*, Napoli 1978.

PISAPIA, *Reati contro il patrimonio*, Milano 1953.

PIGLIARU, *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, 1959.

PIGLIARU, *I ribelli*, 1966

ROSSI, *Attentato contro la costituzione dello stato*, *Enc. Giuridica*, III, 1990

RONCO, *Sequestro di persona a scopo di estorsione di terrorismo e di eversione*, Torino 1987.

RAMPONI *Enc. Del diritto*, XXXVIII, MI, 1987

Aa.Vv., *Le recenti leggi contro la criminalità*, I, Milano 1977, 210

SALVINI, *Estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione* Nss. D.I., VI, Torino 1960

SIENA, *Le recenti leggi contro la criminalità*, 1998.

VIGNA, *La finalità di terrorismo e di eversione*, 1985

VIGNA-BELLAGAMBA, *La legge sull'ordine pubblico*, Milano 1975.

VASSALLI, *Le norme penali a più fattispecie*, Milano 1965.

GIURISPRUDENZA:

Corte costituzionale:

- Corte Cost.,13\31-5-65 n°639 (GC65)
- Corte Cost.,16-5-84, n°143, FI, II, 1984, 2082.
- Corte Cost.,16-5-84, n°143

Corte di cassazione:

- Cass.,sent.8-2-60
- Cass.,sent.,25-3-81, n. 1558(cp. 82)
- Cass.,sent.,14-12-85, n. 749,(cp 87)
- Cass., sent., 17-10-90, n. 15194, (cp 91) sez. V
- Cass., sent., 24-11-93 n. 1841 (cp 94) sez.I
- Cass., sent., 16-11-71, n.1684,(cp 72)
- Cass., sent., 13-10-84, n. 306 (cp 85) S.U
- Cass., sent., 17-12-84, n. 1031 (rp 85)
- Cass., sent., 20-5-83, n.10123 (mp 83), Sez. I
- Cass., sent., 26-9-91, n. 1140(mp 91), sez. V
- Cass., sent., 20-1-81 n. ? (cp 82) conferenza
- Cass., sent., 7-2-73, n.814, (cp 74)
- Cass., sent., 16-1-73, n.715 (cp 74)
- Cass., sent., 24-11-76 n. 699 (cp 78)
- Cass., sent., 15-1-88, n. 625 (cp89),Sez.I
- Cass., sent., 24-3-81 , n. ? Principe
- Cass., sent., 23-11-55, n. 396, (gp 56), sez.I
- Cass., sent., 17-12-85,n.6262,(mp 86), sez II
- Cass., sent., 11-3-87, n. 5577,(mp 87), sezII
- Cass., sent., 11-12-84, n.347,(rp 86), sez.II
- Cass., sent., 4-7-86, n. 9814,(mp 86), sez,II
- Cass., sent., 17-1-86, n.6432,(mp86),sez.II
- Cass., sent., 24-10-86,n.2029,(cp 88),sezII
- Cass., sent., 1-10-85, n.245,(mp 86),sez. II
- Cass., sent., 19-1-82,n.3623,(mp83),sez.I
- Cass., sent., 14-4-93,n. 8659,(mp93),sez.VI
- Cass., sent., 2-7-92, n.10376,(mp92),sez.VI
- Cass., sent., 25-5-85,n. 9549,(gp 86),sez. II
- Cass., sent., 18-3-94, n.7504,(mp94),sezVI
- Cass., sent., 14-6-94,n. 9449,(mp94),sez.I
- Cass., sent., 2-12-85,n.1553,(gp87),sez. I
- Cass., sent., 14-3-84, n.8139,(cp86),sez. II
- Cass., sent., 18-1-93, n.2621,(mp93),sezII
- Cass., sent., 13-6-83, n.4416,(rp85),sez. II
- Cass., sent., 2-12-85, n.1553,sezII
- Cass., sent., 1-3-57 n.? sez.I

Altre:

- Tribunale di Locri, presid. Grasso,1995, sentenza Barbaro f. + 49

Indice

SEZIONE PRIMA

Gli aspetti giuridici delle varie forme del sequestro di persona

Capitolo primo

L'ipotesi generale: la fattispecie di cui all'art.605 c.p.

Capitolo secondo

Il sequestro di persona a scopo politico

Capitolo terzo

Il sequestro di persona a scopo di estorsione

Capitolo quarto

La normativa nella legislazione speciale

SEZIONE SECONDA

Aspetti sociologici e criminologici del sequestro di persona

Capitolo primo

Il sequestro di persona: le specificità italiane di un fenomeno criminale.

Capitolo secondo

Struttura, dinamiche e fenomenologia di un sequestro

SEZIONE TERZA

Implicazioni psicologiche nelle fasi di un sequestro

Capitolo primo

Psicodinamica del sequestro di persona

Nota bibliografica

RINGRAZIAMENTI

Al termine di questo lavoro mi rendo conto di come un gesto così semplice, quale è il ringraziare chi mi è stato accanto, risulta essere al contrario difficile: si rievocano sensazioni, emozioni, ... tanti volti mai visti, alcuni persi tra i bivi che la vita ci pone davanti, e altri ancora al mio fianco.....e per ognuno un ricordo, un momento condiviso insostituibile ed indimenticabile.

Se pure rischio di cadere nel banale, vorrei dire **grazie di cuore a:**

dott. Giulio Vasaturo; *senza ombra di dubbio devo a lui la realizzazione di questo lavoro, solo grazie alla sua spontanea generosità sono riuscito a reperire il materiale per poter elaborare e consegnare questa tesi, spero solo di non averlo deluso, non ho per lui "grazie" a sufficienza.*

Ai miei genitori; *poiché solo con le loro piccole privazioni hanno potuto aiutarmi negli studi.....grazie per avermi accettato anche nei miei momenti peggiori.*

Al professor Francesco Schiaffo e ai suoi collaboratori; *che con la pazienza propria di un maestro d'arte mi ha dato gli imput necessari per la realizzazione di questa tesi.*

Dott.ssa Paola Forloni; *con lei ogni esame era una competizione, competizione determinante per il raggiungimento della mia laurea.*

Enrica; *un'amica una presenza costante, le sue lettere spesso mi trasportavano oltre le sbarre; entrambi abbiamo compreso che il segreto per essere felici è quello di saper trarre insegnamento dalle esperienze.*

Cèline; *così piccola ma con fare da grande ha saputo starmi vicino con tutto il suo affetto illuminandomi a distanza il grigiore di questi luoghi; assieme abbiamo compreso che non vale la pena di essere liberi se questo non implica la libertà di correggere i propri errori.*

A tutti gli oziosi; *a loro un grazie particolare, indirettamente hanno stimolato la mia voglia di studiare poichè avevo paura di diventare come loro.*

Dodò & Gegè; *lo sviscerato amore che provo per loro mi ha dato in ogni momento la forza di andare avanti; assieme abbiamo sognato momenti migliori, la prima promessa l'ho mantenuta, la laurea; abbiate fede e torneremo ad essere felici.*